

---

**ANTONIO ARMELLINI E PAOLO TRICHILO**

**IL TERRORISMO INTERNAZIONALE  
DOPO L'11 SETTEMBRE:  
L'AZIONE DELL'ITALIA**

---

*Antonio Armellini Diplomatico di carriera. È stato tra l'altro portavoce del Commissario Altiero Spinelli, Ambasciatore itinerante presso la Csce, Ambasciatore in Algeria, Coordinatore internazionale anti-terrorismo al Ministero degli Affari Esteri. Attualmente è Ambasciatore Capo della Missione umanitaria italiana in Iraq e Professore di tecnica del negoziato internazionale all'Università Luiss "Guido Carli" di Roma*

*Paolo Trichilo Diplomatico. Nel 2001-2002 è stato Funzionario vicario del Coordinatore Internazionale Antiterrorismo nel Ministero degli Affari Esteri. In precedenza ha ricoperto incarichi presso l'Ufficio Csce a Roma e, all'estero, come Console a Mulhouse e Consigliere economico-commerciale ad Ankara.*



*IAI Quaderni*

Direzione: Roberto Aliboni

Segreteria di redazione: Sandra Passariello

# Indice

<b>Prefazione</b> , di <i>Natalino Ronzitti</i> .....	5
<b>1. Il terrorismo internazionale: sfide globali e risposte italiane</b> , di <i>Antonio Armellini</i> .....	7
<b>2. Il contributo dell'Unione Europea alla lotta al terrorismo internazionale: il caso delle liste di gruppi terroristi oggetto di sanzioni</b> , di <i>Paolo Trichilo</i> .....	19
<b>Appendice: principali documenti in materia di terrorismo</b>	
<b>ITALIA</b>	
Rapporto italiano ai sensi del paragrafo 6 della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001) .....	27
Rapporto supplementare presentato dall'Italia al Comitato contro il Terrorismo (Ctc) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite .....	44
Legge 14 dicembre 2001, N. 431 - Gazzetta ufficiale N. 290 del 14 dicembre 2001 .....	64
Legge 15 dicembre 2001, N. 438 - Gazzetta ufficiale N. 293 del 18 dicembre 2001 .....	67
Legge 14 gennaio 2003, N. 7 - Gazzetta ufficiale N. 21 del 27 gennaio 2003 .....	72
Legge 14 febbraio 2003, N. 34 - Gazzetta ufficiale N. 58 dell'11 marzo 2003 .....	74
<b>NAZIONI UNITE</b>	
Resolution 1373 (2001) - Security Council of the United Nations .....	76
Resolution 1452 (2002) - Security Council of the United Nations .....	79
<b>UNIONE EUROPEA</b>	
Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2001 L 344/93 .....	81
Regolamento (CE) N. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2001 L 344/70 .....	86
Regolamento (CE) N. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 - Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 29 maggio 2002 L139/9 .....	95
<b>G8</b>	
68 Recommendations on Counter-Terrorism - Foreign Ministers' Meeting (Whistler, 12 giugno 2002) .....	114
<b>FINANCIAL ACTION TASK FORCE</b>	
Fatf - Special Recommendations on Terrorist Financing .....	119



---

## Prefazione

Il terrorismo internazionale è un fenomeno nefasto, mai sopito, che si è manifestato nella sua magnitudine con l'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono. La Comunità internazionale ha cercato di dotarsi nel tempo di strumenti adeguati per prevenire e reprimere tale fenomeno criminale. Tali strumenti hanno una duplice natura: militare e di polizia e cooperazione giudiziaria.

Alla dimensione militare è stato fatto ricorso (ma non per la prima volta!) dopo l'attentato dell'11 settembre. Le organizzazioni terroriste non vivono sulla luna, ma sono insediate in territori statali, usati come base per le loro operazioni. Il sovrano territoriale è spesso connivente con l'organizzazione terrorista e, in certi casi, quest'ultima costituisce, almeno *de facto*, parte della struttura istituzionale. In questo caso, gli Stati vittima hanno tutto il diritto di reagire in legittima difesa contro lo Stato che ospita bande di terroristi. I terzi Stati possono aiutare la vittima in virtù della legittima difesa collettiva. Dopo l'11 settembre, si è preso coscienza che l'attacco armato, che conferisce titolo per la legittima difesa collettiva, può provenire non solo da uno Stato, ma anche da un'entità non statale. Prova ne sia la risoluzione del Consiglio Atlantico che ha attivato l'art. 5 della Nato, che prevede il *casus foederis* e la messa in moto del meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri. L'operazione *Enduring Freedom*, cui ha partecipato e tuttora partecipa anche l'Italia, è da inquadrare in tale contesto. Quindi l'uso dello strumento militare nella lotta al terrorismo internazionale è ancora in corso ed esso viene impiegato non solo in Afghanistan, ma anche in altri Stati, sia pure con operazioni mirate e più limitate (vedi l'azione degli Usa nello Yemen per colpire alcuni terroristi di al-Qaida). La c.d. dottrina Bush della guerra preventiva, più correttamente da inquadrare in una nozione ampliata di legittima difesa (legittima difesa preventiva), contempla la lotta al terrorismo internazionale. I terroristi, infatti, non sono dissuasi dalla potenza militare dell'avversario e l'uso della forza si è rilevato uno strumento indispensabile per proteggere le democrazie.

La dimensione di polizia e cooperazione giudiziaria è non meno importante di quella militare. Sono state negoziate, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, 12 Convenzioni a carattere settoriale. E' in corso di negoziazione una convenzione di natura generale sul terrorismo internazionale. Di solito, queste convenzioni prevedono come costante l'obbligo degli Stati di prevenire e reprimere i reati presi in considerazione e nello stesso tempo depoliticizzano il reato ai fini dell'estradizione: gli Stati sono obbligati a sottoporre il reo a procedimento penale o ad estradarlo allo Stato che ne faccia richiesta in base al principio *aut dedere aut iudicare*. Rilevante è che sia stata attivata la cooperazione regionale. Antesignano, a questo riguardo, è stato il Consiglio d'Europa. Oggi convenzioni contro il terrorismo internazionale sono state adottate nel quadro della Comunità degli Stati indipendenti, Lega Araba, Organizzazione degli Stati Americani, Organizzazione dell'Unità Africana, Organizzazione della Conferenza Islamica, Associazione del Sud-Est Asiatico per la cooperazione Regionale, Unione Europea.

Un salto di qualità è stato fatto con l'adozione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (9 dicembre 1999) e la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, atto giuridicamente vincolante essendo stato adottato ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Il fenomeno terroristico è pro-

fondamente diverso da quello della criminalità organizzata e sono necessari strumenti mirati per prosciugare le fonti finanziarie dei terroristi. La risoluzione 1373 è di immediata applicazione e gli Stati sono obbligati a prendere le misure necessarie per darvi esecuzione.

La lotta al terrorismo è diventata globale e quindi è necessario l'impegno di tutti gli Stati membri della Comunità internazionale. Taluni di questi, tuttavia, non hanno strutture e strumenti particolarmente efficienti. Ne consegue che diventa essenziale la cooperazione con quegli Stati e con quelle organizzazioni internazionali in possesso di tali strumenti e di un'esperienza approfondita. L'opera di coordinamento è stata affidata al Comitato contro il Terrorismo (CTC) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha già svolto notevoli progressi nonostante la sua recente istituzione.

La lotta al terrorismo internazionale non deve far dimenticare che le misure intraprese e da intraprendere non devono mettere in gioco la democrazia e le libertà fondamentali raggiunte. Di qui l'importanza, sottolineata da molte organizzazioni internazionali, che la lotta al terrorismo internazionale non comporti una violazione dei diritti dell'uomo.

Il Quaderno IAI che qui si pubblica si apre con due contributi dovuti a due diplomatici, Armellini e Trichilo, che hanno avuto responsabilità nel settore. I due contributi offrono, rispettivamente, un quadro delle misure prese a livello internazionale e a livello dell'Unione Europea. Segue un'appendice di documentazione. Di particolare interesse sono i rapporti inviati dall'Italia al CTC, dove sono illustrate le misure prese per combattere il terrorismo internazionale. Nella documentazione sono riprodotte anche le leggi di autorizzazione alla ratifica delle due ultime convenzioni adottate dalle Nazioni Unite contro il terrorismo internazionale. L'Italia è dunque parte di tutte le 12 Convenzioni adottate in materia dalle Nazioni Unite.

Natalino Ronzitti

---

# 1. Il terrorismo internazionale: sfide globali e risposte italiane

Antonio Armellini\*

## 1. Il contesto

Una analisi ragionata di quanto la comunità internazionale ha posto in essere per reagire in maniera coordinata al salto di qualità del terrorismo internazionale, deve necessariamente partire dalla tragedia delle Torri gemelle, che ha rappresentato un drammatico punto di svolta nella percezione della minaccia, anche aldilà di quanto l'oggettiva gravità dell'attacco avrebbe potuto lasciar pensare.

Per la prima volta dopo l'11 settembre, la comunità internazionale ha riconosciuto senza eccezioni nel terrorismo una minaccia insostenibile alla sua stessa sopravvivenza e si è impegnata ad operare concordemente per porvi rimedio. Il dato è ancor più significativo quando si pensi che sulla definizione di terrorismo e sull'identificazione delle sue cause profonde il mondo si è a lungo diviso. Fra primo e terzo mondo – ma non solo - le ragioni di accordo hanno spesso ceduto il passo a considerazioni legate a specifiche situazioni politiche e/o a crisi regionali: chi era terrorista per l'uno poteva non esserlo per l'altro, che lo riteneva piuttosto un combattente – magari estremo – per la libertà. Ebbene, per la prima volta tali distinzioni non hanno – almeno formalmente – più motivo di essere: una volta uscita dalla morsa di un esercizio definitorio impossibile – avendo deciso di lasciare ad una fase ulteriore il destino della Convenzione globale contro il terrorismo – la comunità internazionale ha imboccato l'unica via possibile - quella della sanzione unanime contro qualsiasi atto, gesto o comportamento terroristico, quale ne potesse essere la giustificazione politica - e si è impegnata attraverso il Consiglio di Sicurezza dell'Onu a non dare né cauzione né assistenza a quanti – individui, organizzazioni o Stati – si rendessero responsabili di essi.

La globalità della minaccia terroristica costituisce il dato che più salta agli occhi. Essa è tale vuoi per la sua estensione geografica, vuoi per la natura non statale dei suoi attori (anche se spesso gli Stati sono intervenuti con forme di supporto che, per le ragioni appena dette, si vanno facendo più difficili), vuoi per il fatto che coinvolge la totalità degli strumenti a disposizione delle società organizzate per regolare il proprio vivere associato. Il primo livello di risposta è necessariamente quello militare e di sicurezza; ad esso si accompagnano il potenziamento degli strumenti giurisdizionali e l'affinamento specifico delle legislazioni, in parallelo con lo sviluppo-rimodulazione delle attività di *intelligence*. Viene quindi la ricerca delle cause di lungo periodo, che coinvolgono aspetti connessi alle disuguaglianze economico-sociali e alla differente capacità-disponibilità dei modelli statuali di farvi fronte.

Per ciascuno di tali aspetti la responsabilità primaria degli Stati non può essere assolta in isolamento, ma richiede una forte coesione internazionale e strumenti d'azione comuni. La lotta al terrorismo internazionale appare dunque un esempio classico di interazione fra fattori interni ed internazionali dell'azione statale: uno in cui lo strumento diplomatico – in particolare – vede potenziata la sua funzione di tutela esterna dell'interesse nazionale e al tempo

\* Le opinioni contenute in questo articolo sono personali dell'autore e non rappresentano in alcun modo la posizione del Ministero degli Affari Esteri.

stesso di collocazione-mediazione di quest'ultimo nel più ampio contesto di un sforzo multilaterale efficace e necessariamente portatore di interessi complessi. Connessa, ma non secondaria, a questa funzione è quella di raccordo costante con i centri di responsabilità interna, affinché quanto deciso sul piano internazionale trovi puntuale ed intera applicazione nell'ambito delle singole giurisdizioni.

La "coalizione internazionale contro il terrorismo" sotto la guida americana, ha costituito la prima risposta globale a un fenomeno anch'esso globale per definizione. I risultati raggiunti, pur fra inevitabili cadute, sono andati al di là delle aspettative: l'ampiezza degli obiettivi e l'oggettiva eterogeneità di molti dei componenti la coalizione, lasciano trasparire peraltro alcune fragilità che potrebbero aumentare sino al punto di rottura, qualora i fattori unificanti, e soprattutto il senso di urgenza indotto dalla percezione di una minaccia non risolta, dovessero allentarsi.

La rimozione di Saddam Hussein è avvenuta in maniera più rapida – e relativamente meno traumatica – di quanto molti avessero previsto; ciò non toglie che permanga il rischio di una accentuazione del fenomeno terroristico, con la conseguente necessità di una mobilitazione spalmata lungo un arco temporale di lungo periodo. Depurata l'analisi degli elementi politico-militari di carattere generale, pur fondamentali sotto il profilo dei futuri assetti geostrategici della regione, appare verosimile che l'impatto della guerra sarà quantitativamente, più che qualitativamente, significativo rispetto alla minaccia posta dal terrorismo internazionale: i mezzi per farvi fronte non cambieranno di natura, ma richiederanno un impegno ancor più marcato da parte della comunità internazionale. Vi è però un punto, sul quale sarà bene concentrare da subito l'attenzione. La lotta al terrorismo ha nella cooperazione internazionale a tutti i livelli un passaggio essenziale: il "vulnus" della guerra rischia di aprire delle finestre di opportunità pericolose, sulla spinta di tensioni che potrebbero determinare un certo slabbramento negli atteggiamenti e nelle risposte della comunità internazionale. Nel breve, questo fattore di pericolo potrà essere contenuto attraverso una mobilitazione più forte ma, ragionando a medio e lungo termine, è evidente che la ricucitura della comune percezione della minaccia – e della necessità assoluta di farvi fronte sulla base di uno sforzo coordinato a livello globale, partendo dal contesto delle Nazioni Unite – si porrà come la prima delle priorità.

## **2. La comunità internazionale**

La risposta alla minaccia terroristica ha coinvolto, su forte impulso soprattutto degli Stati Uniti, l'insieme delle organizzazioni internazionali (ed anzi, si assiste ad una deriva crescente, tanto inarrestabile quanto inopportuna, di organizzazioni scarsamente legittimate che affollano il quadro già assai ricco della lotta al terrorismo con iniziative di incerto valore aggiunto), ma la gerarchia della loro importanza vede chiaramente al primo posto le Nazioni Unite affiancate, per quanto riguarda l'Italia, dall'Unione Europea. Vengono poi, con compiti di amplificazione e di supporto, il G-7/G-8 e il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi), nonché le organizzazioni competenti in materia di sicurezza dei trasporti, l'International Civil Aviation Organization (Icao) e l'International Maritime Organization (Imo). Seguono altre organizzazioni con specifiche caratteristiche, fra cui il Consiglio d'Europa per l'armonizzazione legislativa, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) e, via via, le organizzazioni regionali di Stati (Osa, Oua, Asean, ecc.) e le organizzazioni sub-regionali, europee e non, troppo numerose per essere qui ricordate.



## *2.1 Le Nazioni Unite*

Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, direttamente vincolanti ai sensi del Capitolo VII della Carta, sono il riferimento fondamentale dell'azione internazionale contro il terrorismo, in particolare grazie all'“impianto normativo” della Risoluzione 1373 del 28 settembre 2001 che impone il contrasto al terrorismo internazionale senza limitazioni geografiche o di finalità.

La Risoluzione appena richiamata, si innesta sull'attività del Consiglio di Sicurezza di contrasto ai Talebani avviata già nel 1999 con la Risoluzione 1267. Questa, aggiornata prima con la Risoluzione 1333/2000 e poi con la 1390/2002 e la 1455/2003, impone agli Stati membri l'obbligo di congelare attività finanziarie e risorse economiche, di vietare l'ingresso e il transito e di applicare l'embargo alla fornitura di armi, nei confronti dei terroristi legati ai Talebani e ad al-Qaida, così come indicati in liste allegate alle Risoluzioni stesse e regolarmente aggiornate. Al rispetto di tali impegni veglia un “Comitato Sanzioni” dello stesso CdS, il quale raccoglie le indicazioni degli Stati membri sugli aggiornamenti delle liste, ma non ha poteri propri nei confronti di eventuali inadempienti, rispetto ai quali può solo riferire al Consiglio di Sicurezza. Le liste in questione sono state messe a punto su impulso soprattutto americano, e da ultimo anche dei Paesi G-7 (con importante contributo italiano), ma hanno incontrato non pochi problemi applicativi stante le numerose imprecisioni nell'identificazione dei soggetti colpiti. Nonostante tali difficoltà, cui peraltro si è posto almeno parzialmente rimedio con la Risoluzione 1452/2002, l'impianto sanzionatorio così definito costituisce uno strumento direttamente operativo, che attribuisce alle Nazioni Unite la responsabilità primaria nel contrasto finanziario al terrorismo talebano-al-Qaida.

La Risoluzione 1373 va oltre, come si è detto, e colpisce il terrorismo *tous azimuts*: in aggiunta al congelamento, essa impone l'obbligo agli Stati membri di astenersi da azioni di appoggio anche indiretto alle loro attività, di prevenire la commissione di atti terroristici, di negare *safe haven* ai terroristi, di portarli in giudizio sulla base di leggi che puniscano severamente tali atti, ecc. - in pratica, postula un ostracismo totale che richiede agli Stati membri, perché possa essere efficace, uno sforzo senza precedenti per adeguare i propri sistemi legislativi e la prassi interna. Sul rispetto degli impegni assunti veglia il “Comitato contro il Terrorismo” (Ctc) del Consiglio di Sicurezza: tutti gli Stati membri sono obbligati a presentare regolarmente un rapporto sul grado di applicazione interna della Ris. 1373, ed esso può rivolgere raccomandazioni affinché carenze eventualmente registrate vengano sanate (ma non può imporre sanzioni). Il Ctc ha altresì il compito di valutare in che modo gli Stati più attrezzati possano aiutare quelli che hanno maggiori difficoltà (leggi: i Paesi in via di sviluppo) a dotarsi degli strumenti necessari ad un'azione efficace di contrasto al terrorismo; questa sua seconda funzione ne mette bene in luce il carattere non tanto di organo sanzionatorio e di controllo, quanto di strumento di stimolo e di potenziamento di *best practices* da parte della comunità internazionale nel suo insieme. Il primo periodo di attività del Ctc ha fatto registrare un bilancio in chiaroscuro: se da un lato la quasi totalità degli Stati ha presentato il proprio rapporto, la qualità degli stessi è apparsa fortemente disomogenea e, soprattutto, i tempi di lavoro del Comitato sono stati penalizzati da una notevole inerzia burocratica. Il giudizio sul Ctc deve rimanere per ora riservato, pur senza in alcun modo disconoscere l'importanza nel monitoraggio dello sforzo antiterroristico a livello mondiale.

Nel mettere a punto questo insieme di strumenti, le Nazioni Unite sono saggiamente riuscite a sfuggire – come sopra accennato - alla trappola concettuale della definizione di terrorismo, intorno alla quale ruota da anni invano il progetto di Convenzione globale contro il ter-

rorismo. Seguendo la via di indicare non già la categoria astratta, bensì i comportamenti sanzionabili in quanto terroristici, si è riusciti ad assicurare credibilità e soprattutto tempestività all'azione della comunità internazionale, che altrimenti avrebbe rischiato di naufragare nell'irrelevanza dando al terrorismo internazionale una ulteriore e invero non necessaria spinta. La stessa via è stata adottata dalle altre organizzazioni internazionali e segnatamente dall'UE con effetti altrettanto positivi.

## 2.2 L'Unione Europea

L'UE ha reagito con grande tempestività alla tragedia dell'11 settembre ed ha costituito la sponda più solida dell'azione Usa. Il suo "piano d'azione" si traduce in oltre sessanta misure, che abbracciano i tre "pilastri", e viene regolarmente monitorato nei suoi sviluppi.

Le misure riguardanti il contrasto finanziario del terrorismo sono quelle politicamente più significative ed hanno richiesto un negoziato complesso, che si riflette ancora oggi in alcune pesantezze operative. Dando applicazione alla Ris. 1373, la Pos. Comune 931/2001 e il Regolamento 2580/2001 hanno messo a punto una lista di individui e organizzazioni terroristiche cui si applicano il congelamento dei beni (per i terroristi internazionali), nonché misure rafforzate di polizia e giudiziarie per i terroristi cosiddetti "endogeni". La differenza di trattamento rileva, come noto, dall'articolazione dei Trattati; il dato più significativo tuttavia è che tali liste segnano un salto di qualità decisivo nella solidarietà comunitaria in materia di terrorismo: gli inserimenti nella lista avvengono infatti su proposta di uno Stato membro e sono approvati all'unanimità ma, una volta adottati, fanno sì che la valutazione sulla natura terroristica fatta da uno Stato membro divenga *ipso facto* quella dell'intera UE e non possa essere più modificata senza il consenso di tutti, e in particolare del proponente. L'Eta per fare un esempio, essendo stata inserita nella lista UE, non è oggi solo un'organizzazione terroristica per la Spagna ma lo è, al medesimo titolo e con le medesime implicazioni (sia pure, per ora, di cooperazione giudiziaria e di polizia), per tutti gli altri Stati membri.

Il meccanismo "per liste" ricalca quello adottato nell'ambito delle Nazioni Unite e prima descritto. Esso è coerente con la prassi giurisdizionale anglosassone che prevede – tanto negli Stati Uniti come nel Regno Unito – la possibilità di adottare misure coercitive sulla base di provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, il semplice inserimento in liste, senza bisogno di ulteriori interventi da parte del magistrato. Si tratta, come è evidente, di un meccanismo che trova difficile collocazione nella tradizione giuridica, ispirata al diritto romano-napoleonico, vigente nei Paesi dell'Europa continentale. Il fatto che sia stato adottato dagli Stati membri dell'UE senza particolari difficoltà, è una riprova ulteriore della tempestività con cui essi hanno saputo corrispondere all'esigenza di dar vita ad un fronte unito internazionale contro la minaccia del terrorismo, senza porre eccezioni di carattere giuridico-formale che pure avrebbero avuto solidissime fondamenta.

L'applicazione di tale meccanismo non mancherà di creare difficoltà in alcuni Paesi, soprattutto sotto il profilo dell'esperibilità dei rimedi giurisdizionali. In qualche caso ciò è già avvenuto, come in occasione di un ricorso presentato da tre cittadini svedesi di origine somala, che lamentavano la loro ingiusta inclusione nella lista Onu dei terroristi legati ad al-Qaida, ripresa *telle quelle* nei Regolamenti comunitari. Il problema è stato risolto in via extra-giudiziale a seguito della decisione del Consiglio di Sicurezza di rimuovere dalla lista i nominativi in questione, con analogo automatico effetto sulla lista UE, anche se è evidente che espedienti procedurali di questo tipo permettono di guadagnare tempo, ma non affrontano la sostanza del problema.

Tutto ciò conferma l'esigenza di un affinamento *in itinere*, che permetta di salvaguardare ad un tempo l'esigenza primaria di rapidità ed efficienza delle sanzioni, e quella di non travalicare i cardini del rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo sanciti dai nostri ordinamenti. Il punto va al fondo dell'essenza stessa delle democrazie europee ed è tanto più delicato quanto il meccanismo posto in essere è direttamente operativo, senza possibilità di rimedi giurisdizionali diretti.

La portata dirimpente di tale innovazione è stata solo in parte recepita dagli Stati membri, ma la sua percezione crescente potrebbe tradursi in un fattore di rallentamento dell'azione comunitaria in materia. La gestione dell'impianto sanzionatorio UE è affidata ad un comitato informale, il quale opera nell'ambito del Coreper con criteri istruttori particolarmente rigidi, che hanno posto in luce la contraddizione di cui sopra fra rapidità ed efficienza da un lato e tutela dei diritti di libertà dall'altro. Tale comitato si è concentrato nella prima fase della sua attività, nella messa a punto delle regole procedurali e nell'omogeneizzazione dei parametri di giudizio per le proposte degli Stati membri; i risultati raggiunti sono da ritenersi tutto sommato positivi e lasciano sperare che la contraddizione di fondo che condiziona l'insieme della sua attività, potrà essere rapidamente affrontata.

L'UE ha inoltre adottato due importanti decisioni quadro: una sulla lotta contro il terrorismo e l'altra sul mandato di arresto europeo. La prima – riprendendo ancora una volta lo schema logico seguito in ambito Nazioni Unite - prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici una serie di atti intenzionali che possono arrecare grave danno a un paese o a una Organizzazione internazionale; la definizione di tali atti ricalca quella contenuta nella Posizione Comune 931/2001. Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie per garantire che i reati in discorso siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. La seconda prevede per ciascuno Stato membro l'obbligo di procedere all'estradizione dell'imputato in relazione a 32 reati - tra cui quello di terrorismo - quali definiti dalla legge dello Stato membro richiedente e che ha emesso il mandato di cattura, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati, è pari o superiore a tre anni.

### *2.3 Il G-7/G-8*

Il G-7/G-8 ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta al terrorismo ed ha adottato anch'esso un impegnativo piano d'azione dalla forte connotazione operativa, che si collega in chiave di impulso ed orientamento a quanto deciso in ambito Onu nonché - in maniera più mediata - UE. I Paesi che ne fanno parte posseggono un patrimonio di esperienze ed esercitano un peso specifico, tanto economico come politico, senza equivalenti nella comunità internazionale e tale dato aumenta ulteriormente il significato della loro azione congiunta. La loro natura di Paesi "ricchi" ha provocato peraltro qualche reazione negativa in seno alle Nazioni Unite, da parte di un certo numero di Paesi in via di sviluppo, preoccupati da quella che ai loro occhi appare una influenza eccessiva dei criteri e valori "occidentali". Essi affermano infatti che le loro esigenze di Paesi "poveri" non vengono tenute in debito conto, il che li costringe a combattere la minaccia del terrorismo in condizioni di obiettiva difficoltà e li rende spesso oggetto di incomprensioni e sospetti, che non facilitano il consolidamento di un'intesa su questo delicato terreno. Tutto ciò deve indurre a qualche cautela nel valutare la spendibilità del pungolo G-7/G-8 a livello globale, ma non ne può certo porre in discussione l'apporto fondamentale: senza la spinta di questo gruppo, la coalizione internazionale contro il terrorismo non avrebbe saputo neanche da dove cominciare.

L'azione antiterrorismo del G8 si basa sulla Dichiarazione del 18 settembre 2001, emessa su iniziativa dell'allora Presidenza italiana, con cui i Capi di Stato e di Governo richiedevano l'intensificarsi della cooperazione finanziaria, giudiziaria, di polizia e di *intelligence* tra gli Otto contro il terrorismo. Il risultato di tale attività è stato tra l'altro la revisione delle Raccomandazioni contro il crimine transnazionale e di quelle contro il terrorismo, approvate rispettivamente dai Ministri della Giustizia e dell'Interno - sulla base dei lavori del Gruppo di Lione - e dai Ministri degli Esteri - grazie all'azione del Gruppo di Roma (così denominato in riconoscimento dei meriti della Presidenza italiana). I temi principali della revisione delle Raccomandazioni hanno riguardato la cooperazione legale, la lotta al finanziamento del terrorismo, nonché l'adeguamento alle nuove minacce Nbr (nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche), informatiche e alla sicurezza dei trasporti, come riaffermato anche in occasione del Vertice di Kananaskis, in Canada

#### 2.4 Il Gafi

Il Gafi, organismo di cui fanno parte 31 Paesi e che è stato istituito dal Vertice G7 nel 1989 per contrastare i fenomeni di riciclaggio, ha ampliato alla fine dello scorso anno il suo mandato al tema del terrorismo internazionale, che proprio dai flussi di finanziamento illegali e difficilmente rintracciabili trae uno dei maggiori punti di forza.

Esso ha adottato 8 raccomandazioni in funzione anti-terrorismo (criminalizzazione nelle rispettive legislazioni delle attività di finanziamento del terrorismo, blocco dei beni dei terroristi, segnalazione di operazioni sospette, rafforzamento della collaborazione tra Stati, monitoraggio degli operatori finanziari). Il Gafi ha quindi proceduto alla raccolta (tramite auto-valutazioni) delle informazioni riguardanti l'azione intrapresa dai Paesi membri sulla base del contenuto della Unscr 1373/2001, invitando anche i Paesi che non vi aderiscono a rispondere ad un articolato questionario.

L'azione condotta dal Gafi mette in luce due aspetti particolarmente significativi. Da un lato, essa sottolinea il carattere globale della minaccia terroristica: l'interrelazione fra finanza internazionale, in tutti i suoi aspetti, e terrorismo, criminalità organizzata, traffici illeciti ecc. è un dato ineliminabile che presuppone una strategia d'attacco contemporanea su diversi fronti. Dall'altro, fa risaltare come quello della maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie internazionali non sia ormai più solo un problema economico e di correttezza istituzionale, ma vada dritto al cuore delle esigenze fondamentali di sicurezza degli Stati: la lotta contro i "paradisi fiscali" diventa così un perno essenziale dello sforzo della coalizione internazionale contro il terrorismo.

#### 2.5 Icao/Imo

Dopo l'11 settembre i temi afferenti la sicurezza nel settore dei trasporti, in particolare aerei e marittimi, sono emersi come una delle priorità nell'ambito della nuova strategia finalizzata a contrastare il terrorismo internazionale. Gli organismi internazionali competenti hanno dato rinnovato impulso all'analisi delle misure necessarie al rafforzamento della sicurezza, in modo da coinvolgere sia gli aspetti normativi, che quelli operativi (maggiori controlli alle infrastrutture, come anche su passeggeri e bagagli).

L'Icao ha approvato un Piano d'Azione per la sicurezza aerea che include come elemen-

to centrale un sistema regolare e obbligatorio di *audits* in tutti i Paesi membri dell'Icao. Il Piano prevede altresì l'identificazione, l'analisi e lo sviluppo di una risposta globale alle minacce emergenti, il rafforzamento delle disposizioni concernenti la sicurezza contenute negli Allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, nonché un programma di seguiti ed assistenza per la rettifica delle carenze che saranno individuate (controllo dei bagagli, dei passeggeri e dei bagagli a mano; controllo di merci e posta; formazione del personale a terra; classificazione degli oggetti vietati; specificazione dei macchinari utilizzati per effettuare i controlli).

Anche l'Imo ha riconosciuto la necessità di procedere ad un aggiornamento delle misure tecniche e giuridiche in vigore, dando mandato ai propri comitati di procedere ad una ricognizione in funzione antiterrorismo. Alla fine del 2002 si è così provveduto ad aggiornare la "International Convention for the Safety of Life at Sea" (Solas) del 1974 al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo, delle navi e dei porti. Inoltre, il comitato giuridico dell'Imo ha avviato una ricognizione degli emendamenti che andrebbero apportati alla Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima del 1988, al fine di aggiornarne le disposizioni in funzione antiterrorismo.

L'azione svolta dall'Imo non è peraltro esaustiva delle iniziative in materia di sicurezza marittima, come dimostrato dalla "Containers Security Initiative" con cui gli Stati Uniti hanno siglato intese bilaterali con vari Paesi europei (tra cui l'Italia) e non, per rafforzare i controlli doganali direttamente attraverso accordi fra le autorità portuali Usa e quelle dei Paesi interessati. Tale iniziativa, che è stata sulle prime accolta con varie perplessità, si è sviluppata abbastanza rapidamente e costituisce un esempio interessante di surroga delle carenze del contesto pattizio multilaterale, ad opera di gruppi ristretti di Stati, che agiscono in via bilaterale in presenza di situazioni di particolare emergenza. Se generalizzato, un approccio di questo tipo potrebbe avere effetti dirompenti per gli organismi internazionali esistenti ed è importante quindi, che esso venga ricondotto ad un quadro di legittimazione multilaterale quanto prima possibile.

### **3. L'azione dell'Italia**

#### *3.1 La legislazione*

L'Italia ha adeguato con rapidità ed efficienza il proprio apparato legislativo per far fronte alla nuova minaccia del terrorismo internazionale. Nel fare ciò, il nostro Paese ha potuto paradossalmente giovare dell'esperienza maturata negli anni del confronto con il terrorismo interno e la mafia: un passaggio difficile e doloroso che ci obbligò ad affrontare prima di altri il nodo posto dall'esigenza di assicurare la salvaguardia della legalità democratica senza metterne in discussione i principi fondanti. Ciò spiega perché l'aggiornamento delle disposizioni del Codice Penale e, più in generale, dell'intero apparato normativo e regolamentare sia avvenuto nel nostro Paese senza dar vita ad un aspro dibattito sui confini fra efficienza repressiva e democrazia garantita: le soluzioni trovate oltre dieci anni fa hanno retto alla prova dei fatti e sono apparse ancora oggi valide. Tutto ciò ha consentito all'Italia di muoversi con maggiore rapidità e completezza di molti suoi partner, dando vita ad un impianto che potrà essere utilmente preso a modello di riferimento, in particolare in relazione all'indispensabile azione maieutica che i Paesi avanzati dovranno svolgere nei confronti di quelli del Terzo Mondo.

La Legge 438/2001 ha adottato urgenti misure per la prevenzione ed il contrasto dei reati

commessi per finalità di terrorismo internazionale e introdotto una nuova fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo internazionale. La legge contiene alcune importanti innovazioni, estendendo ai delitti con finalità di terrorismo internazionale il regime delle intercettazioni preventive e giudiziarie, nonché le norme che rendono già possibili in specifici settori (contrasto al traffico degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina, ecc.) il ritardo degli ordini di cattura, arresto, sequestro, le perquisizioni di edifici e le operazioni "sotto-copertura". Analoga estensione è prevista per quanto concerne le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale, impiegati nel settore della criminalità mafiosa ed altre gravi tipologie di reato.

La legge 431/2001 ha istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, presieduto dal Ministro dell'Economia. Esso ha compiti di coordinamento generale: può adottare le opportune decisioni, monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e, in virtù di poteri speciali, acquisire informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione anche in deroga al segreto d'ufficio. La legge ha inoltre fornito le basi per il blocco dei beni delle persone e/o di organizzazioni terroristiche, in esecuzione degli obblighi assunti nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

### *3.2 Il coordinamento operativo*

Il coordinamento operativo dell'azione contro il terrorismo internazionale è affidato in Italia ad una pluralità di comitati interministeriali, con una ricchezza di attribuzioni e qualche inevitabile sovrapposizione:

È stata creata una nuova struttura ad hoc – il già citato Comitato di Sicurezza Finanziaria (Csf), presso il Ministero dell'Economia – ed altre, già esistenti, sono state rafforzate, come il Comitato sulla Sicurezza ed Ordine Pubblico presieduto dal Ministro dell'Interno ed il Nucleo politico militare presso la Presidenza del Consiglio, il quale, nello sviluppare una competenza a tutto campo, si è particolarmente concentrato nella prevenzione della minaccia bioterroristica e nel rafforzamento della sicurezza nei trasporti, come dimostrato dalla creazione presso la stessa Presidenza del Consiglio di un apposito Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti (Cocist). Un ruolo fondamentale è inoltre svolto dalla magistratura, la quale opera in autonomia da qualsiasi coordinamento e mantiene - per il tramite del Ministero della Giustizia - un canale permanente di comunicazione con il Csf.

Per far fronte all'emergenza del dopo 11 settembre, il Ministero degli Esteri ha a infine creato il Coordinamento internazionale antiterrorismo, una struttura di missione temporanea con il compito di: a) razionalizzare l'azione condotta nei diversi fori internazionali, riconducendola ad una visione integrata; b) migliorare la comunicazione orizzontale fra le diverse branche ministeriali, sì da evitare sovrapposizioni ed equivoci; c) monitorare la corretta ed integrale applicazione da parte delle altre Amministrazioni ed Enti degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria, in stretto coordinamento con le stesse. Portato a termine tale compito, il Coordinamento è stato disciolto e la responsabilità operativa di lungo periodo riportata all'interno delle strutture ordinarie.

Il Comitato per la sicurezza finanziaria (Csf) è, dei vari Comitati interministeriali, quello dotato della maggiore autorevolezza e delle competenze operative più vaste. Esso è responsabile non solo per la piena e corretta applicazione in Italia delle disposizioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo ma, grazie alla presenza al suo interno di tutte le Amministrazioni ed Enti operanti in questo settore, svolge di fatto un'azione di coordinamento generale e

di informazione reciproca, tuttora in via di affinamento ma di indubbio rilievo. Tale valutazione nulla toglie all'importante ruolo svolto dagli altri Comitati, ma vuole semplicemente sottolineare una caratterizzazione di fatto che appare ormai consolidata.

Nell'esercizio dell'azione quotidiana di contrasto al terrorismo, che abbraccia necessariamente una pluralità di ambiti e coinvolge responsabilità disparate, appare con particolare forza l'esigenza di un quadro di riferimento unitario, che consenta di valutare le situazioni di rischio e/o delicate e di prendere con sollecitudine le necessarie decisioni operative. Una "cabina di regia", strutturata in maniera agile, che possa avvalersi del supporto delle strutture operative esistenti senza inutili appesantimenti burocratici, che abbia una composizione ridotta ed autorevole – senza possibilità di surroghe - così da facilitare l'analisi dei problemi e la definizione delle opzioni. Le sue indicazioni dovrebbero essere portate direttamente all'attenzione del Presidente del Consiglio (o di un Ministro da questi all'uopo designato) per la decisione, ed essa dovrebbe operare alle sue dirette dipendenze. Il Nucleo politico-militare, già citato, presenta una valida ossatura di una "cabina di regia" di questo tipo: per far fronte con piena efficacia ai compiti indicati, la sua composizione e le sue attribuzioni dovrebbero essere riviste, eventualmente immaginando una struttura a vari livelli, con composizioni più o meno allargate in funzione della natura tecnico-operativa, o più propriamente politico-strategica, delle sue deliberazioni.

La lotta al terrorismo internazionale è ben lungi dall'avvicinarsi alla fine dell'emergenza. La gravità stessa della minaccia ha determinato una concentrazione tanto degli sforzi operativi come dell'attenzione mediatica, rispetto alla quale sarà importante evitare la tentazione di "abbassare la guardia" se e quando la sensazione dell'imminenza del pericolo dovesse – magari temporaneamente – allentarsi. La lotta al terrorismo internazionale è destinata infatti a diventare un dato quasi strutturale dell'azione internazionale: ciò determinerà mutamenti scomodi ma indispensabili nei nostri comportamenti quotidiani e nelle nostre percezioni, ai quali sarà indispensabile far fronte senza esitazioni.

#### **4. Qualche spunto di riflessione**

La lotta al terrorismo: un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? I sostenitori di ambedue le tesi potrebbero trovare ampio materiale per giustificare le rispettive posizioni. A prima vista, colpisce la relativa lentezza con cui la comunità internazionale reagisce agli attacchi e la macchinosità del suo processo decisionale; d'altro canto, la natura stessa del fenomeno terroristico non lo rende catalogabile sulla base dei criteri che si applicano agli attori statuali. Congelare i fondi di un'organizzazione richiede controlli e procedure elaborate, mentre aprire o spostare un conto presso una banca compiacente (per non parlare delle "hawala") richiede al massimo una telefonata; modificare un regime di visti presuppone un passaggio legislativo o - nel caso di Schengen - un negoziato multilaterale non facile, mentre varcare una frontiera da clandestini è assai meno difficile, e così via. Gli esempi potrebbero continuare, ma il dato fondamentale è che non ci si deve lasciar fuorviare da questa apparente inferiorità: nel lungo periodo, la guerra contro il terrorismo sarà vinta se non cederemo alla tentazione di porre in secondo piano le regole e gli obblighi dello Stato democratico, nella speranza di conseguire risultati più immediati e/o spettacolari.

Come si è detto all'inizio, la risposta della comunità internazionale alla sfida terroristica è andata al di là delle aspettative. Sarà stato perché l'attentato alle Torri Gemelle ha determinato un salto di qualità dell'orrore che nessuno era disposto a giustificare; sarà stato perché la ri-

sposta americana non lasciava scuse né spazio ai renitenti, come dimostra l'atteggiamento magari strumentale, ma almeno formalmente cooperativo, preso da alcuni dei nemici conclamati degli Usa. Essa si è basata su di un consenso politico piuttosto che su un fondamento pattizio giuridicamente sanzionato: le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono state adottate ai sensi del Cap. VII, è vero, e sono quindi direttamente vincolanti, ma non a caso manca in relazione ad esse la previsione di sanzioni esplicite e dirette (per l'UE il caso è in parte diverso, ma qui il fondamento dell'azione sta nel riconoscimento che è la sopravvivenza stessa dei valori comuni di civiltà dell'UE ad essere chiamata in causa, per cui è assai più forte in essa la motivazione di autodifesa). Questo consenso rimarrà forte sino a quando sarà largamente determinato dall'emergenza ma, come si diceva all'inizio, esso ha nella sua globalità una delle principali cause di potenziale fragilità.

La caratterizzazione islamica del terrorismo internazionale è, almeno quantitativamente, un dato di fatto: una ulteriore deriva della crisi israelo-palestinese – per non parlare delle possibili implicazioni di lungo periodo della questione irachena - potrebbero aprire crepe difficilmente sanabili e mettere a nudo le contraddizioni che, oggi, nessuno ha interesse a sottolineare. Non è tanto importante sapere se Bin Laden sia vivo o morto (anche se sarebbe meglio che morto lo fosse), perché quel che conta è che il suo messaggio continua a raccogliere proseliti in diverse parti del mondo islamico, indipendentemente dalla caratterizzazione più o meno laica degli Stati.

C'è poi l'atteggiamento, giustificato da considerazioni di sopravvivenza politica interna, di quegli Stati che si servono più o meno cinicamente della minaccia terroristica, per invocare un deciso impegno della comunità internazionale contro estremismi, fondamentalismi, movimenti eversivi religiosi e non, che ne pongono in discussione la legittimità interna e la credibilità internazionale. La distinzione fra terrorismo e movimenti di liberazione nazionale, che già tende a rientrare in una zona grigia dagli incerti confini, si fa in questi casi ancora più confusa e non mancano le situazioni, in cui l'invocato rispetto dei principi democratici viene utilizzato per avallare la repressione di forme di opposizione violenta, che è a volte difficile ritenere automaticamente terroristiche. Gli esempi non mancano: dalla lotta contro gli integralisti algerini alle misure di polizia eccezionali in Tunisia, alla guerriglia filippina, alle situazioni di conflittualità diffusa in America Latina, è difficile negare come tutte queste forme di contrasto possano urtare la sensibilità democratica dell'Occidente, ma siano anche condizione di vita o di morte per Stati che non costituiscono forse l'*optimum* della democrazia, ma rappresentano - per citare Candide - il migliore dei mondi possibili nell'attuale contesto storico e sociale. Il tema è quello, sempiterno, del rispetto dei diritti umani come parametro assoluto dell'azione dello Stato democratico, anche in situazioni di particolare emergenza, che nessuno ha mai risolto in via teorica.

Che fare dunque? Non certo abbassare la guardia e rinunciare ma, forse, cercare di privilegiare una strategia a due direttrici; l'una, di breve periodo, di contrasto forte anche militare; l'altra, di medio-lungo periodo, volta a creare le basi di un consolidamento democratico in una con un più equilibrato sviluppo economico-sociale. La globalizzazione delle economie ha imposto un modello produttivo ed un sistema economico unico e vincente, quello delle democrazie liberali dell'Occidente, ma non ha per questo comportato l'automatica globalizzazione della democrazia, né l'accettazione non formale delle sue istituzioni e dei suoi obblighi. Pensare che la solidarietà contro il terrorismo possa automaticamente favorire la democrazia rappresentativa in Arabia Saudita o trasformare la Loja Jirga afghana in un Parlamento occidentale sarebbe pericolosamente illusorio: bisogna acconciarsi a relativizzare tale obiettivo ed a porlo in un contesto storicamente e socialmente coerente, senza per questo rinunciare a ricor-



dare come esso debba rimanere comune nel lungo periodo all'intera comunità internazionale.

L'accettazione delle differenze esistenti non deve essere assunta dall'Occidente a motivo di un affievolimento dell'impegno a tutelare i principi democratici al suo interno. L'attacco del terrorismo mira proprio a scardinare il fondamento del consenso intorno alle società democratiche; sarebbe un errore tragico se l'Occidente dovesse cadere in questa trappola. Al contrario, è proprio rafforzando la democrazia al loro interno che i Paesi occidentali potranno porsi con forza come un modello che non vuole essere direttamente impositivo (per la relativizzazione di cui sopra), ma che si pone come soluzione possibile - e secondo noi auspicabile - per la comunità internazionale nel suo insieme. Sfrondata l'impegno di dogmatismi - e del sospetto, sempre latente nel Terzo Mondo, che dietro la difesa dei valori della democrazia liberale si celino trame oscure, quanto immotivate, dell'Occidente - riusciremo forse a dare alla coalizione internazionale contro il terrorismo quella solidità nel tempo che oggi appare esposta a rischi crescenti.

Consolidare la democrazia vuol dire soprattutto creare istituzioni accettate e credibili: quello dell'*institution building* è uno dei compiti fondamentali della lotta al terrorismo. Esso coinvolge in prima battuta i Paesi più industrializzati dell'Occidente, che sono i soli in grado di fornire ad un tempo esperienza e mezzi a quanti devono ancora completare il cammino. A parole, nessuno dubita di questa priorità e le stesse Risoluzioni delle Nazioni Unite mettono decisamente l'accento su tale aspetto; nella pratica, il discorso si fa più complesso. Da un lato, l'Occidente deve evitare di dare esca alla strumentale - ma non per questo meno sentita e pericolosa - denuncia di imperialismo culturale e di "neo-colonialismo di ritorno" da parte dei Paesi in via di sviluppo. Dall'altro, deve impegnarsi concretamente a mettere a disposizione la propria *expertise*, ma soprattutto risorse economiche aggiuntive per programmi di formazione ed assistenza: *l'institution building* non è un'operazione a somma zero. Qui, i comportamenti concreti scontano la tara delle esitazioni che accompagnano ogni richiesta di aumento degli stanziamenti per l'aiuto allo sviluppo: il Ctc del Consiglio di Sicurezza ha promosso un inventario delle risorse disponibili - su cui disegnare una mappa delle priorità operative per la comunità internazionale - la cui redazione si è rivelata non facile e che lascia trasparire più di una difficoltà a mettere in campo i mezzi necessari. Il G-8 ha avviato una riflessione nello stesso senso, prevedendo la costituzione di un gruppo "G8 plus" aperto ad altri Paesi donatori al fine di migliorare l'assistenza antiterrorismo. E non v'è dubbio che, alla lunga, la coesione internazionale nella lotta al terrorismo richiederà un forte sforzo dei Paesi più ricchi per attrezzare meglio quelli più poveri, non solo e non tanto sul piano degli strumenti di polizia e giudiziari ma, più in generale, su quello del consolidamento di istituzioni credibili: uno sforzo che dovrà avere per quadro di riferimento le Nazioni Unite e che dipenderà in maniera decisiva dalla disponibilità finanziaria dell'Occidente.

Il tema riguarda da vicino l'Italia; il nostro Paese, come si è già detto, si è dotato di un armamentario operativo ed istituzionale per la lotta al terrorismo particolarmente efficace, che potrebbe servire da modello per numerosi altri Paesi; al tempo stesso, le risorse disponibili per questi temi - e per *l'institution building* in generale - restano insufficienti. Dovremo adoperarci per consolidare una posizione di alto profilo nella lotta al terrorismo, accanto agli Usa, riservandole una attenzione assai maggiore nei nostri programmi di cooperazione allo sviluppo.

## **5. Epilogo**

Questo ragionamento si conclude là dove era cominciato. Il terrorismo è un fenomeno

complesso che abbraccia gli aspetti più diversi del vivere organizzato e richiede quindi, per essere sconfitto, una strategia d'attacco globale e fortemente integrata. Trasparenza finanziaria, controllo dei flussi migratori, politica di sicurezza ed *intelligence*, ambiente, sanità, difesa, sono altrettanti aspetti della politica nazionale ma sono, al tempo stesso, elementi inscindibili di un'azione efficace contro il terrorismo internazionale. Che, proprio per questo, è destinata ad incidere per lungo tempo negli assetti delle nostre società e nei comportamenti individuali: la libertà di circolazione e di movimento, che ci siamo abituati a considerare una conquista irrinunciabile, dovrà fare i conti con la necessità di assicurare livelli di sicurezza compatibili con la difesa del massimo di libertà possibile; la lotta ai "paradisi fiscali" non assume valore solo sul piano finanziario, ma diventa un elemento fondamentale per il contrasto al terrorismo, anche a costo di qualche appesantimento nella fluidità delle transazioni finanziarie e nella capacità di movimento delle imprese a livello multinazionale; la cooperazione internazionale nei suoi diversi aspetti - politico, culturale, di cooperazione allo sviluppo - non potrà prescindere da una rivisitazione di concetti acquisiti e da uno sforzo non solo di contrasto, ma anche di comprensione assai accresciuti, e così via. Alla dimensione "orizzontale" del terrorismo, si aggiunge quella dell'estensione temporale; si illude chi pensa che questo fenomeno possa essere stroncato in maniera radicale in un futuro ravvicinato; dovremo, al contrario, imparare a convivere con esso per affrontarlo alle radici e prosciugarne nel tempo, ma in via stabile, il brodo di coltura. Bisognerà continuare a rafforzare gli strumenti operativi sul piano nazionale, ponendo l'accento in modo particolare su un loro coordinamento sempre più stretto; sarà parimenti necessario imprimere una ulteriore accelerazione alla cooperazione internazionale, i cui perni essenziali dovranno continuare ad essere per noi le Nazioni Unite e l'Unione Europea, nell'ambito della quale potremo trovare i meccanismi di tutela più efficaci, senza dimenticare gli altri contesti esistenti.

Più di ogni altra tuttavia, l'arma vincente sarà quella della convinta riaffermazione del primato della democrazia. L'attacco terroristico pone in discussione la praticabilità della democrazia, come luogo d'incontro di realtà complesse, ma dotate di pari dignità e diritti, e può essere sconfitto solo dimostrando la falsità di questo assunto, pur con tutte le relativizzazioni di cui si è parlato in questo testo. Non è un cammino facile da percorrere, perché la scorciatoia della forza rappresenta una tentazione fortissima, soprattutto in presenza di fenomeni abnormi cui non si può dare una spiegazione razionale, ma è anche l'unico possibile. Non sarà un cammino breve, questo è certo, ed anche questo è un dato che dovrà essere sempre tenuto presente. Nel perseguimento degli obiettivi di fondo il rischio maggiore cui potrebbe soggiacere l'Occidente è quello di pensare che il problema, soprattutto se non dovessero ripetersi azioni clamorose, sia in qualche modo divenuto controllabile e non richieda quindi sforzi più radicali. Quello della *complacency*, per dirla con gli inglesi, potrebbe rivelarsi un pericolo davvero mortale.

---

## 2. Il contributo dell'Unione Europea alla lotta al terrorismo internazionale: il caso delle liste di gruppi terroristi oggetto di sanzioni

*Paolo Trichilo\**

### Introduzione

L'Unione Europea ha fornito un contributo essenziale alla lotta al terrorismo internazionale dopo l'11 settembre, dimostrandosi il più prezioso alleato degli Stati Uniti in questo settore. Non solo l'UE ha definito una lista comune di organizzazioni terroristiche da sottoporre a sanzioni ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma questa coincide sostanzialmente con quella elaborata dagli Usa, creando così un fronte compatto a fronte dei gruppi terroristici attivi in tutto il mondo, siano essi legati ad al-Qaida o di altra estrazione.

I Paesi dell'Unione Europea si sono mostrati particolarmente attivi nel predisporre le necessarie misure di recepimento degli obblighi stabiliti con la Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A seguito della riunione straordinaria del 21 settembre 2001 con cui il Consiglio Europeo aveva dichiarato che la lotta al terrorismo costituisce un obiettivo prioritario per l'UE, alla fine del 2001 è stata adottata una specifica normativa - il Regolamento CE 2580/2001 e la Posizione Comune 931/2001 - attraverso cui è stato introdotto a livello europeo il sistema delle liste di individui e gruppi cui applicare misure di congelamento dei beni, nonché misure rafforzate di cooperazione giudiziaria e di polizia.

Sebbene dal punto di vista pratico dai due atti discendano conseguenze non dissimili, sul piano giuridico si tratta di decisioni che si basano su diversi presupposti. La Posizione Comune si fonda infatti sul trattato dell'Unione Europea, in particolare gli articoli 15 e 34 (cioè disposizioni sulla Politica estera e di sicurezza comune, Pesc)<sup>2</sup>, mentre il Regolamento richiama

\* Le opinioni contenute in questo articolo sono personali dell'autore e non rappresentano in alcun modo la posizione del Ministero degli Affari Esteri

<sup>2</sup> Articolo 15: Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni (omissis).

Articolo 34: 1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni. 2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può: a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica; b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta; c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione; d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio (omissis). 3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 60 (dal titolo III, relativo alla Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché 301 e 308 (Disposizioni generali e finali)<sup>3</sup>.

La Posizione Comune 931/2001 contiene un rilevante impianto definitorio, poiché essa si applica a "persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici" e cioè persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano; gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone, gruppi ed entità ad esse associate.

Essa inoltre fornisce la definizione di "atto terroristico", vale a dire un atto intenzionale che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso ad un determinato fine<sup>4</sup>. Per "gruppo terroristico" s'intende poi l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine "associazione strutturata" designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

<sup>3</sup> Articolo 60: 1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

Articolo 301: Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.

Articolo 308: Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.

<sup>4</sup> Ai fini della presente Posizione Comune per "atto terroristico" si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di: i) intimidire seriamente la popolazione; o ii) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un'organizzazione internazionale: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; f) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; g) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; h) diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; l) minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h); m) direzione di un gruppo terroristico; n) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo.

La normativa in parola specifica infine i criteri per l'inclusione nella lista dell'UE, prevedendo anche delle garanzie a tutela dei soggetti. L'elenco deve essere infatti redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulti che un'Autorità competente, vale a dire un'autorità giudiziaria ovvero un'equivalente autorità competente nel settore, ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati (come ad esempio l'apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti).

Sia alla Posizione Comune che al Regolamento in discorso sono quindi allegate liste di individui ed organizzazioni terroristiche. Tuttavia, l'elenco di cui al Regolamento riguarda solo le organizzazioni esterne all'UE, come ad esempio la Jihad islamica o Sendero Luminoso, i cui beni sono oggetto di sanzioni di carattere finanziario ed economico direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE. L'elenco di cui alla Posizione Comune contiene, oltre che ai medesimi gruppi esterni all'UE che figurano nel Regolamento, anche le organizzazioni interne, come l'Ira o l'Eta. Queste ultime sono tuttavia oggetto di una rafforzata cooperazione di polizia e giudiziaria e non di sanzioni economiche.

Malgrado il bizantinismo di questo meccanismo, resosi necessario per agire nel rispetto delle competenze comunitarie, è bene sottolineare che si tratta di strumenti di assoluto rilievo politico, elaborati autonomamente dall'UE, che hanno vocazione universale nei confronti del terrorismo internazionale, indipendentemente dalla sua matrice ideologica e dalla sua collocazione geografica.

L'impianto ora descritto complementa quello adottato per attuare la Risoluzione 1455 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che impone sanzioni - finanziarie, di divieto di ingresso e transito e di embargo di armi - contro al-Qaida ed i Talibani ed i gruppi ad essi associati. A tal fine, l'UE ha emanato un apposito Regolamento (881/2002, che peraltro si regge sui medesimi presupposti del Regolamento 2580/2001). In questa circostanza tuttavia, l'UE "si limita" a "riprodurre" l'elenco predisposto dalle Nazioni Unite per decretare l'adozione di sanzioni economiche nei confronti dei soggetti in discorso nel territorio dell'Unione.

La prima conclusione cui si può giungere è che dopo l'11 settembre è stato compiuto un significativo salto di qualità nella lotta al terrorismo, poiché se in precedenza la valutazione della natura terroristica o meno di un gruppo poteva essere oggetto di percezioni discordanti, adesso le organizzazioni che sono state, per unanime decisione, inserite nelle liste in parola risultano ufficialmente considerate terroristiche.

Una seconda conclusione cui si può giungere dall'esame comparato delle liste adottate a livello internazionale, vale a dire in ambito Onu, Usa ed UE, è il significativo grado di convergenza raggiunto dopo l'11 settembre nell'identificazione condivisa di gruppi ritenuti terroristici. E ciò malgrado le diverse procedure che in ogni ambito presiedono ai meccanismi di identificazione dei gruppi stessi. Descritta sopra la normativa comunitaria, occorre ricordare che nelle Risoluzioni dell'Onu non si rinvengono criteri utili - la 1373 non allega alcuna lista e la 1455, pur corredata da una lista, non offre alcun criterio per stabilire l'appartenenza o il collegamento con al-Qaida ed i Talibani - mentre la legislazione americana vanta due principali strumenti sanzionatori di contrasto al terrorismo.

Il primo è quello delle Foreign Terrorist Organizations (Fto's), secondo cui il Segretario di Stato, in consultazione con il Ministro della Giustizia e del Tesoro, può designare organizzazioni straniere, impegnate in attività terroristiche ai sensi della legge americana, che minacciano la sicurezza dei cittadini statunitensi ovvero la sicurezza nazionale (nei campi della dife-

sa, dell'economia e delle relazioni estere). Gli effetti giuridici della designazione – che ha validità biennale e la cui conferma chiede un atto espresso in tal senso – sono il divieto della messa a disposizione di fondi a beneficio di un gruppo incluso tra le Fto's, la mancata concessione di visti o l'espulsione dei rappresentanti di queste organizzazioni, nonché l'obbligo di congelamento dei fondi da parte delle istituzioni finanziarie Usa. Il secondo strumento è quello contenuto nell'Executive Order 13224, adottato all'indomani dell'attacco alla Torre Gemelle (aggiornando ed ampliando il precedente atto n. 13129 del 4 luglio 1999), che ha natura solo finanziaria e riguarda principalmente, ma non esclusivamente, le entità appartenenti o collegate ai Talibani e ad al-Qaida.

Verificando i gruppi che figurano nelle varie liste emerge con chiarezza la somiglianza di contenuti. L'adozione di sanzioni contro praticamente i medesimi gruppi terroristici da parte di UE ed Usa dimostra il grado di coesione della comunità internazionale nella lotta al terrorismo. Si tratta di una constatazione di notevole importanza politica che mette in secondo piano alcune letture critiche secondo cui gli Stati Uniti avrebbero agito con eccessiva rapidità, privilegiando la tempestività dell'azione rispetto alla ponderazione delle decisioni, mentre, al contrario, l'Unione Europea avrebbe posto l'accento sulle garanzie individuali a scapito dell'esigenza di colpire con immediatezza i terroristi.

Per valutare nello specifico occorre paragonare le tabelle che qui di seguito ripropongono i contenuti delle liste dell'UE e degli Usa.

### **Lista Usa delle Foreign Terrorist Organizations (Fto)**

1. Abu Nidal Organization (Ano)
2. Abu Sayyaf Group
3. Al-Aqsa Martyrs Brigade
4. Armed Islamic Group (Gia)
5. Asbat al-Ansar
6. Aum Shinrikyo
7. Basque Fatherland and Liberty (Eta)
8. Gama'a al-Islamiyya (Islamic Group)
9. Hamas (Islamic Resistance Movement)
10. Harakat ul-Mujahidin (Hum)
11. Hizballah (Party of God)
12. Islamic Movement of Uzbekistan (Imu)
13. Jaish-e-Mohammed (Jem) (Army of Mohammed)
14. al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)
15. Kahane Chai (Kach)
16. Kurdistan Workers' Party (Pkk) a.k.a. Kurdistan Freedom and Democracy Congress (Kadek)
17. Lashkar-e Tayyiba (LT) (Army of the Righteous)
18. Lashkar i Jhangvi
19. Liberation Tigers of Tamil Eelam (Ltte)
20. Mujahedin-e Khalq Organization (Mek)
21. National Liberation Army (Eln)
22. Palestinian Islamic Jihad (Pij)
23. Palestine Liberation Front (Plf)

24. Popular Front for the Liberation of Palestine (Pflp)
25. Pflp-General Command (Pflp-GC)
26. al-Qaida
27. Real Ira
28. Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc)
29. Revolutionary Nuclei (formerly Ela)
30. Revolutionary Organization 17 November
31. Revolutionary People's Liberation Army/Front (Dhkp/C)
32. Salafist Group for Call and Combat (Gspc)
33. Shining Path (Sendero Luminoso, SL)
34. United Self-Defense Forces of Colombia (Auc)
35. Communist Party of the Philippines/New People's Army (Cpp/Npa)
36. Jemaah Islamiya organization (JI)

### **Lista UE di gruppi terroristi “legati ad al-Qaida” ex Regolamento 881/2002**

Questa lista, come sopra illustrato, riproduce pedissequamente quella elaborata dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro i Talibani ed al-Qaida ai sensi della Risoluzione 1455. Essa comprende 98 gruppi, di cui ci si limita qui a menzionare gli 11 che figurano anche nella lista americana

1. al-Qaida
2. Jihad Islamica Egiziana,
3. Asbat el Ansar
4. Gruppo Islamico Armato (Gia)
5. Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento (Gspc)
6. Abu Sayyaf
7. Movimento Islamico dell'Uzbekistan
8. Jaish e Mohammed
9. Lashkar I Jhangvi
10. Jema'ah Islamiya (JI)
11. Harakat ul Mujahidin (Hum)

### **Lista UE di gruppi terroristi “internazionali” ex Regolamento 2580/2001**

1. Abu Nidal Organisation (Ano),
2. Al-Aqsa Martyr's Brigade
3. Aum Shinrikyo
4. Babbar Khalsa
5. Gama'a al-Islamiyya
6. Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terrorist wing of Hamas)
7. Holy Land Foundation for Relief and Development
8. International Sikh Youth Federation (ISYF)
9. Kahane Chai (Kach)
10. Kurdistan Workers' Party (Pkk)
11. Lashkar e Tayyaba (Let)

12. Mujahedin-e Khalq Organisation (Mek or Mko) [minus the "National Council of Resistance of Iran" (Ncri)]
13. Palestine Liberation Front (Plf)
14. Palestinian Islamic Jihad (Pij)
15. Popular Front for the Liberation of Palestine (Pflp)
16. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, (Pflp-Gc)
17. Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc)
18. Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (Dhkp/C)
19. Shining Path (SL) (Sendero Luminoso)
20. United Self-Defense Forces/Group of Colombia (Auc) (Autodefensas Unidas de Colombia)
21. New People's Army (Npa)

### **Lista UE di gruppi terroristici "interni" ex Posizione Comune 931/2001**

1. Continuity Irish Republican Army (Cira)
2. Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad (Eta) (comprendente anche Kas, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna)
3. Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo)
4. Loyalist Volunteer Force (Lvf)
5. Orange Volunteers (OV)
6. Real Ira
7. Red Hand Defenders (Rhd)
8. Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines
9. Revolutionary Organisation 17 November/Dekati Evdomi Noemvri
10. Revolutionary Popular Struggle/Epanastatikos Laikos Agonas (Ela)
11. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (Uda/Uff)

Nella lista Usa figurano 36 gruppi. Di questi, 19 appaiono nell'elenco dell'UE ex-Regolamento 2580, 11, legati al filone Talibani ed al-Qaida sono presenti nella lista UE ai sensi del Regolamento 881/2002, e 3, quelli interni all'UE, sono presenti nella lista elaborata ai sensi della Posizione Comune 931/2001. La differenza si riduce così a 3 organizzazioni: Hizballah, Ejército de Liberación Nacional (Eln) e Tigri Tamil figurano nella Fto's, ma in nessuna delle liste UE<sup>5</sup>.

Nel riconoscere il ruolo di *leadership* svolto dagli Stati Uniti nel più ampio ricorso a questi strumenti nel perseguimento della lotta al terrorismo internazionale, va nondimeno notato che il processo di "formazione e sviluppo" delle liste non opera a senso unico, dagli Usa all'UE, ma anche in senso inverso, poiché gli Stati Uniti hanno recepito regolarmente le indicazioni provenienti dall'Unione. È questo il caso dei gruppi Babbar Khalsa e Isyf che, inclusi nella lista UE il 2 maggio 2002, sono stati successivamente inseriti nell'Executive Order 13224 il 27 giugno successivo, nonché le entità terroristiche di estrazione europea (ex Posizione Comune 931/2001) attive in Spagna, Gran Bretagna e Grecia, che ove non incluse nella Fto's, figurano nell'Executive Order 13224.

<sup>5</sup> Ad una lettura più attenta risultano inoltre le seguenti difformità. Nella lista Fto's compare *Hamas* in quanto tale, mentre nell'elenco dell'UE questo soggetto è indicato limitatamente alla sua ala terroristica (Izz al Din al-Qassem). Inoltre gli Usa, a differenza dell'UE, considerano il Kadek un *alias* del Pkk ed il Partito Comunista delle Filippine un alias del Nuovo Partito del Popolo (Npa).



## **Appendice: principali documenti in materia di terrorismo**



## **Rapporto italiano ai sensi del paragrafo 6 della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001)**

### **Introduzione**

Il rapporto presentato ai sensi del paragrafo 6 della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), illustra quanto il Governo italiano ha fatto per dare puntuale applicazione alle decisioni adottate sul piano internazionale per la lotta al terrorismo, con un'azione sia di adeguamento normativo interno, sia di attuazione a livello operativo. L'Italia ha combattuto e vinto nella sua storia recente una battaglia molto dura non solo contro un terrorismo interno virulento, ma anche contro forme molto aggressive di criminalità organizzata. In questa lotta sono state affinate norme capaci di affrontare il fenomeno senza che nel contempo venissero colpite le garanzie costituzionali e di libertà del comune cittadino. Spesso quindi le misure che verranno oltre richiamate sono il frutto di una combinazione tra norme già esistenti e di nuova promulgazione. Inoltre, l'esistenza di una criminalità avente radici non solo nazionali ed avvezza all'uso di tecniche finanziarie avanzate ha stimolato il Governo italiano ad adottare una normativa che fosse in grado di colpire efficientemente, in un'ottica globale, le sue fonti finanziarie.

L'azione del Governo per il contrasto al terrorismo, in esecuzione delle linee fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vede coinvolti in uno sforzo coordinato i principali Dicasteri – Esteri, Interni, Difesa, Economia, Infrastrutture, Salute – nonché Banca d'Italia, Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed organismi preposti all'intelligence. Per far fronte in maniera adeguata alla sfida posta da questo rinnovato ed assai insidioso attentato allo Stato di Diritto ed alle libertà fondamentali, il Governo ha disposto inoltre sul piano operativo la creazione di apposite strutture di coordinamento interministeriale ed il rafforzamento di quelle già esistenti. Tali strutture interagiscono fra loro, portando ciascuna il proprio specifico apporto di competenze e concorrono congiuntamente a determinare un quadro organico di strumenti per il contrasto del terrorismo nelle sue diverse manifestazioni.

Il Nucleo Politico-Militare (Npm) della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio ed ha visto il suo ruolo e le sue attribuzioni rafforzate a seguito dell'emergenza determinata dai fatti dell'11 settembre. Ai suoi lavori partecipano rappresentanti qualificati di tutte le Amministrazioni ed Enti chiamati ad assicurare nel territorio nazionale una efficace azione di contrasto al terrorismo e di protezione della popolazione ed esso ne costituisce quindi il momento di raccordo più ampio ed onnicomprensivo. Il Npm ha in particolare coordinato l'aggiornamento e la messa a punto del piano nazionale d'azione di emergenza in caso di attacchi Nbc, con speciale attenzione per le misure adottate in seguito alla serie di attentati all'antrace. Sempre nell'ambito del Npm sono stati coordinati piani d'azione ed interventi in materia di sicurezza dei trasporti, di bioterrorismo, di rafforzamento delle attività di prevenzione e repressione affidate alle Forze dell'Ordine e di potenziamento di misure precauzionali a carattere sia civile che militare. Del pari rilevante in questo contesto appare il ruolo del "Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico", presieduto dal Ministro dell'Interno, anch'esso operante da tempo con compiti di coordinamento operativo specifico ed il cui mandato ha ricevuto ulteriore impulso.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (Csf) presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento illegale del terrorismo. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le Amministrazioni ed Enti operanti in questo campo ed è dotato di poteri particolarmente penetranti, fra cui quello di acquisire informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione anche in deroga al segreto d'ufficio. La Banca d'Italia dal canto suo, ha emanato istruzioni agli intermediari finanziari affinché vengano notificate all'Ufficio italiano cambi (Uic) transazioni sospette riconducibili a persone, enti o società collegate a qualsiasi titolo agli eventi che hanno colpito gli Usa l'11 settembre. Tale sistema ha consentito all'Italia di adottare misure di sequestro, confermate dalla magistratura, ancor prima dell'emanazione delle normative che hanno permesso di recepire pienamente sul piano interno i meccanismi sanzionatori adottati in sede Onu e UE. Come riconosciuto dal G20, i risultati raggiunti sono stati ottimi: a titolo esemplificativo, basti pensare che, all'11 dicembre 2001, il numero dei soggetti sottoposti a blocco è stato di 79, riguardanti nel dettaglio 31 conti bancari, 43 polizze assicurative e 4 fondi comuni; il totale delle somme bloccate è di 228.662,65 e \$ 298.189,11 (di cui rispettivamente 107.142,81 e \$ 298.189,11 per i conti bancari, 67.247,85 per le polizze assicurative e 54.271,98 per i fondi comuni).

Il Coordinamento per la Cooperazione Internazionale contro il Terrorismo, costituito presso il Ministero degli Affari Esteri, è, al pari del Csf, una struttura creata per meglio rispondere all'emergenza determinata dai fatti dell'11 settembre. Esso ha il compito di promuovere una trattazione unitaria ed una azione coordinata dell'Italia nei fori internazionali competenti per la lotta al terrorismo nelle sue diverse forme. Tale ruolo si esplica tanto nell'ambito delle Nazioni Unite, del G-7/G-8, dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dell'Osce, ecc. - che a livello bilaterale, attraverso opportune forme di coordinamento all'interno dell'Amministrazione degli Affari Esteri e come elemento di raccordo e di supporto nei confronti delle altre Amministrazioni ed enti coinvolti. A questa struttura è stata in particolare attribuita la funzione di Punto di Contatto Nazionale del Comitato contro il Terrorismo (Ctc) istituito dal Consiglio di Sicurezza.

L'Italia fornisce un attivo contributo nell'ambito dell'Unione Europea. Al riguardo, il Consiglio Europeo di Laeken (14-15 dicembre 2001) ha sottolineato che l'attuazione del Piano d'azione adottato dall'UE il 21 settembre scorso procede come previsto, in particolare grazie all'accordo sul mandato d'arresto europeo, alla definizione comune del reato di terrorismo, alla messa a punto di una lista di individui ed organizzazioni terroristiche, alla cooperazione tra servizi specializzati, nonché alle misure relative al congelamento dei beni adottate in conformità alla Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'Unione Europea presenterà al Ctc un rapporto circa le misure adottate a livello dei Quindici e rientranti nelle competenze dell'Unione, per cui il presente rapporto si limita all'indicazione delle misure stabilite a livello nazionale, richiamandosi al citato Rapporto per quanto attiene alle misure decise al livello dell'UE e nelle quali l'Italia si riconosce pienamente.

L'esperienza matura nella lotta al terrorismo ed il vasto apparato normativo e regolamentare messo a punto negli anni, hanno consentito all'Italia di reagire con particolare rapidità agli eventi dell'11 settembre, tanto che l'adeguamento d'urgenza della legislazione è stato completato e le procedure operative rafforzate sono già in piena applicazione. La risposta alla minaccia posta dal terrorismo richiederà uno sforzo coordinato da parte dell'intera comunità internazionale e l'Italia, avendo a mente in particolare gli impegni contenuti dalla Risoluzione 1377 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è disposta a collaborare attivamente mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e di "best practices" legislative e amministrative.

## Paragrafo operativo 1

*I (a) Quali eventuali misure sono state adottate per prevenire e reprimere il finanziamento di atti terroristici oltre a quelle elencate in risposta ai quesiti da 1, lettera (b) a 1, lettera (d)?*

La legislazione penale in vigore nell'ordinamento italiano assicura la repressione degli atti terroristici da chiunque e con qualunque mezzo commessi; le misure adottate in queste ultime settimane rafforzano il quadro esistente. In ambito europeo l'approvazione della Direttiva Comunitaria contro il riciclaggio di denaro è un rilevante passo in avanti in questo senso. Particolare importanza avrà inoltre la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del finanziamento al terrorismo (1999); per accelerare tale processo è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro, incaricato di esaminare le modifiche da apportare all'ordinamento interno.

Con Decreto Legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in Legge n. 438 del 15 dicembre 2001 (DL 374/2001), il Governo italiano ha adottato urgenti misure per contrastare il terrorismo internazionale. Il suo articolo 7, facendo riferimento all'articolo 18 della Legge 152/1975, prevede che le disposizioni della legge 575/1965 contro la Mafia, vadano applicate anche al terrorismo internazionale. Con tale provvedimento vengono estese, nei confronti di coloro che pongono in essere atti preparatori diretti a commettere reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, le misure di prevenzione riguardanti le limitazioni della libertà personale (obbligo di soggiorno, sorveglianza), le indagini patrimoniali, economiche e finanziarie allargate ai familiari, il sequestro e la confisca dei beni frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

A livello istituzionale vanno segnalate due importanti innovazioni. La prima riguarda la creazione, con Decreto Legge del 12 ottobre 2001, n. 369, convertito in Legge 14 dicembre 2001, n. 431 (DL 369/2001), del "Comitato di Sicurezza Finanziaria", presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, e comprendente i rappresentanti dei Dicasteri degli Interni, Esteri, Giustizia e Difesa, nonché di Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), all'Ufficio Italiano Cambi (Uic), Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ed Arma dei Carabinieri. L'organismo ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni (nel caso di violazioni della normativa nazionale e con particolare riferimento ai regolamenti comunitari concernenti i divieti di esportazione di beni e servizi, divieti dei voli ovvero congelamento dei capitali). Il decreto consente inoltre di evitare per il futuro l'emanazione di provvedimenti legislativi ad hoc per sanzionare comportamenti in violazione dei regolamenti comunitari, poiché le sanzioni amministrative saranno automaticamente applicabili. Il Comitato inoltre può acquisire informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, anche in deroga al segreto d'ufficio e, ove ne ravvisi la necessità, richiedere ulteriori accertamenti all'Uic ed alla Consob.

Per quanto concerne i Servizi di informazione e sicurezza, con apposito decreto del 23.10.2001, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito ad un gruppo di lavoro permanente operante presso la Segreteria Generale del Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (Cesis) – organo di raccordo dell'*intelligence* italiana – il compito di coordinare l'attività degli organismi informativi in materia di ricerca nel campo del contrasto alle attività economico-finanziarie contrarie alla sicurezza nazionale, con particolare riguardo a quelle collegate al fenomeno terroristico, con le iniziative assunte in proposito da altre Amministrazioni pubbliche. Il citato gruppo di lavoro – denominato "Comitato di coordinamento della ricerca informativa sulle attività finanziarie" – agisce in conformità agli indirizzi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

*1 (b) Quali reati e pene sono previsti nel vostro paese in relazione alle attività elencate in questo comma?*

L'esperienza maturata dal nostro Paese nella lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa fornisce un quadro piuttosto ricco di norme che contrastano questo nuovo fenomeno. Alle vecchie norme deve aggiungersi il DL 374/2001, con il quale si criminalizza il finanziamento all'attività terroristica anche internazionale. L'art. 1 ("Disposizioni in materia di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale) aggiorna l'articolo 270-bis del Codice penale e stabilisce che: "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, associazioni che si propongono atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni" e che "chiunque partecipa alle associazioni indicate è punito con la reclusione da cinque a dieci anni", precisando che "la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale". Il medesimo articolo 1 inoltre, con l'inserimento dell'art. 270-ter del Codice penale, stabilisce che chiunque fornisca "assistenza agli associati" è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La Legge 152/1975, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, riconosce agli appartenenti alla polizia giudiziaria ed alla forza pubblica il potere di procedere, nei casi di necessità ed urgenza, all'identificazione e/o perquisizione sul posto di soggetti e/o mezzi sospetti per accertare l'eventuale possesso di armi e/o di mezzi di effrazione. Tali disposizioni si applicano anche a coloro che pongano in essere atti diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato e/o ai loro istigatori, mandanti e/o finanziatori.

*1 (c) Quali sono la legislazione e le procedure vigenti per il blocco dei conti e dei beni presso le banche e le istituzioni finanziarie?*

Il Regolamento della Comunità Europea 467/2001 del 6 marzo 2001 e successive modifiche, in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1267/1999 e 1333/2000, prevede il congelamento di tutti i capitali ed altre risorse finanziarie appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo designato dal "Comitato per le Sanzioni" delle Nazioni Unite contro i Talebani. La legislazione italiana, con il Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 convertito in Legge 27 novembre 2001, n. 415 (DL 353/2001), recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione dei Talebani, stabilisce le sanzioni amministrative in violazione del Regolamento comunitario 467/2001, recepisce le liste dei nomi assoggettati a tali disposizioni e successivi aggiornamenti, nonché introduce delle ipotesi di reato riconducibili agli articoli 247 e 250 del Codice Penale. Dette fattispecie, riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato, concernono rispettivamente il favoreggiamento bellico ed il commercio con il nemico.

Il DL 369/2001, all'art. 2 stabilisce che sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, e di quelli recanti il congelamento di capitali o altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione Europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Va anche ricordato che esistono strumenti di natura amministrativa che facilitano l'applicazione delle misure di congelamento di fondi previste dalle fonti normative internazionali (Risoluzioni Onu, Regolamenti della Commissione Europea) e, come già detto, dal DL 353/2001, convertito in legge n 415/2001. In particolare, la Banca d'Italia ha emanato istruzioni agli intermediari finanziari affinché vengano segnalate all'Ufficio Italiano Cambi transazioni sospette riconducibili a persone,

enti o società collegate a qualsiasi titolo agli eventi che hanno colpito gli Usa l'11 settembre u.s., richiamando i Regolamenti CE 467 e 1354 del 2001, nonché la lista predisposta dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria.

Inoltre, l'Uic, quale Financial Intelligence Unit (Fiu) italiana, considerato che la necessità di avviare attività di contrasto al terrorismo internazionale anche sul piano finanziario ha comportato il coinvolgimento delle banche e degli intermediari finanziari e che i compiti di collaborazione attiva sono stati significativamente ampliati, nonché ritenuta la necessità di formulare indicazioni per rendere più efficiente il sistema di segnalazione all'Uic e la successiva attività di approfondimento finanziario, ha fornito specifiche istruzioni alle banche ed agli intermediari finanziari con proprio provvedimento del 9.11.2001. In particolare, ha invitato le banche e gli intermediari a: 1) comunicare le misure di congelamento applicate; 2) segnalare le operazioni e i rapporti che, in base alle informazioni disponibili, siano riconducibili a soggetti compresi nelle liste diffuse dallo stesso Uic, anche mediante pubblicazione sul sito Internet ([www.uic.it/liste/terrorismo.htm](http://www.uic.it/liste/terrorismo.htm)); 3) segnalare tempestivamente all'Uic operazioni e rapporti riconducibili ad attività di finanziamento al terrorismo, onde consentire l'eventuale sospensione delle stesse.

Ad ulteriore integrazione, si informa che, all'11 dicembre 2001, il numero dei soggetti sottoposti a congelamento è stato di 79, riguardanti nel dettaglio 31 conti bancari, 43 polizze assicurative e 4 fondi comuni; il totale delle somme congelate totale è di 228.662,65 e \$ 298.189,11 (di cui rispettivamente 107.142,81 e \$ 298.189,11 per i conti bancari, 67.247,85 per le polizze assicurative ed 54.271,98 per i fondi comuni).

*1 (d) Quali sono le misure in essere per vietare le attività enumerate in questo comma?*

Con il DL 353/2001, è previsto il congelamento dei trasferimenti di denaro a favore di persone indicate nella lista allegata al Regolamento 467 e successive modifiche.

Rilievo assume anche la legge 197/1991, così come modificata dal decreto legislativo 153/1997, che in conformità agli standard internazionali antiriciclaggio (in particolare, 40 Raccomandazioni del Gafi, Direttiva dell'Unione Europea 308/1991, Decisione del Consiglio Europeo del 17.10.2000 in materia di scambio di informazioni tra Fiu), stabilisce misure per il monitoraggio del sistema bancario e finanziario a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio (identificazione del cliente, registrazione delle operazioni superiori a 20 milioni di Lire e dei rapporti continuativi, segnalazione di operazioni sospette). Le stesse misure vengono ora applicate a fini di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo in quanto quest'ultimo, così come disciplinato dalla nuova fattispecie penale di cui al d.l. 374/2001, rientra nel novero dei delitti dolosi presupposto del reato di riciclaggio.

## **Paragrafo operativo 2**

*2 (a) Quali norme o altri provvedimenti sono stati posti in essere per dare efficacia a questo comma? In particolare, quali fattispecie di reato vietano nel vostro paese (i) il reclutamento in gruppi terroristici e (ii) la fornitura di armi ai terroristi? Quali altri provvedimenti contribuiscono a contrastare tali attività?*

Come anche sopra esposto, il DL 374/2001 attribuisce rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici. In particolare, esso estende l'applicabilità del regime delle intercettazioni giudiziarie, nonché delle perquisizioni di edifici o blocchi di edifici alle ipotesi di delitto per finalità di terrorismo internazionale (art. 3); introduce una disciplina ad hoc

che consente le cosiddette operazioni sotto copertura, nonché il ritardo degli atti di cattura, arresto e sequestro nell'ambito in parola (art. 4); estende alle indagini per il contrasto del terrorismo la possibilità di effettuare intercettazioni preventive (art. 5) ed intercettazioni di comunicazioni tra presenti per ricerche di latitanti (art. 6).

In ordine alla problematica del reclutamento di militanti da addestrare e poi inviare nei luoghi di combattimento, va segnalato che la nuova normativa, nel configurare le nuove fattispecie, apre nuovi spazi di intervento. Tuttavia, va ricordato che già nell'aprile scorso per contrastare tale fenomeno, ed ancora in assenza di una specifica previsione, venne utilizzata, in un caso, la legge 210/1995 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Relativamente alla prevenzione della fornitura di armi ad appartenenti ad associazioni con finalità di terrorismo si rappresenta che la legislazione italiana prevede già strumenti idonei per realizzare un efficace controllo sulla circolazione delle armi (leggi 895/67, 110/75, 185/90), attraverso un rigoroso regime di autorizzazioni alle importazioni ed esportazioni, registrazione delle imprese e dei dati, accertamenti personali preventivi, prevedendo anche elevate sanzioni penali. L'Italia, inoltre, come Stato membro della Unione Europea, segue i restrittivi criteri della Direttiva 477/91 in materia di acquisizione e detenzione di armi, e del Codice Europeo di condotta del 1998, per l'esportazione di documenti. A quest'ultimo riguardo, va notato che il sopracitato DL 374/2001 (art. 1, comma 2) integra l'elenco delle "armi da guerra" di cui proprio alla Legge 110/1975, includendovi anche gli "aggressivi biologici e radioattivi".

Al riguardo, va anche rappresentato che l'art. 22 della Legge 93/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il delitto di "organizzazione di traffico di rifiuti", prevedendo, per i rifiuti ad alta radioattività, la pena da tre ad otto anni di reclusione. L'applicazione della norma risulta particolarmente utile per contrastare ogni trasferimento di materiale radioattivo non espressamente classificabile come aggressivo.

Su un piano fattuale e preventivo riveste particolare importanza la collaborazione internazionale e lo scambio informativo con i collegati organismi esteri che si sviluppa sia nelle sedi a ciò deputate sia, in costanza di casi concreti ed urgenti su base informale.

In questo quadro un'ottima esperienza si è tratta dalla attività di scambio informativo esercitata attraverso il circuito del Police Working Group on Terrorism, del quale fanno parte diciassette Paesi (i quindici dell'Unione Europea più Svizzera e Norvegia) che consente una immediata trasmissione delle informazioni tra gli organismi antiterrorismo specializzati. In ordine alle altre misure che contribuiscono a combattere il fenomeno, occorre richiamare lo scambio delle informazioni in ambito internazionale. Vengono impiegati, in questa ottica, il canale dell'Europol, secondo i compiti recentemente assegnati a tale organismo anche nella lotta al terrorismo, nonché, per i Paesi terzi, il servizio Interpol. Particolare rilievo va attribuito ai lavori del gruppo terrorismo del terzo Pilastro dell'Unione Europea, per l'elaborazione di progetti comuni nonché la partecipazione a gruppi misti tra Paesi europei e del bacino del Mediterraneo (Euromed, Formed).

*2 (b) Quali altre iniziative sono state prese per impedire atti terroristici? In particolare, quali sono i meccanismi di allertamento rapido che consentono scambi di informazioni con altri Stati?"*

Come sopra illustrato, il recente DL 369/2001 in materia di "misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale", ha arricchito lo scenario delle Istituzioni preposte a contrastare il fenomeno del terrorismo, costituito finora dalle Forze di Polizia e dai Servizi di Informazione e Sicurezza (Sisde e Sismi).



Con tale provvedimento, infatti, anche sulla scorta della “dichiarazione” adottata il 6 ottobre 2001 nella riunione dei Ministri finanziari dei sette Paesi più industrializzati, è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “Comitato di Sicurezza Finanziaria”, che con propria delibera, d’intesa con la Banca d’Italia, ha il compito di individuare gli ulteriori dati e informazioni “acquisiti in base alla vigente normativa sull’antiriciclaggio, sull’usura e sugli intermediari finanziari” che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere ai fini delle indagini e degli accertamenti che si rendono necessari.

Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell’attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.1 della Legge 801/1977. Il Comitato, inoltre, stabilisce i collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.

A livello operativo va menzionato il rafforzamento delle attività di prevenzione affidato alle Forze dell’Ordine, nonché l’attuazione di misure precauzionali a carattere sia civile che militare. Il Governo ha approvato un “Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze Armate nelle attività di sorveglianza e controllo di obiettivi sensibili”; il concorso del personale militare comporta l’utilizzazione di oltre 4.000 unità impiegate per la sorveglianza di oltre 150 obiettivi militari ed infrastrutture civili considerate a rischio (caserme, centri di trasmissione e comunicazione, servizi di pubblica utilità, strutture portuali, aeroportuali e ferroviarie). Sono state inoltre implementate diverse misure d’allarme, indicate nel Sistema precauzionale nazionale, relative all’intensificazione delle attività di *intelligence* sul piano militare, la protezione, in forma discreta, di installazioni e forze, l’attuazione dei piani per la protezione di installazioni militari e forze, la protezione delle informazioni militari, l’attuazione della protezione del Governo ed i preparativi per l’attivazione delle organizzazioni nazionali di Difesa Civile.

Al fine della prevenzione di atti terroristici, particolare rilievo assumono anche i piani d’azione sviluppati nell’ambito dei cruciali settori delle infrastrutture e trasporti, nonché in quello sanitario. Quanto ai provvedimenti adottati nel primo ambito, nel settore dei trasporti aerei, in coordinamento con il Nucleo politico militare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla revisione critica del quadro normativo regolante le attività propedeutiche al volo dei vettori commerciali, e le nuove procedure ad integrazione o variante di quelle in vigore sono state acquisite come programma nazionale di sicurezza sugli aeroporti e sui trasporti aerei. In concreto, si sono assunte diverse misure volte a rafforzare la sicurezza degli aeroporti italiani e la prevenzione di atti terroristici che di seguito si elencano: “Normativa sul Programma Nazionale di Sicurezza; “Controlli di sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli a mano”; “Controlli di sicurezza dei bagagli da stiva”; “Misure di sicurezza per potenziali esposizioni a rischio e per voli sensibili”; “Controlli di sicurezza diplomatici, casi speciali, membri di equipaggio e personale aeroportuale”; “Controlli di sicurezza degli aeromobili”. Si sta inoltre procedendo ad un programma di visite ispettive sugli aeroporti minori per focalizzare gli interventi rivolti a disciplinare le condizioni di sicurezza e per l’adozione, ove necessario, di restrizioni di natura operativa.

Nel settore dei trasporti ferroviari, è stata rafforzata la sorveglianza ad hoc delle reti nei punti ritenuti più sensibili ed è stato allertato il personale, con particolare riguardo a quello d’esercizio, per il divieto di accesso di estranei nella cabina di guida, per la chiusura dei ripostigli ed altri vani al di fuori della loro normale utilizzazione, per il controllo delle apparecchiature installate negli scompartimenti, per l’accertamento dell’identità del personale di macchina e del personale di bordo, per la segnalazione alla Polizia Ferroviaria di eventuali furti o smarrimenti di documenti e/o divise, di

bagagli o oggetti lasciati incustoditi, di persone estranee negli impianti, nei locali di servizio, in aree riservate. Nel settore dei trasporti terrestri sono state adottate misure tendenti ad assicurare la salvaguardia dei “punti sensibili” quali gallerie, viadotti ed impianti fissi, mentre in quello dei trasporti marittimi, provvedimenti sono stati assunti per intensificare le misure di sicurezza nelle principali installazioni portuali e nei “punti sensibili” quanto agli accessi e alla identificazione dei passeggeri. È stato inoltre costituito un Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del Piano di sicurezza dei porti.

Quanto ai provvedimenti nel settore della salute pubblica, per fronteggiare le conseguenze di un eventuale impiego deliberato di aggressivi biologici o chimici è stato costituito un Gruppo di lavoro interdisciplinare. È stato altresì elaborato e diffuso un Piano per la risposta rapida ed efficace a situazioni che possono determinare grave rischio per la salute, che prevede l’attivazione da parte delle singole Regioni di unità di crisi e l’individuazione di centri e strutture sanitarie per costituire una rete assistenziale omogenea su tutto il territorio nazionale. È stato attivato, fra l’altro, un sistema per la segnalazione di eventi inattesi che potrebbero configurare rischio biologico, chimico-tossicologico e fisico ed un preciso protocollo per l’effettuazione di test rapidi su materiale sospetto. Infine, tutti gli Uffici competenti in materia di profilassi internazionale su persone, merci e flussi migratori (intesa come l’insieme delle attività e degli interventi messi in atto su persone, beni e mezzi che attraversano il confine nazionale al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e del singolo dall’esposizione a fattori di rischio biologici o chimici o fisici), sono stati invitati ad intensificare la vigilanza relativamente a detti compiti.

Per assicurare la massima trasparenza e la massima informazione ai cittadini, è stato attivato un numero verde, cui possono telefonare cittadini e operatori sanitari. Esso opera su due versanti: da un lato, offre alla popolazione rassicurazioni e informazioni corrette, dall’altro registra le segnalazioni degli operatori, ne valuta la qualità e le smista alle strutture competenti. Va anche segnalato che a fini informativi, è stata inviata alle Regioni, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Associazioni di categoria dei medici, nonché ai Ministeri competenti la documentazione relativa alle caratteristiche di agenti biologici e chimici che potrebbero essere impiegati a scopo terroristico, insieme alle misure di profilassi e contenimento e all’elenco di presidi farmacologici utili. È stato infine definito un protocollo per la gestione di materiali sospetti per possibile contaminazione da spore di *B. anthracis*, in cui sono stati indicati i materiali da considerare sospetti, le procedure per l’allerta, le modalità di prelievo e trasporto, il trattamento per l’inattivazione del probabile contaminante.

*2(c) Quali sono le norme o le procedure in vigore per negare rifugio ai terroristi, quali ad esempio le leggi che vietano l’ingresso o prevedono l’espulsione delle categorie di individui di cui al presente comma?*

Relativamente alle norme tese ad assicurare l’allontanamento di persone sospettate di appartenere ad associazioni terroristiche si evidenzia che l’art.13 del Decreto legislativo 286/1998, consente al Ministro dell’Interno italiano di disporre l’espulsione di persone che risultino pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, condizione nella quale rientrano senz’altro i presunti appartenenti ai predetti sodalizi criminali.

L’Italia inoltre, in quanto parte della Convenzione di Schengen, ratificata con Legge 388/1993, effettua per ogni visto richiesto un controllo del nominativo sul relativo Sistema Informativo (Sis) e, per cittadini di Paesi sensibili, controlli di sicurezza anche in consultazione con gli altri Stati membri. Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della citata Legge di ratifica “per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione

delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.”.

Dopo l'11 settembre l'Italia ha adottato autonomamente un atteggiamento di maggiore cautela nel consentire l'ingresso di stranieri nel proprio territorio, in particolare attraverso l'adozione di misure più stringenti, ma anche in una rinnovata attenzione a tematiche quali la lotta all'immigrazione clandestina e il ruolo degli stranieri nel nostro Paese. L'iniziativa in questione si è mossa su quattro specifici settori.

Nel settore dei Visti, l'Italia ha promosso in seno all'Unione Europea un'iniziativa volta ad approfondire le modalità di un più efficace contributo alla lotta contro il terrorismo sul piano dei controlli prima dell'ingresso nel territorio Schengen. Da parte italiana è stato chiesto l'impegno a dare un rinnovato impulso alla collaborazione consolare, attraverso un maggiore coordinamento e uno scambio di informazioni omogeneo e strutturato fra tutte le sedi, a cominciare da quelle più sensibili. Inoltre, il 6 e 7 dicembre 2001 sono stati convocati al Ministero degli Esteri 27 Ambasciatori d'Italia delle sedi più sensibili per una approfondita revisione dei criteri e delle procedure di ammissione degli stranieri in Italia.

Gli Accordi di riammissione, stabiliscono le modalità e le procedure per l'identificazione e la restituzione dei clandestini ai paesi di provenienza e sono quindi un utile strumento di contrasto dell'immigrazione clandestina. L'Italia, già da anni impegnata nella realizzazione di un'ampia rete di intese di questo tipo, intende rafforzare la sua azione negoziale in questo senso. Identificare e respingere coloro i quali cercano di fare ingresso nel nostro Paese in maniera illegale, diventa in questo momento una precisa esigenza di sicurezza. Allo stato attuale, sono in vigore 19 accordi di riammissione conclusi dall'Italia (Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Fyrom, Grecia, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Tunisia) mentre altri 5, già firmati, sono in attesa di completare l'iter di ratifica (Algeria, Georgia, Marocco, Nigeria, Sri Lanka). È importante sottolineare che l'azione negoziale dell'Italia si dirige non solo verso i paesi limitrofi, ma anche verso paesi più lontani, soprattutto dell'Asia Centrale, da dove si prevede che in futuro avranno origine i flussi migratori più consistenti, la cui ampiezza non è priva di rischi sul piano del terrorismo. In particolare, sono stati presi contatti per la conclusione di Accordi con Pakistan, Bangladesh, Iran, India.

Il Disegno di Legge di riforma del Testo Unico sull'immigrazione, attualmente in discussione al Parlamento, ha introdotto una serie di novità, volte a favorire la lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina. In primo luogo, esso stabilisce che lo straniero da espellere sia di regola accompagnato effettivamente alla frontiera (e non gli sia più semplicemente intimato di lasciare il territorio nazionale). Viene inoltre raddoppiato (da 30 a 60 giorni) il periodo di tempo durante il quale lo straniero in posizione irregolare può essere trattenuto in un Centro di accoglienza temporanea ai fini dell'identificazione (presupposto indispensabile per il rimpatrio). Esso inoltre rafforza sensibilmente le misure di carattere penale nei confronti sia dei clandestini recidivi nella violazione delle leggi in materia di immigrazione, sia di chiunque favorisca in qualsiasi modo l'ingresso di stranieri in Italia in condizioni di illegalità.

Il Diritto d'Asilo è regolato in Italia dall'art. 1 della legge 39/1990 e da alcune disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione. Secondo tali norme, la concessione dello status di rifugiato politico spetta ad un organo ad hoc, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che esamina tutte le domande d'asilo e decide se accordare o meno tale beneficio. Anche questa

materia è stata oggetto di revisione da parte del sopra citato Disegno di Legge di riforma della normativa sull'immigrazione, in particolare affrontando il problema delle domande d'asilo strumentali, presentate al solo scopo di sfuggire all'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Al riguardo, viene previsto che, qualora la richiesta provenga da alcune categorie di persone giudicate maggiormente a rischio, sia adottata una procedura semplificata ed in attesa dell'esame del caso i richiedenti siano trattenuti nei Centri di accoglienza temporanea.

*2 (d) Quali sono le norme o le procedure in vigore per impedire che i terroristi organizzino nei rispettivi territori azioni terroristiche contro altri Stati o cittadini a partire dal vostro territorio?*

La nuova disciplina varata con l'introduzione nel Codice Penale dell'articolo 270-bis, copre tutte le ipotesi individuate in questo sotto paragrafo, prevedendo la nuova figura dell'associazione di terrorismo con finalità internazionale; inoltre, l'articolo 270-ter del Codice Penale prevede la fattispecie della punibilità dell'assistenza agli associati con pene di reclusione fino a 4 anni.

Nell'ambito della nuova normativa, di sicuro rilievo sotto il profilo preventivo è la possibilità, nel corso delle indagini per reati di terrorismo, di operare sotto copertura sotto controllo giudiziario. Anche la facoltà di effettuare intercettazioni preventive, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e per un tempo congruo, fornisce uno strumento di conoscenza dell'ambiente potenzialmente aggressivo della sicurezza interna e internazionale. Lo spostamento della competenza territoriale per i delitti relativi alla criminalità terroristica a favore della Procura del capoluogo del Distretto giudiziario va nella direzione della razionalizzazione dell'intervento giudiziario. In Italia sono attualmente in corso indagini per reati di terrorismo internazionale a Roma in relazione alla strage dell'11 settembre a New York, per cui è competente anche l'Autorità giudiziaria italiana essendo nel fatto stati coinvolti cittadini italiani. Vi sono inoltre diverse indagini preliminari nei confronti di cittadini di nazionalità algerina sospettati di appartenere ad organizzazioni collegate ad al-Qaida come ampiamente divulgato dai mezzi d'informazione.

Per completezza d'informazione, oltre le nuove norme è il caso di ricordare una serie di disposizioni contenute nel Codice Penale. L'articolo 110 prevede la responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato e, quindi, consente anche di incriminare il finanziamento di singoli atti terroristici. L'articolo 240, 1° comma, consente la confisca dei mezzi di finanziamento. L'illecita costituzione e partecipazione in associazioni aventi carattere internazionale è punita, rispettivamente, in base agli articoli 273 e 274. Altre fattispecie, quali l'attentato con finalità terroristiche, la devastazione, il saccheggio e la strage e l'attentato contro Organi costituzionali o assemblee regionali sono previste negli articoli 280, 285 e 289. L'articolo 289-bis stabilisce la pena per il sequestro di persona a scopo terroristico; l'articolo 294 riguarda l'ipotesi di attentati contro i diritti politici del cittadino; l'articolo 306 punisce la formazione e la partecipazione a banda armata ed infine l'articolo 312 sancisce l'espulsione dello straniero condannato per i predetti delitti.

*2(e) Quali misure sono state prese per classificare gli atti terroristici come reati gravi e garantire che le relative pene ne rispecchino la gravità?*

Il più volte citato Decreto Legge 374/2001 prevede che "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia" tali associazioni è punito con la reclusione da 7 a 15 anni; "chiunque partecipa" alle associazioni con finalità di terrorismo internazionale è punito con la reclusione da 5 a 10 anni; "chiunque, fuori dei casi di concorso di reato o favoreggiamento, dà rifugio, ospitalità, mezzi di trasporto o mezzi di comunicazione ... è punito con la reclusione fino a 4 anni", con aumento di pena qualora l'assistenza venga fornita continuativamente. Tutti gli atti commessi per finalità di terrorismo sono considerati gravi sia per la pena prevista dalle norme generali che in relazione alla

competenza del giudice (Corte di Assise). Tale gravità è riflessa nella esecuzione della pena per la limitazione dei benefici penitenziari e modalità di esecuzione in strutture carcerarie di sicurezza.

Il Decreto Legge in parola ha tra l'altro aggiornato l'art.270-bis del Codice Penale, rafforzando ulteriormente un sistema di repressione normativa già pienamente funzionante. Tra le norme tuttora vigenti per contrastare il terrorismo interno, meritano menzione, nell'ambito del Codice Penale, quelle di cui all'art. 270, che punisce la costituzione di associazioni sovversive, ed all'art. 270-bis che prevede l'associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico nonché gli articoli 285 e 286 in tema di devastazione, strage, saccheggio, guerra civile, l'art. 306 in tema di banda armata, l'art. 280 che punisce l'attentato per finalità di terrorismo e di eversione, l'art. 289-bis in materia di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, al fine della prevenzione potranno essere utilizzati gli strumenti, già operativi dalla fine degli anni '70, previsti dalla legislazione a tutela dell'ordine pubblico e contro l'eversione dell'ordine democratico, oggi applicabili in virtù del DL 374/2001 anche ai reati commessi per finalità di terrorismo internazionale. In particolare si tratta delle seguenti misure: perquisizioni di polizia per il rinvenimento di armi ed esplosivi al di fuori dei presupposti e dell'intervento dell'Autorità giudiziaria (art. 4 legge 152/1975); sequestro e confisca dell'immobile in cui siano state rinvenute le armi (art. 5 legge 533/1977); fermo di persona che rifiuti di fornire le generalità o priva di documenti (art. 11 legge 191/1978); comunicazione obbligatoria della cessione della proprietà o del godimento od uso di un immobile (art. 12 stessa legge).

Si aggiunga a ciò che nell'ordinamento italiano si è scelta la tecnica normativa della previsione di circostanze aggravanti, in modo che si può procedere, oltre che con i singoli reati speciali in materia, anche con la contestazione della finalità del terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico per reati comuni che risulteranno appunto aggravati dall'aver agito per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, come precisato dall'articolo 1 della legge 15/1980. Nonostante ciò è noto che molti terroristi italiani erano o sono, nonostante le definitive condanne, in regime di parziale libertà. Il fatto si giustifica con un'altra importante scelta di politica criminale fatta dal nostro Paese negli anni del terrorismo: riconoscere forti diminuzioni di pena a coloro che si fossero dissociati dalle organizzazioni terroristiche ed avessero collaborato in modo decisivo alle indagini, tanto che la strada della collaborazione e del pentitismo ha fornito un contributo fondamentale per la sconfitta del terrorismo nazionale.

L'efficacia di tali attività è comprovata dai positivi risultati di indagini giudiziarie svolte nel ventennio di terrorismo che ha caratterizzato la vita italiana, anche per indagini a carico di organizzazioni terroristiche internazionali che hanno colpito obiettivi appartenenti a Stati esteri. Si pensi, ad esempio, all'attentato contro l'Ambasciata americana in Italia ad opera della organizzazione terroristica denominata "Armata Rossa Giapponese". Il relativo processo, concluso con la condanna definitiva di numerosi partecipi alla predetta organizzazione, è un esemplare caso di idoneità della normativa italiana già vigente a reprimere fatti di terrorismo internazionale. Concreti esempi di condanne ottenute e di sentenze eseguite nei confronti del terrorismo endogeno sono ad esempio quelle nei confronti delle "Brigate Rosse", i cui adepti ed associati sono stati condannati nell'ambito dei numerosi processi celebrati per l'omicidio dell'allora Presidente del Consiglio, Aldo Moro, e per la strage della sua scorta. Non inganni la circostanza dell'eventuale stato di libertà o semilibertà di taluno dei condannati, poiché il fenomeno si spiega con il particolare regime penitenziario per coloro che hanno fattivamente collaborato alle indagini, un dato, questo, che ha consentito la sconfitta definitiva del terrorismo. Altri esempi sono costituiti dai processi a carico della banda armata denominata "Prima Linea", ed ancora per le organizzazioni terroristiche che portarono a segno gli omicidi di alcune personalità italiane (Ruffilli, Conti, Tarantelli).

2 (f) *Quali procedure e meccanismi esistono per assistere gli altri Stati?*

L'Italia è già parte di numerose Convenzioni in materia. Se ne segnalano qui di seguito alcune, distinte per organismo internazionale o Stato depositario.

**Onu**

Convenzione internazionale contro la presa degli ostaggi del 17.12.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 26.11.1985, n. 718

Convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che fruiscono di una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici del 14.12.1973 resa esecutiva in Italia con Legge 8.7.1977, n. 483.

**Unione Europea**

L'Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri della Comunità, pur essendo stata ratificata dall'Italia con Legge 26 novembre 1985, n. 720, non è ancora entrata in vigore sul piano internazionale.

Trattato sull'Unione Europea, Maastricht 7.2.1992, reso esecutivo in Italia con Legge 3.11.1992, n. 454, i cui articoli 29 (K.1) e 31 (K.3) prevedono una cooperazione sia a livello di polizia, sia a livello giudiziario.

Regolamento della Comunità Europea n. 467/2001 e successive modifiche emanato in esecuzione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 1267 (1999) e 1333 (2000) che vietano l'esportazione di talune merci e servizi in Afganistan. Gli aspetti sanzionatori di detto Regolamento demandati dalla Commissione agli Stati membri sono stati resi esecutivi in Italia con Decreto legge 28 settembre 2001, n. 353.

**Consiglio d'Europa**

Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 e relativi Protocolli aggiuntivi, resa esecutiva in Italia con Legge n. 300 del 30.1.1963

Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, del 20.4.1959 resa esecutiva in Italia con Legge n. 215 del 23.2.1961

Convenzione relativa al riciclaggio, alla ricerca, al sequestro e alla confisca dei proventi da reato, dell'8.11.1990, resa esecutiva in Italia con Legge n. 328 del 9.8.1993 (l'articolo 6 di detta Convenzione individua le ipotesi di reato (tra cui il terrorismo) per le quali si possa procedere alla confisca dei proventi).

Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27.1.1977, resa esecutiva in Italia con Legge n. 719 del 26.11.1985

**Icao**

Convenzione relativa alle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili del 14.9.1963 resa esecutiva in Italia con Legge 11.6.1967, n. 468

Protocollo di Montreal sulla repressione degli atti di violenza negli aeroporti che servono l'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione del 23.9.1971 sulla repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 24.2.1988 resa esecutiva in Italia con Legge 30.11.1989, n. 394

Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento dell'1.3.1991. L'Atto reso esecutivo con Legge 407 del 20.12.2000 non è ancora in vigore per l'Italia poiché non è stato ancora emanato il provvedimento interno, previsto ai sensi dell'articolo 4 della Legge sopra menzionata, per l'applicazione dell'articolo IV della Convenzione stessa.

### **Imo**

Convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione del 10.3.1988 resa esecutiva in Italia con Legge 28.12.1989, n. 422.

Protocollo per la repressione dei reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale del 10.3.1988 resa in esecutiva in Italia con Legge 422/1989.

### **Aiea**

Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, adottata a Vienna il 3 marzo 1980 e resa esecutiva in Italia con Legge 7 agosto 1982, n. 704.

### **Usa**

Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile internazionale del 23.9.1971 resa esecutiva in Italia con Legge 22.10.1973, n. 906.

Convenzione internazionale per evitare il sequestro illecito di aeromobili del 16.12.1970, resa esecutiva in Italia con Legge 906/1973.

*2 (g) In che modo i controlli alla frontiera effettuati nel vostro Paese prevengono i movimenti di terroristi? In che modo le procedure per il rilascio di documenti di identità e di viaggio contribuiscono al medesimo obiettivo? Quali misure esistono per impedirne la falsificazione, ecc.?*

L'attività di controllo delle frontiere aeree, marittime e terrestri viene attuata dalle forze di polizia specializzate. Tale attività viene costantemente corroborata dal flusso informativo internazionale attuato attraverso i canali sopra citati e con il contributo di elementi specializzati nella lotta al terrorismo. Di particolare rilievo appare l'applicazione della vigente normativa Schengen, nonché l'utilizzo delle norme nazionali in tema di violazioni transfrontaliere (Rubrica di Frontiera). I controlli sulle persone sospette possono comunque essere eseguiti sul territorio nazionale da qualsiasi operatore di polizia, anche su strada, mediante l'utilizzo di terminali installati a bordo degli autoveicoli collegati direttamente in via telematica con la banca dati integrata delle forze di polizia. Tale sistema (Sdi – Sistema di Indagine) consente di conoscere in tempo reale se un determinato soggetto è ricercato, ha precedenti penali, è sottoposto ad osservazione, è stato controllato con persone vicine ad ambienti eversivi o terroristici. Efficaci controlli possono essere effettuati inoltre su documenti, autoveicoli, armi e banconote.

Su un piano investigativo viene posta particolare attenzione alla falsificazione dei documenti di identità e di quelli che autorizzano il soggiorno nel territorio nazionale, settore nel quale sono state avviate indagini volte a smantellare i canali di approvvigionamento. Una particolare attenzione è stata prestata al rischio di contraffazione dei documenti di ingresso e di soggiorno, sia prevedendo per gli stessi ulteriori caratteristiche che ne rendano più difficile la riproduzione, sia introducendo una fattispecie criminosa ad hoc che sanzioni tale attività.

### **Paragrafo Operativo 3**

*3 (a) Quali iniziative sono state adottate per intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative nei settori indicati in questo comma?*

Oltre all'utilizzo dei canali internazionali indicati precedentemente, vengono spesso effettuati incontri di tipo bilaterale, finalizzati ad uno scambio di reciproche esperienze e conoscenze operative, nonché di informazioni relative a singole attività di indagine.

Alla luce della nuova minaccia si è avvertita, in maniera più che mai impellente, la necessità di costituire un sistema di cooperazione snello, rapido ed efficace, che coinvolga tutte le articolazioni che nei

vari Paesi sono preposte alle attività di prevenzione e repressione. In tale quadro l'Italia ha aderito alla speciale Task Force, istituita presso Europol, articolata su quattro settori dedicati a raccolta e diffusione delle informazioni/intelligence, analisi operativa, attività operativa, analisi strategica. Tale organismo, nella fase iniziale, è destinato ad interessarsi essenzialmente degli attentati dell'11 settembre, ma, progressivamente, estenderà la propria competenza al terrorismo come fenomeno in generale.

Nell'ambito del G8, i Ministri hanno adottato un Piano d'Azione contro il terrorismo, che è stato messo a punto congiuntamente dai Gruppi di lavoro contro il crimine organizzato (Gruppo di Lione) e contro il terrorismo (Gruppo di Roma). Il Piano definisce nel dettaglio numerose iniziative volte ad intensificare lo scambio di informazioni, a livello di attività di contrasto e di cooperazione giudiziaria, nei diversi settori contemplati: connessioni fra narcotraffico e terrorismo e fra traffico illecito d'armi e terrorismo, minacce terroristiche high-tech e non convenzionali (Cbrn, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari), sicurezza aerea. Ove necessario, sono previsti appositi seminari di approfondimento (come nel caso delle minacce non convenzionali, della contraffazione dei documenti di viaggio e delle connessioni fra traffico di persone e terrorismo) e/o la nomina di specifici punti di contatto (sicurezza aerea e traffico d'armi).

Va inoltre ricordato che l'Italia ha ospitato quest'anno due seminari di esperti su tematiche connesse alla lotta al terrorismo: uno sull'immigrazione clandestina ed il traffico di persone ed uno sulle capacità tecnologiche delle organizzazioni terroristiche. Per quanto concerne, inoltre, le iniziative intraprese per fronteggiare attacchi con armi non convenzionali, si segnala che il nostro Paese non è stato mai interessato da attentati terroristici di tale natura. Tale valutazione è altresì confermata dagli esiti negativi degli esami di laboratorio compiuti sulle numerosissime buste e plichi contenenti sostanze sospette recapitate in diverse località del territorio nazionale.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, d'intesa con i competenti Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco, ha verificato l'efficienza e la funzionalità delle apparecchiature della rete di rilevamento della ricaduta radioattiva attivate presso alcune caserme dell'Arma. Inoltre, sono state diramate specifiche disposizioni sulle procedure di sicurezza da adottare in caso di ricezione e rinvenimento di plichi contenenti tracce di aggressivi chimici o batteriologici. Contestualmente è stato avviato l'iter per approvvigionare nuovi materiali destinati alla protezione individuale da attacchi Nbc.

Inoltre, è stato varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un Piano generale coordinato di intervento in caso di attentati di tipo Nucleare Biologico, Chimico e Radiologico, mentre sono in fase di elaborazione le pianificazioni discendenti di ciascuna Amministrazione dello Stato. Il Piano intende assicurare efficaci capacità di protezione e difesa sia delle popolazioni che delle istituzioni contro eventuali attacchi terroristici effettuati con il ricorso ad agenti chimici e biologici in zone ristrette identificate come sensibili. Esso fornisce quindi una guida sulle misure da adottare e sulle procedure da attuare per contrastare questo tipo di minaccia, attraverso la massima integrazione delle strutture nazionali di prevenzione, protezione e soccorso, soprattutto per quanto concerne la tutela degli operatori.

*3 (b) Quali iniziative sono state adottate per lo scambio di informazioni e la cooperazione nei settori indicati in questo comma?*

Come già esplicitato al punto b del paragrafo, l'Italia è parte del Police Working Group on Terrorism, del quale fanno parte diciassette Paesi (i quindici dell'Unione Europea più Svizzera e Norvegia) che consente, anche in termini preventivi, una immediata circolazione delle informazioni tra gli organismi antiterrorismo specializzati. Si ricorda inoltre, come riferito nello stesso sub paragrafo, oltre l'attiva partecipazione italiana al servizio Interpol anche il canale dell'Europol, che agisce



tra i Paesi membri dell'Unione Europea. La cooperazione giudiziaria riceverà, inoltre, dall'istituzione di Eurojust un ulteriore impulso.

3 (c) *Quali iniziative sono state adottate per cooperare nei settori indicati in questo comma?*

L'Italia è parte di numerose Convenzioni internazionali non solo multilaterali (sopra riportate al paragrafo 2 punto f) ma anche di numerosi Accordi bilaterali che qui di seguito si riportano:

- accordo di cooperazione con la Repubblica Ceca in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Data firma accordo: 22/03/1999

- accordo di cooperazione con l'Ungheria nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope. Data firma Accordo: 13/05/1997

- memorandum di intesa con l'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e altre forme di criminalità organizzata. Data firma Accordo: 16/12/1995

- accordo con l'Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata. Data firma accordo: 06/10/1992

- accordo con l'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti. Data firma accordo: 12/11/1986

- accordo con il Cile di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 16/10/1992

- accordo con Cipro di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga. Data firma accordo: 15/03/1991

- protocollo con Cipro aggiuntivo all'accordo di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico illecito e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Data firma accordo: 04/05/1991

- memorandum di intesa con l'Egitto contro il terrorismo, il traffico della droga e altre forme di criminalità organizzata. Data firma accordo: 07/12/1988

- accordo con la Francia concernente la costituzione di un comitato di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 13/10/1986

- decisione congiunta con il Regno Unito che istituisce un gruppo di lavoro per la cooperazione contro il terrorismo. Data firma accordo: 17/04/1985

- accordo con il Regno Unito di cooperazione riguardante la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 11/01/1989

- accordo con la Grecia di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 23/09/1986

- accordo con l'India di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Data firma accordo: 06/01/1998

- accordo con Israele di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico della droga e altre forme di grave criminalità. Data firma accordo: 04/12/1986

- accordo con Israele di lavoro per la cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti. Data firma accordo: 13/09/1994

- scambio di note con Malta, costituente un accordo, modificativo dell'art. 1 dell'accordo di cooperazione nella lotta al terrorismo, al crimine organizzato e al traffico di droga del 28.02.1991. Data firma accordo: 03/09/1996

- accordo con il Marocco di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga. Data firma accordo: 16/01/1987

- protocollo aggiuntivo con il Marocco all'accordo di cooperazione del 16.01.1987 in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga. Data firma accordo: 16/12/1996

- accordo di cooperazione con la Spagna nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Data firma accordo: 12/05/1987
- accordo con la Turchia di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani. Data firma accordo: 22/09/1998.
- accordo con gli Stati Uniti d'America per la collaborazione nella lotta al terrorismo. Data firma accordo: 24/06/1986.

I quesiti posti nei sottoparagrafi a), b) e c) sopra richiamati attengono, nel loro insieme, all'attività di cooperazione internazionale dei servizi di intelligence. Questa, già proficua ed intensa, è stata ulteriormente incrementata sia a livello bilaterale, sia nei fori cui l'*intelligence* italiana siede unitamente ad altri servizi occidentali, sia per quanto riguarda i canali di collaborazione esistenti con taluni paesi dotati di particolare esperienza nel settore del terrorismo.

Più in generale, l'intelligence italiana è impegnata a valorizzare la cooperazione internazionale. Ciò, in un'ottica che tenga conto delle principali tendenze palesate dal terrorismo internazionale e, quindi, specialmente, della complessità organizzativa delle reti radicali e dell'interconnessione che esiste tra attività di vario segno e tra diversi ambiti territoriali nonché dell'eventuale insorgere di nuove minacce anche in relazione all'uso di materiali non convenzionali ovvero ad attacchi contro siti sensibili. Pari attenzione viene riservata, nella ricerca informativa e nello scambio con i servizi collegati, anche alle possibili interazioni del fenomeno terroristico con il crimine organizzato e con i maggiori traffici illeciti transnazionali.

L'esigenza di fronteggiare la minaccia terroristica nel lungo periodo ed in modo da ottimizzare l'aspetto della prevenzione trova ulteriore riflesso, per quel che riguarda l'intelligence, nell'attuale elaborazione, da parte del Governo italiano, di un progetto di riforma del settore, inteso a dotarlo, tra l'altro, di più incisivi strumenti operativi.

*3 (d) Quali sono le vostre intenzioni riguardo alla firma e/o alla ratifica delle convenzioni e dei protocolli di cui a questo comma?*

Si ricorda che l'Italia ha già ratificato 10 delle 12 Convenzioni societarie contro il terrorismo. Per quanto concerne quella sull'eliminazione degli attentati a mezzo esplosivo, il Governo ha già approvato il relativo disegno di legge ai fini della ratifica. Per quanto riguarda la Convenzione internazionale sul finanziamento del terrorismo è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro per accelerarne il relativo procedimento di ratifica. Si prevede che anche nell'ambito di tale procedimento interno verranno introdotte norme ancora più stringenti non solo per favorire l'esatta applicazione della norma internazionale nel diritto interno, ma anche per apportare correttivi che renderanno ancora più adeguate le opportunità di cooperazione internazionale nella lotta al finanziamento internazionale del terrorismo.

*3 (e) Fornite informazioni sull'attuazione delle convenzioni, dei protocolli e delle risoluzioni di cui a questo comma?*

Nel confermare che l'Italia è parte di tutte le Convenzioni indicate da codesta Organizzazione tranne che per la Convenzione sul terrorismo a mezzo bombe e quella sul finanziamento del terrorismo per le quali è in corso il provvedimento di ratifica, si conferma che l'Italia applica integralmente gli Atti internazionali di cui è parte proprio nello spirito delle Risoluzioni 1269 (1999) e 1368 (2001).

3 (f) *Quali normative, procedure e meccanismi sono previsti per assicurarsi che i richiedenti asilo non siano stati coinvolti in attività terroristiche prima di riconoscere loro lo status di rifugiato?*

Come affermato al punto c) del paragrafo 2, il diritto d'Asilo è regolato in Italia sulla base della stessa convenzione di Ginevra del 1951, che per ratifica intervenuta è legge dello stato, e da altre norme emanate in prosieguo di tempo, in particolare dall'art. 1 della Legge 39/1990 e da disposizioni della Legge 286/1998 sull'immigrazione "lo stesso art. 1 prevede al comma 4 lettera d) che non è consentito l'ingresso nel territorio dello stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del Codice di Procedura Penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche".

3 (g) *Quali procedure esistono per evitare un abuso dello status di rifugiato da parte di terroristi?*

La concessione del Diritto d'asilo ha luogo tenendo conto anche degli standards previsti dal Consiglio d'Europa tesi a garantire il rispetto dei diritti umani ma non a fornire copertura ai rei di terrorismo internazionale. Gli articoli 10, 4° comma, e 26, 2° comma, della Costituzione italiana prevedono l'obbligo di non estradare per reati aventi natura politica. Dette norme però si riferiscono al divieto di estradare colui che si è opposto a regimi illiberali, in assenza di reati punibili per il codice penale italiano, fermo restando, in questo caso, il dovere di giudicare.

## Rapporto supplementare presentato dall'Italia al Comitato contro il Terrorismo (Ctc) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

### Sub-paragraph 1 (a)

- *A Special Working Group has been set up to expedite the ratification procedure for the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and to examine the changes which have to be made to Italy's domestic legislation. The Ctc would be grateful to receive a progress report on those changes.*

Per la risposta si rinvia al sotto-paragrafo 3(d)

- *As a member of the G-20, Italy has pledged to stop abuse of informal banking networks. Please comment on how this is or will be reflected by Italian legislation.*

Una forma di auto finanziamento delle organizzazioni terroristiche sarebbe individuabile nella gestione dei cd. *circuiti bancari informali*. Attraverso tali circuiti clandestini, infatti, le organizzazioni terroristiche riuscirebbero a reperire e movimentare ingenti disponibilità finanziarie. Essi si fondano sulla fiducia reciproca dei loro membri e sono conosciuti in diversi Stati con nomi specifici, tra cui *Hawala banking* (Gran Bretagna, India, Pakistan), *Hundi* (Medio Oriente), *Chiti banking* (Asia), *Chop Shop banking* (Cina), e *Stash House* (Usa, America Latina). A prescindere dalla diversa denominazione assunta, un circuito bancario informale permette, in sostanza, di trasferire ingenti somme di denaro da un Paese all'altro senza la necessità di servirsi dei tradizionali circuiti di movimentazioni finanziarie, senza lasciare tracce delle stesse movimentazioni e soprattutto, senza che il denaro venga "fisicamente" trasferito. Detti circuiti funzionano, a grandi linee, in modo analogo ai "money transfer" autorizzati ad operare sui mercati legali, con l'unica differenza di agire nella più completa clandestinità.

Tanto premesso è verosimile ipotizzare che se da un lato tali "sistemi alternativi" consentono di trasferire liquidità in Paesi dove, per questioni di stabilità politica, non esiste una struttura finanziaria efficiente, dall'altro permettono alle stesse organizzazioni che li gestiscono di lucrare commissioni notevoli (per garantire la destinazione delle rimesse), ovvero di finanziare organizzazioni terroristiche stornando, in parte o completamente, tali provvigioni a loro favore. E', infine, intuibile come ogni restrizione in chiave antiriciclaggio presente nel circuito bancario formale costituisca un vantaggio, in termini competitivi, per quello informale. Si pensi, al riguardo, con quale ritrosia un immigrato clandestino, privo di documenti d'identità o semplicemente non in regola con il permesso di soggiorno, possa rivolgersi al sistema legale per effettuare le proprie rimesse in patria, stante la vigenza - ormai diffusa in quasi tutti i Paesi occidentali - di specifici obblighi d'identificazione. Questi, con molta probabilità, o si rivolgerà, tramite interposta persona, ad un intermediario ufficiale (verosimilmente un money transfer) ovvero si affiderà al circuito finanziario clandestino, emanazione della comunità di provenienza. Da qui, l'intima connessione che lega in modo direttamente proporzionale il fenomeno - estremamente attuale - dell'immigrazione clandestina con forme evolute di abusivismo finanziario e/o bancario. Al riguardo, si segnala come il descritto quadro d'insieme sia attualmente al centro di vari contesti investigativi presso la Guardia di Finanza.

- *Please provide the Ctc with copies of the guidelines for the "Committee for co-ordinating intelligence on financial assets"?*

Il Comitato, sin dalla sua costituzione ha mirato a porsi come momento di incontro, dal punto di vista della cognizione, degli esiti più rilevanti delle attività svolte dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, con il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento illegale del terrorismo. Ha lavorato al proprio interno con la partecipazione oltre che dei rappresentanti dei predetti due Uffici, con esponenti del Dicastero delle attività produttive e dei Servizi Informativi.

Il Comitato, insediato il 4 marzo 2002, si è riunito con cadenza mensile, focalizzando la propria azione sui fenomeni finanziari di matrice terroristica, anche sulle esportazioni dei prodotti *dual-use* con riferimento ad eventuali rischi di inserimento di formazioni terroristiche nel campo dell'acquisizione di mezzi chimici, biologici e radiologici connessi con la c.d. minaccia non convenzionale. Gli obiettivi sino ad oggi perseguiti riguardo l'individuazione dei flussi finanziari a favore di soggetti ed organizzazioni terroristiche hanno visto puntuale contributo di valutazione da parte degli organismi internazionali sui nominativi inseriti nelle liste Onu e sulla formazione di quelle dell'UE, finalizzate all'applicazione della misura del congelamento dei beni. Il ruolo del Comitato si è quindi sostanziato in una azione propulsiva per il reciproco scambio informativo, tutelata dalla dovuta riservatezza, fra il complesso degli Enti economico-finanziari ed il comparto intelligence allo scopo di sviluppare ed articolare una comune strategia operativa.

- *Which penalties apply for violations of EU regulations aimed at preventing and suppressing the financing of terrorism ?*

L'art. 2 del Decreto legge 369/01, convertito in Legge 14 dicembre 2001, n. 431, reca disposizioni di carattere sanzionatorio per gli atti compiuti in violazione di quanto prescritto nei regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione Europea, anche in attuazione di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rendendoli nulli. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Inoltre, gli intermediari finanziari, nonché le società assicurative, sono obbligati a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'entità dei capitali congelati e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di formazione dei capitali o delle risorse. L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori di ipotesi di concorso nel reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel contesto è anche interessante sottolineare l'azione di controllo dei canali finanziari sviluppata in Italia con l'obiettivo di combinare la legislazione nazionale con un continuo aggiornamento degli strumenti della cooperazione internazionale. Parallelamente alle misure di criminalizzazione dell'attività di riciclaggio<sup>1</sup>, infatti, sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le Raccomandazio-

<sup>1</sup> Il reato di riciclaggio è stato introdotto nel nostro codice penale, per la prima volta, nel 1978. Si trattava, in origine, di fattispecie avente una portata alquanto limitata, poiché puniva la sola sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione. Nel corso degli anni 80, il fenomeno criminoso ha subito una continua evoluzione, innescando un processo di revisione della normativa, stimolato anche dalla contestuale predisposizione in sede internazionale di appositi strumenti giuridici, tra i quali precipuo rilievo assumono: la Dichiarazione di Principi del Comitato di Basilea emanata dal "Comitato per la regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza"; la "Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanza psicotrope", firmata a Vienna il 20 dicembre 1988; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato", firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990. A livello nazionale, l'adeguamento della fattispecie penale ai principi di tali provvedimenti è stato attuato, dapprima, con la legge n 55/90 e, poi, con la legge 9 agosto 1993 n. 328. Per effetto delle indicate norme giuridiche, è oggi perseguibile per riciclaggio chiunque: sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre ope-

ni del Gafi<sup>2</sup> (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) e la Direttiva Comunitaria n. 91/308. Relativamente all'ultimo profilo, con il Decreto Legislativo n. 153/97 il flusso di segnalazioni proveniente dagli intermediari finanziari - che in precedenza era indirizzato ai Questori, i quali provvedevano, poi, a trasferire le informazioni al Capo della Polizia ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza - è stato centralizzato presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (Uic)<sup>3</sup> che, dopo aver proceduto all'analisi finanziaria dei contesti, invia le segnalazioni in trattazione, corredate da apposite relazioni, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed alla Direzione Investigativa Antimafia. Al fine di assicurare un'azione coordinata ed evitare duplicazioni, fra la Guardia di Finanza e la Dia è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, in forza del quale la citata Direzione si occupa dei contesti attinenti la criminalità organizzata di stampo mafioso, mentre le strutture del Corpo dei restanti profili. L'assetto antiriciclaggio disegnato dalle norme in precedenza richiamate e la sua efficacia sono stati apprezzati dallo stesso Gafi. Tale Organismo, nel rapporto di mutua valutazione redatto sul nostro Paese nel 1998, ha sottolineato l'idoneità del coinvolgimento nell'attività di contrasto sul versante finanziario esclusivamente di due organi investigativi (Nucleo Speciale polizia valutaria e Dia) e del più che ventennale rapporto di collaborazione fra l'Uic ed il menzionato Nucleo Speciale, che risolve molti dei problemi di coordinamento, riscontrabili in altri Paesi dove il numero di agenzie investigative coinvolte nel sistema antiriciclaggio è maggiore. Da ultimo, anche nel mese di giugno 2001, in occasione della riunione plenaria finalizzata a verificare il livello di preparazione degli assetti normativi ed operativi dei singoli Stati membri del Gruppo, in vista del presumibile rischio di riciclaggio connesso all'introduzione dell'euro, le norme di settore vigenti in Italia sono state considerate, ancora una volta, pienamente idonee ed in linea con gli *standards* suggeriti nelle Raccomandazioni emanate dal Gafi.

A quanto sopra esposto deve aggiungersi che, con il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, gli obblighi della legge n. 197/91 sono stati estesi anche alle categorie di imprese che, pur non svolgendo attività finanziarie, possono comunque essere strumentalizzate a fini di riciclaggio<sup>4</sup>. La

razioni in modo da ostacolare "identificazione della loro provenienza delittuosa (riciclaggio - art. 648 bis); impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (reimpiego - art.648 ter). In particolare, la legge n. 197/91 (limitazione dell'uso del contante) ha introdotto disposizioni per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per finalità di riciclaggio. Queste ultime, in estrema sintesi, prevedono: il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi senza ricorrere al tramite dei c.d. intermediari finanziari abilitati (banche, S.I.M., assicurazioni ed altri intermediari sottoposti a vigilanza); l'obbligo, per tutti gli intermediari finanziari, indipendentemente dalla loro abilitazione ad operare per contanti, di: identificare la clientela che svolge operazioni per importi superiori a lire 20 milioni; registrare i dati attinenti tali operazioni in un archivio unico informatico; segnalare agli organi preposti le operazioni sospette.

<sup>2</sup> Massima autorità sovranazionale nel settore del contrasto al riciclaggio in ambito internazionale, costituita in ambito Ocse e del quale fanno parte 29 Paesi, tra i quali l'Italia.

<sup>3</sup> Oggi l'Uic a norma dell'art. 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul finanziario della criminalità economica e rappresenta l'unità di informazione finanziaria per l'Italia secondo il disposto dell'art. 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione Europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

<sup>4</sup> Le categorie, previste sono le seguenti: recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli e valori a mezzo di guardie particolari giurate. trasporto di denaro contante titoli o valori senza "impiego di guardie particolari giurate; agenzia di affari in mediazione immobiliare. commercio di cose antiche; esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; commercio, compresi esportazione e importazione, di oro per finalità industriali o di investimento fabbricazione mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; gestione di case da gioco; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria; agenzia di assicurazione e promozione finanziaria.

norma richiamata non è ancora operante in quanto è in fase di predisposizione il provvedimento interministeriale di attuazione. Il sistema della rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette è, poi, integrato dalle norme finalizzate a consentire il monitoraggio dei movimenti valutari da e per l'estero. Tale materia - dopo la depenalizzazione delle fattispecie criminali nel comparto valutario intervenuta con la legge 21 ottobre 1988, n. 455 ed il recepimento<sup>5</sup> della direttiva n. 88/361/Cee del 24 giugno 1988 che imponeva di ".....sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri..." - è stata regolamentata dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che ha introdotto il sistema della c.d. "canalizzazione obbligatoria" delle operazioni di ammontare superiore a 20 milioni di lire, mediante il ricorso a intermediari bancari e finanziari. Successivamente, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 ha sostituito la predetta "canalizzazione" con l'obbligo della dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi dei trasferimenti al seguito per importi superiori a 20 milioni di lire.

Un ulteriore potenziamento del sistema antiriciclaggio, verrà garantito dall'utilizzo dell'Anagrafe dei conti e dei depositi, istituita ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ed in ordine alla quale sono in corso, a cura di apposito Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le opportune attività finalizzate a definirne profili organizzati vi strutturali e regolamentari. Alla concreta attuazione del complesso apparato sopra delineato, concorrono, ognuna apportando specifiche e qualificate professionalità, diverse Istituzioni dello Stato, tra le quali la Guardia di Finanza.

### Sub-paragraph 1 (c)

- *According to the report, "banks and financial intermediaries" have been instructed to promptly notify the Italian Exchange Office and Financial Intelligence Unit (UIC) "of any operations and relations" connected with the financing of terrorism Please explain what is meant by "relation" and how Italian legislation defines "financial intermediaries".*

In base al provvedimento dell'Uic del 9.11.2001, dettante istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo, le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all'Uic le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile riconducibili ad attività di finanziamento di associazioni terroristiche o a soggetti contenuti nelle liste diffuse dallo stesso UIC. Nel termine "rapporti", evidentemente utilizzato in modo da ricomprendere un insieme il più vasto possibile, vanno pertanto inclusi i conti, i depositi e ogni altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo, secondo quanto precisato dal D.M. 19.12.91, recante modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge 197/91.

Gli "intermediari finanziari" nel sistema italiano sono quelli attualmente previsti dall'art.2 della legge 197/91 (uffici della pubblica amministrazione, banche, Sim, imprese assicurative, società fiduciarie ecc., ivi inclusi tutti quegli intermediari che svolgono in via prevalente attività di concessione di finanziamenti, assunzione di partecipazioni, intermediazione in cambi, servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi). Va peraltro rammentato che l'attuale elencazione degli intermediari finanziari risulta in parte superata e in parte carente rispetto alle normative di settore successive al '91; inoltre, la nuova direttiva comunitaria 97/2001/CE in materia di antiriciclaggio ha introdotto modificazioni anche in questa materia, dando termine agli Stati membri per aggiornare la categoria degli intermediari finanziari fino al giugno 2003.

<sup>5</sup> Decreto Interministeriale 27 aprile 1990.

- *In this context, what penalties apply to basis and financial intermediaries which fail to promptly notify these "operations and relation"?*

L'omissione delle segnalazioni e comunicazioni all'Uic di operazioni e rapporti collegati con il finanziamento del terrorismo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari, nel massimo, alla metà del valore delle operazioni, secondo il disposto dell'art.5, comma 5, della legge 197/91.

- *Please outline the legal basis on which the Uic is able to issue legally binding instructions to freeze funds belonging to individuals or organizations which do not appear in lists attached to legislative acts of the European Union, but do appear in other lists published on the website "www.Uic.it/listelterrorismo.htm"?*

I compiti svolti dall'Uic in materia di segnalazioni sospette a fini antiriciclaggio hanno la loro fonte normativa nel decreto legislativo 153 del 26.5.1997.

Sulla base dell'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa riconosciutagli nell'esercizio di queste competenze dall'art. 3 ter della legge 197/91, introdotto dal richiamato decreto legislativo 153/97, l'Uic ha emanato in data 22.8.1997 una propria circolare contenente istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, che ora si applicano anche ai reati concernenti il finanziamento del terrorismo, considerati anch'essi reati presupposto del riciclaggio. Con provvedimento del 9.11.2001, pubblicato sulla G.U. n.266 del 15.11.2001, l'Uic ha fornito istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo, in particolare richiedendo alle banche e agli altri intermediari finanziari di segnalare le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dall'Uic stesso, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet. Questo quadro di riferimenti normativi ha poi trovato una definizione sistematica con l'emanazione dell'art.3-ter della legge n.73 del 23.04.2002, che ha inserito nell'art.1 del d.l. 369/2001 un comma 4-bis, in cui si prevede che "le attribuzioni dell'Uic e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario".

- *What measures has Italy taken or does it propose to take to freeze funds or other assets or economic resources of a person or entity supporting terrorism in Italy or any other EU country?*

L'esperienza maturata nella lotta al terrorismo ed il vasto apparato normativo e regolamentare messo a punto negli anni, hanno consentito all'Italia di reagire con particolare rapidità agli eventi dell'11 settembre, tanto che l'adeguamento d'urgenza della legislazione è stato completato e le procedure operative rafforzate sono in piena applicazione. Il contrasto finanziario al terrorismo costituisce una priorità fondamentale e l'Italia, tramite l'attività del Csf, ha operato con efficienza e rapidità per il blocco dei beni delle persone od organizzazioni terroristiche, dando piena esecuzione agli obblighi assunti sia nell'ambito delle Nazioni Unite per i Talibani ed al-Qaida, che all'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'Unione Europea. Il Csf è l'autorità competente per l'elaborazione delle proposte da parte italiana per l'inserimento di individui e gruppi terroristici nelle liste delle Nazioni Unite (ai sensi della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1267 e seguenti), nonché dell'Unione Europea (ai sensi del Regolamento 2580/2001 e della Posizione Comune 931/2001). In virtù di funzioni speciali ha acquisito a tal fine informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, anche in deroga al segreto d'ufficio, richiedendo all'Uic, alla Consob e alla Guardia di Finanza ulteriori attività di indagine per avvalorare la tesi riguardante i nominativi proposti.

L'Italia ha instaurato stretti e continui rapporti di collaborazione con quegli enti che in altri Paesi svolgono funzioni simili al Csf, contribuendo attivamente alla formazione della lista congiunta dei paesi G7, e ad una lista congiunta con gli Stati Uniti, proposte entrambe al Consiglio di Sicurezza



delle Nazioni Unite per l'inserimento nella Risoluzione 1390. Laddove si chiedeva di congelare beni di soggetti non contemplati dai regolamenti comunitari, è stato necessario creare un provvedimento ad hoc. Esistono, inoltre, strumenti di natura amministrativa che hanno consentito il sequestro preventivo di fondi sospettati di appartenere a terroristi.

Nella nostra legislazione, il congelamento dei beni economici e delle risorse finanziarie riconducibili a organizzazioni terroristiche può essere disposto anche con il sequestro penale. L'oggetto del sequestro penale può essere qualsiasi bene o risorsa purché si tratti di beni o risorse connesse ad attività criminali che formano oggetto di una indagine penale o di un processo in corso. Dati aggiornati, comunicati direttamente al Csf dalle Procure della Repubblica coinvolte in tali provvedimenti, indicano più di 4 milioni di Euro sequestrati.

Una novità molto importante che permetterà all'Italia di essere un precursore in Unione Europea, è la predisposizione di una norma nella quale si suggerisce un meccanismo per il congelamento del patrimonio non finanziario, superando problemi relativi all'individuazione dei responsabili del congelamento, nonché delle modalità di attuazione e dei problemi relativi alla custodia e alla gestione dei beni congelati. L'attività di contrasto al riciclaggio per essere efficace non può prescindere da materie di natura non finanziaria, e l'esperienza maturata nel nostro paese sarà messa a disposizione dei nostri partners internazionali.

Dati aggiornati all'11 settembre 2002 indicano 70 rapporti congelati, appartenenti a 70 soggetti, per un ammontare di € 483.000,00.

#### **Sub-paragraph 1 (d)**

- *How does the financial tracking system ensure that funds received by associations are not diverted from their stated purposes to terrorist activities?*

Allo stato attuale non vi sono disposizioni specifiche per l'utilizzo distorto di fondi a scopi terroristici da parte delle associazioni di ogni tipo, a parte le regole generali in materia di antiriciclaggio ogni qualvolta i capitali vengono canalizzati attraverso banche e altri intermediari finanziari assoggettati agli obblighi di identificazione, registrazione delle operazioni superiori a una certa soglia e segnalazione di operazioni sospette.

#### **Sub-paragraph 2 (a)**

- *European Council Directive 91/477/EEC imposes on Italy, along with all other member States of the EU an obligation to permit the acquisition of a certain category of weapon only by persons who have a good cause to have such a weapon and are not likely to be a danger to public order or safety. The CTC would be grateful for clarification of what constitutes a "good cause" in Italy for these purposes and of the procedure for determining whether a person poses a danger to public order and safety.*

La Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco in ambito comunitario, recepita nell'ordinamento giuridico interno con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 e con il decreto 30 ottobre 1996, n. 635, suddivide le armi da fuoco in quattro categorie: categoria A, le armi da fuoco proibite – ossia le armi da guerra a cui non si applicano le disposizioni della Direttiva - categoria B le armi soggette ad autorizzazione e le categoria C e D, per quelle soggette a mera dichiarazione. Nel nostro Paese il recepimento della Direttiva 91/477/CEE è avvenuto in modo restrittivo rispetto a quanto stabilito nel provvedimento comunitario stesso; infatti la normativa nazionale prevede che le armi della categoria C e D, e precisamente quelle armi per le quali la Direttiva prevede soltanto la dichiarazione quale titolo autorizzatorio all'acquisizione o al trasferimento, rientrino tutte nella categoria B, ossia in quella categoria

ove occorrono specifiche licenze per la fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o industria, vendita. Inoltre per quanto concerne il rilascio della autorizzazione al porto delle armi da fuoco per difesa personale, non rientranti ovviamente nella categoria A (armi da fuoco proibite), il legislatore italiano oltre a prevedere l'applicazione degli articoli 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha stabilito all'articolo 42 del sopraccitato Testo Unico che occorre provare, da parte del richiedente, e verificare, da parte dell'autorità competente di volta in volta, il dimostrato bisogno e la giusta causa.

Il combinato disposto degli articoli 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede che non possono essere rilasciate autorizzazioni di polizia in materia di armi da fuoco a chi abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, ovvero a chi sia sottoposto a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero a chi sia stato condannato per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità.

- *Please explain how Italy deals with the issue of recruitment of members of terrorist groups, both inside and outside Italy, on the basis of Article 270 bis of the Penal Code?*

Il "reclutamento di membri di gruppi terroristici" è una delle condotte tipiche previste dall'articolo 270 bis del codice penale. Il reclutamento, infatti, costituisce uno dei modi con i quali si "promuove, costituisce, organizza" una associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. Ne deriva che il reclutamento di membri, in quanto tale (cioè indipendentemente dalla commissione di altri reati), è punito a norma dell'articolo 270 bis del codice penale. Quando è in corso una indagine per tale condotta di reclutamento possono essere attivati tutti gli strumenti investigativi introdotti con il DL 374/2001, già menzionati nel paragrafo 2 (a).

La questione del reclutamento di membri di gruppi terroristici è regolata nell'ordinamento giuridico italiano vigente da una specifica norma: la legge n. 210 del 12 maggio 1995, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione Internazionale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989, contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari. Tale testo legislativo prevede espressamente la punibilità secondo la legge italiana, tra gli altri, di chi recluta persone al fine di far loro commettere i reati previsti dall'art. 3 della legge (nella materia specifica, la partecipazione ad azioni violente dirette a mutare l'ordine costituzionale o l'integrità territoriale di uno Stato estero) in due ipotesi: a) reato commesso all'estero da cittadino italiano; b) reato commesso all'estero dallo straniero che però, al momento, si trovi in Italia e non sia stata concessa o accettata l'estradizione. Le pene previste vanno da un minimo di quattro ad un massimo di quattordici anni di reclusione.

Di carattere più generale è invece la previsione normativa introdotta con la legge n. 438 del 2001. Il nuovo testo dell'art. 270 bis del Codice Penale, così come novellato dalla legge n. 438 del 15 dicembre 2001, prevede infatti la punibilità di chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale. L'eventuale estensione della copertura della norma incriminatrice anche alla fattispecie del reclutamento è pertanto rimandata alla valutazione effettuata in sede giurisdizionale dall'Autorità Giudiziaria. In base ai principi della territorialità della legge penale, tale norma prevede una piena competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana per tutti i reati commessi nel territorio nazionale e prevede altresì la punibilità di quei soggetti che si siano resi responsabili all'estero degli atti terroristici ovvero, come specifica la norma (art. 7 CP), di delitti contro la personalità dello Stato italiano.

## Sub-paragraph 2 (b)

- *Which Italian institutions are responsible for providing early warning to other States and what measures have they taken in this regard?*

Gli scambi informativi e quindi anche la trasmissione di notizie urgenti inerenti la sicurezza nazionale di altri Stati è curata, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che è punto di contatto nazionale del circuito del *Police Working Group on Terrorism* (Pwgt) del quale fanno attualmente parte 21 Paesi (i quindici dell'UE più Svizzera, Norvegia, Polonia, Rep. Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria) e che utilizza per lo scambio di notizie un sistema diretto e criptato. Con gli altri Paesi con i quali non sussiste tale contatto diretto, la comunicazione di informazioni viene effettuata tramite il canale Interpol o dell'Europol, per quel che riguarda i Paesi aderenti all'Unione Europea.

Va ancora ricordato il canale dei "Punti di contatto antiterrorismo", istituito nell'ambito della Conferenza dei Paesi del Mediterraneo Occidentale (del quale fanno parte oltre all'Italia, Portogallo, Algeria, Francia, Spagna, Marocco, Tunisia, Libia e Malta), nonché in ambito Partenariato Euro-mediterraneo, al quale partecipano 12 Paesi del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Autorità Palestinese) e 15 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia).

Nel settore dell'Intelligence i rapporti con gli altri Stati sono di competenza dei Servizi d'Informazione e Sicurezza.

- *Please provide the Ctc with information on the mechanism for inter-agency co-operation between the authorities responsible for narcotics control, financial tracking and security with particular regard to border controls preventing the movement of terrorists.*

Per quel che concerne il controllo alle frontiere dei terroristi, viene tuttora applicato il sistema della "Rubrica di frontiera" nelle sue varie formulazioni (4R: respingimento; 5R: perquisizione sotto l'aspetto doganale; 6R: segnalazione riservata vigilanza; 7R: identificazione) specie per quel che concerne i controlli alle frontiere extra-Schengen (per l'Italia la Svizzera e la Slovenia). Vista l'adesione del nostro Paese agli Accordi di Schengen, vengono utilizzati, per le stesse finalità, le formule Schengen 95 (arresto), 96 (respingimento) e 99 (controllo doganale e identificazione) estesi su tutto il territorio dei Paesi aderenti al citato Accordo. La Polizia di Frontiera, avendo il compito istituzionale di effettuare il controllo di tutte le persone che entrano nel territorio Schengen attraverso i valichi autorizzati, ha la capacità operativa di individuare ogni persona su cui pendano segnalazioni o provvedimenti di polizia o giudiziari anche connessi a questioni di terrorismo. Il meccanismo di controllo utilizzato è il S.I.S. (Sistema Informativo Schengen), che, essendo una banca dati comune consultabile da tutti i Paesi partner, rappresenta un sistema di cooperazione operativa immediata.

## Sub-paragraph 2 (c)

- *By which criteria does Italy define "most sensitive areas" and "most sensitive countries", terms which appear under sub-paragraph 2 (c) (a) of the report?*

In materia di sicurezza aerea il Programma Nazionale di Sicurezza elaborato dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza, prevede il concetto di "volo sensibile". Detto concetto si riferisce ai voli che collegano Paesi dai quali è ipotizzabile che possa provenire una minaccia terroristica, o Paesi considerati a rischio come possibile oggetto di minaccia terroristica. Il novero di detti Stati forma una "lista" (Paesi sensibili), il cui meccanismo di elaborazione e revisione è previsto dallo stesso suindicato Programma.

Il concetto di Paese sensibile ha rilevanza, pur se con presupposti e finalità diverse, anche nel procedimento del rilascio dei visti e dei permessi in frontiera. Infatti è prevista, ai fini di detto rilascio, la consultazione delle Autorità Centrali per la Sicurezza, per una serie di Paesi, che i singoli Stati Schengen individuano come meritevoli di attenzione sotto il profilo della sicurezza nazionale.

### Sub-paragraph 2 (e)

- *Please elaborate on how Italian law criminalizes terrorist acts against foreign citizens, especially when those acts are perpetrated abroad*
- *What is the competence of the courts of Italy to deal with criminal acts of the following kinds: an act committed outside Italy by a person who is a citizen of, or habitually resident in, Italy (whether that person is currently present in Italy or not); an act committed outside Italy by a foreign national who is currently in Italy?*

La giurisdizione italiana riguardo agli atti di terrorismo commessi nel territorio italiano o all'estero, da cittadini italiani o da stranieri, è soggetta alle regole generali contenute nel codice penale. Regole particolari riguardano soltanto il delitto politico commesso all'estero, ma lo Stato italiano non considera più gli atti di terrorismo come delitti politici.

In base alle regole generali, gli atti di terrorismo contro cittadini stranieri commessi nel territorio dello Stato italiano sono puniti secondo la legge italiana, a norma dell'articolo 6 del codice penale (principio di territorialità della legge penale). L'atto di terrorismo si considera commesso nel territorio dello Stato italiano quando nell'ambito di tale territorio si è svolta la condotta o i suoi effetti, in tutto o anche in parte (per esempio, cessione delle armi utilizzate per compiere l'atto terroristico all'estero).

Gli atti di terrorismo commessi in danno di cittadini stranieri all'estero sono puniti secondo la legge italiana se l'autore del reato è un cittadino italiano e a condizione che si trovi sul territorio dello Stato italiano. Se, invece, autore dell'atto terroristico è uno straniero, questi potrà essere punito secondo la legge italiana soltanto se l'atto è stato commesso in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano. Questo regime fa dipendere la giurisdizione italiana dal requisito della cittadinanza e non da quello della residenza. Ciò comporta che l'abituale residenza in Italia dello straniero che ha commesso un atto terroristico all'estero non attribuisce giurisdizione agli organi giudiziari italiani (a meno che non ricorra la condizione generale, già ricordata, che l'atto è stato commesso in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano).

### Sub-paragraph 2 (f)

- *Is the existence of a bilateral or multilateral agreement or arrangement a pre-requisite for the offering by Italy of legal assistance to other countries, as requested by this sub-paragraph?*
- *What is the legal timeframe within which a request for judicial assistance in criminal investigations or criminal proceedings (especially those relating to the financing or support of terrorist acts) must be met and how long, on average, does it actually take in practice to implement such a request in Italy?*

L'esistenza di accordi bilaterali *in primis* e, ove questi non siano in vigore con gli stati interessati, di accordi multilaterali in materia di assistenza giudiziaria penale ed estradizione, non costituiscono per l'Italia presupposto indefettibile ai fini della collaborazione giudiziaria penale. Infatti, ove questi non siano presenti, la collaborazione ha luogo in base al principio della "cortesia internazionale" e della reciprocità e il procedimento interno è regolato dalle norme del codice di procedura penale. Ogni richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale deve essere formulata, in Italia, sulla base delle Convenzioni esistenti, siano esse multilaterali o bilaterali, vigenti in materia. Ove queste non sussistano la collaborazione avviene sulla base del principio della "cortesia internazio-

nale” e della reciprocità attraverso i canali diplomatici. A corredo della richiesta deve essere inoltrata la relativa documentazione, così come prescritta dalla Convenzione o dall’Accordo vigente con la Parte richiedente. I tempi non sono quantificabili in modo assoluto variando in base alla complessità dell’esecuzione della richiesta e al canale di trasmissione utilizzato. principio della “cortesia internazionale” e della reciprocità e il procedimento interno è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

### Sub-paragraph 2 (g)

- *How has Italy implemented, or how does it plan to implement, controls on its maritime borders and ports in order to prevent the movement of persons involved or alleged to be involved in terrorist acts?*

Premesso che non è emerso, finora, alcun riscontro, né investigativo, né giudiziario, che possa far ritenere una stretta connessione fra immigrazione clandestina e terrorismo, almeno nelle sue modalità più rilevanti (via mare o attraverso le frontiere terrestri), si rappresenta che i controlli nei porti sono effettuati in conformità con le disposizioni nazionali e nel rispetto delle procedure stabilite dal Manuale Comune Frontiere Schengen e delle decisioni del Comitato Esecutivo Schengen.

Per quanto concerne il traffico di clandestini via mare, è noto l’impegno italiano nel contrasto di tale fenomeno, cui concorrono anche la Marina Militare, il Corpo della Capitaneria di Porto e tutte le Forze di Polizia. I clandestini vengono sottoposti, tutti, senza distinzione alcuna, a rilievi fotosegnaletici con la conseguente adozione dei provvedimenti di allontanamento dal Territorio Nazionale o, se richiedenti asilo, per la concessione dei relativi permessi di soggiorno, ovvero di riammissione con i paesi con i quali è vigente un tale tipo di accordo con l’Italia. Viene attuata poi una stretta collaborazione info-operativa tra gli organismi territoriali deputati alla lotta al terrorismo ed all’approfondimento informativo (Digos) con la Polizia di Frontiera marittima.

Per completezza d’informazione, si segnala anche il controllo nei confronti del traffico di merci, settore in cui la Guardia di Finanza svolge una qualificata attività operativa. Nell’ambito delle diverse tipologie dei controlli eseguiti, particolare rilievo assumono i servizi svolti mediante il riscontro delle merci all’uscita degli spazi doganali, effettuato sulla base di analisi sistematiche e rigorose, ed interventi dinamici ed indagini mirate sul territorio. Considerata l’esigenza generalizzata di snellezza, rapidità e fluidità del commercio internazionale, un’ulteriore via da percorrere è rappresentata dall’utilizzo di moderne tecnologie, tali da consentire speditivi ed efficaci controlli non invasivi dei *containers*. Sul punto, giova evidenziare che la Guardia di Finanza, nell’ambito di un programma operativo più ampio, finalizzato alla “sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno” ha acquisito n. 7 sistemi mobili (mod. Silhouette Scan) per il controllo radiogeno (c.d. *non invasivo*) di *containers* e veicoli di grandi dimensioni, attuato mediante la scansione delle unità di carico con raggi X, al fine di ispezionarne il contenuto. Il sistema trova impiego ottimale nel controllo di camion telonati o furgonati, di veicoli isoterme, autobotti, autoarticolati, e porta container, nonché di tutti quei veicoli di grandi dimensioni che, per regime di trasporto o caratteristiche tecniche, non consentono ispezioni con metodi tradizionali ovvero le rendono estremamente difficoltose.

Inoltre, l’Italia ha concluso un accordo con gli stati Uniti in relazione alla *Containers Security Initiative*, un sistema che auspicabilmente potrà essere esteso a tutti gli stati Membri dell’Unione Europea.

- *Please provide the Ctc with a progress report on the establishment of "forging entry and stay documents" as a criminal offence.*

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 recante "modifiche alla normativa in materia di Immigrazione e Asilo" ha introdotto, come reato specifico in materia di contrasto all’immigrazione illegale in senso lato, la contraffazione o alterazione del permesso di soggiorno, del contratto di soggiorno, o

della carta di soggiorno, nonché di qualsiasi altro documento che possa determinare il rilascio di uno dei documenti suindicati (es. passaporto-visto). Tale nuova fattispecie penale prevede, rispetto ai reati di falso contenuti nel Codice penale, una maggiore severità della pena edittale (da 1 a 6 anni di reclusione) e quindi la facoltà di arresto.

L'attuale ordinamento penale italiano non prevede, al momento, la specifica figura di reato della "falsificazione dei documenti di ingresso e di soggiorno". La fattispecie criminale risulta tuttavia sanzionabile alla luce delle disposizioni contenute nel Titolo VII del Libro II del Codice Penale relativo ai "Delitti contro la fede pubblica" ed in particolare nell'articolo 482 (Falsità materiale commessa dal privato) che prevede in base alle varie figure di reato la pena della reclusione da un minimo di 2 anni e otto mesi ad un massimo di 6 anni ed otto mesi.

### Sub-paragraph 3 (a)

- *Please explain how Italy intends to implement this sub-paragraph, in particular as regards the use of communication technologies by terrorist groups, given that sections 4 and 5 of Decree Law 374/2001 provide for the possibility of preventive wire-tapping and of the interception of communications.*

In tema di intercettazioni telefoniche, la nuova normativa antiterrorismo (legge n. 438 del 2001), fondamentalmente, estende al settore l'applicazione di due norme positivamente collaudate nella lotta alla criminalità organizzata. Esse garantiscono quindi l'utilizzo di più agili strumenti di indagine. Il primo si inserisce, per così dire, nella fase "giudiziaria" delle indagini ed il secondo, a carattere preventivo, nella fase precedente delle investigazioni svolte a fini preventivi e/o informativi.

Per quel che concerne le intercettazioni "giudiziarie" (disposte con provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari), l'art. 3 prevede infatti che, in deroga alla normale disciplina sulle intercettazioni, prevista dagli artt. 266 e ss. del Codice Penale, nei procedimenti per i delitti commessi con finalità di terrorismo (art. 270 bis C.P.) e per quelli previsti dall'art. 270 ter C.P. (assistenza agli associati) l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione possa essere concessa anche quando sussistano sufficienti indizi di colpevolezza (e non gravi indizi di colpevolezza, come richiesto dalla normativa ordinaria) e che tali operazioni siano necessarie (e non indispensabili) alla prosecuzione delle investigazioni.

Per quel che riguarda le intercettazioni ambientali, o fra presenti, essa può essere autorizzata in luoghi di privata dimora, senza la sussistenza del requisito del fondato motivo che in essi si stia svolgendo attività criminosa. In tale fase, c.d. delle "indagini preliminari", come disposto dall'art. 266 bis del Codice di Procedura Penale, è consentita peraltro, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, anche l'intercettazione del flusso di sistemi informatici o telematici ovvero del flusso intercorrente tra più sistemi.

Diversa la disciplina e l'ambito di applicazione delle intercettazioni "preventive" di cui all'art. 5 della legge n. 438/2001 di conversione del D.L. 374/2001. La nuova norma consente l'intercettazione di comunicazioni o di conversazioni anche per via telematica e tra presenti quando essa sia necessaria per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di reati commessi con finalità di terrorismo, consentendo l'utilizzo di un tale strumento informativo in un momento "antecedente" alla commissione di un reato, sulla base della sussistenza di due presupposti: la presenza di elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e la valutazione della sua necessità effettuata dal Procuratore della Repubblica. Le finalità dei due tipi di intercettazione delle comunicazioni sono diverse tra di loro: per espressa previsione di legge, infatti, gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni preventive non possono essere utilizzati in procedimenti penali, né essere menzionati in atti di indagine o costituire oggetto di deposizione, né possono essere altrimenti divulgate. Totalmente diversa è la finalità delle intercettazioni giudiziarie che sono lo strumento

per l'acquisizione di elementi di prova da utilizzarsi in un procedimento penale.

### Sub-paragraph 3 (c)

- *With which other countries has Italy concluded agreements to combat terrorism other than those listed in sub-paragraph 3 (c) of the report? Has an agreement been concluded with the Libyan Arab Jamahiriya?*

Dopo la presentazione del primo rapporto al Ctc, sono stati siglati o negoziati i seguenti accordi (peraltro riportati nel rapporto italiano al Ctc relativo all'assistenza tecnica e finanziaria antiterrorismo):

**Iran.** *Memorandum of Understanding* contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e altre forme di criminalità organizzata, firmato a Roma il 10 marzo 1999 e Accordo di Cooperazione in materia di Sicurezza, firmato a Roma il 31 ottobre 2002.

**Lettonia.** *Accordo di cooperazione* in materia di lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico di stupefacenti. In fase avanzata di negoziato.

**Slovacchia.** *Accordo bilaterale* sulla lotta contro il terrorismo, il crimine organizzato, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Firmato il 19.04.2002.

Inoltre, il 13 dicembre 2000 è stato firmato a Roma un "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanza psicotrope ed all'immigrazione clandestina". L'accordo è stato ratificato da entrambi i Paesi ed entrerà prossimamente in vigore.

- *The CTC would be grateful to know with which countries Italy has entered into bilateral treaties on extradition and mutual legal assistance.*

### Qui di seguito si trascrive l'elenco dei Trattati in materia di estradizione in vigore per l'Italia.

#### Argentina

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 09/12/1987

#### Austria

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 26/08/1985

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 06.04.1922

CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 06.04.1922 SULL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 26/03/1934

ACCORDO AGGIUNTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957 E INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE Data Firma Accordo: 20/02/1973

#### Bahamas

SCAMBIO DI NOTE PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE ITALO-BRITANNICA DEL 05.02.1873 Data Firma Accordo: 07/08/1980

#### Belgio

CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 15/01/1875

DICHIARAZIONE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 16 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 15.01.1875 Data Firma Accordo: 10/03/1879

DICHIARAZIONE CHE MODIFICA LA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 15.01.1875 Data Firma Accordo: 30/12/1881

DICHIARAZIONE CHE MODIFICA LA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 15.01.1875 Data Firma Accor-

do: 28/01/1929



**Bolivia**

TRATTATO DI AMICIZIA ED ESTRADIZIONE, CON DICHIARAZIONE Data Firma Accordo: 18/10/1890  
SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL TRATTATO DI AMICIZIA E DI ESTRADIZIONE  
DEL 18.10.1890 Data Firma Accordo: 24/03/1967

**Brasile**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 17/10/1989

**Canada**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 06/05/1981

**Costarica**

CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 06/05/1873

**Cuba**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 04/10/1928  
SCAMBIO DI NOTE CIRCA L'INTERPRETAZIONE DELL'ART.4 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL  
04.10.1928 Data Firma Accordo: 02/03/1932

**El Salvador**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 29/03/1871

**Finlandia**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Data Firma Accordo:  
10/07/1929

**Francia**

CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 12/05/1870  
DICHIARAZIONE CON LA QUALE SI PRECISA IL SIGNIFICATO DELL'ARTICOLO 1 PARAGRAFO 23, DELLA  
CONVENZIONE DEL 12.05.1870 SULLA ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 16/07/1873

**Jugoslavia**

CONVENZIONE SULLA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 06/04/1922

**Kenia**

SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA CONFERMA DELLA CONVENZIONE ITALO- BRITANNICA DEL  
05.02.1873 PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 08/12/1967

**Libano**

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E  
PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Data  
Firma Accordo: 10/07/1970

**Lussemburgo**

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 25/10/1878

**Malta**

ACCORDO PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEGLI IMPUTATI DI CERTI REATI Data Firma Accordo:  
03/05/1863

CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Ac-  
cordo: 01/04/1873

ACCORDO RELATIVO ALL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 13/10/1880

**Marocco**

CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE  
Data Firma Accordo: 12/02/1971

**Messico**

CONVENZIONE PER L'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 22/05/1899

**Monaco**

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DATA FIRMA ACCORDO: 26/03/1866  
DICHIARAZIONE PER MODIFICARE L'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL  
26.03.1866 data firma accordo: 19/12/1896

**Nuova Zelanda**

CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 05/02/1873

**Olanda**

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 28/05/1897

**Paraguay**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 19/03/1997

**Peru**

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE E DI MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE Data  
Firma Accordo: 24/11/1994

**Polonia**

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 28/04/1989

**Portogallo**

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 18/03/1878

**Repubblica Federale Tedesca**

SCAMBIO DI NOTE PER REGOLARE TEMPORANEAMENTE LA RECIPROCA APPLICAZIONE DI ALCUNE NORME  
DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957 E DELLA CONVENZIONE EUROPEA  
D'ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE DEL 20.04.1959 Data Firma Accordo: 18/07/1972  
ACCORDO AGGIUNTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957 INTESO A FACILITARE  
L'APPLICAZIONE Data Firma Accordo: 24/10/1979

**Singapore**

CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 05/02/1973

**Sri Lanka**

CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI Data Firma Accordo: 05/02/1873

**Stati Uniti d'America**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 13/10/1983

**Tunisia**

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL  
RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE  
Data Firma Accordo: 15/11/1967

Ungheria

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Data Firma Accordo: 26/05/1977

Uruguay

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 14/04/1879

Venezuela

TRATTATO DI ESTRADIZIONE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Data Firma Accordo: 23/08/1930

Consiglio d'Europa

CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (24) DATA FIRMA ACCORDO 13/12/1957

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

Data Firma Accordo: 17/03/1978

CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Data Firma Accordo: 21/03/1983

Unione Europea

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA CEE SULLA SEMPLIFICAZIONE E LA MODERNIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ESTRADIZIONE Data Firma Accordo: 26/05/1989

Si informa inoltre che sono stati avviati contatti o negoziati per la conclusione di ulteriori accordi di estradizione in corso di negoziato con una dozzina di Paesi.

**Sub-paragraph 3 (d)**

• *The Ctc would welcome a report, in relation to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, on the steps taken with regard to:*

*- becoming a party to the instruments to which Italy is not yet a party;*

Dal momento della presentazione del primo rapporto al CTC alla fine dell'anno scorso, l'Italia ha depositato il 26 settembre 2002 il proprio strumento di adesione presso l'ICAO per quanto concerne la Convenzione sulla necessità di contrassegnare gli esplosivi al plastico allo scopo di renderli riconoscibili, aperta alla firma a Montreal il 1mo marzo 1991, che entrerà in vigore nel nostro Paese il 25 novembre 2002.

Inoltre, l'Italia è parte di 10 delle 12 Convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo, con esclusione della Convenzione internazionale sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo e della Convenzione sulla soppressione del finanziamento al terrorismo, firmate ma non ratificate. Il 24 luglio 2002 il Senato ha approvato con modificazioni i disegni di legge di ratifica relativi ad entrambe le Convenzioni ed essi sono attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Poiché le leggi di ratifica non si limitano a dare pieno effetto alle Convenzioni in Italia, ma prevedono anche modifiche al diritto interno per consentire un totale adeguamento alle disposizioni contenute negli accordi in parola, sarà possibile riferire su di esse una volta completate le procedure di ratifica.

*- enacting legislation, and making other necessary arrangements, to implement the instruments to which it has become a party.*

I trattati multilaterali contro il terrorismo di cui l'Italia è parte – cioè le prime dieci Convenzioni delle Nazioni Unite e la Convenzione europea per la soppressione del terrorismo – stabiliscono essenzial-

mente obblighi di criminalizzazione di determinate fattispecie. Disposizioni più dettagliate, in materia soprattutto di cooperazione giudiziaria internazionale e prevenzione, sono, invece, come è noto, contenute nelle due più recenti Convenzioni delle Nazioni Unite. L'Italia, al fine di attuare le Convenzioni, ha introdotto nuove figure di reato, ovvero ha introdotto modifiche alle disposizioni esistenti, ove esse si rilevassero insufficienti. Il quadro generale della normativa penale sostanziale volta a dare esecuzione alle Convenzioni, è costituito da reati comuni, e da reati ove, invece, la finalità terroristica viene espressamente presa in considerazione. Fra i primi assumono rilievo tutti i reati contenenti gli elementi della violenza contro cose e persone, e, in particolare, quelli rivolti contro organi costituzionali, capi di Stato nazionali ed esteri, e contro rappresentanti di Stati esteri (articoli 289, 295, 298 del codice penale. Fra i secondi vanno, in particolare, richiamati gli articoli 270 bis (come modificato dalla legge n.438/2001), relativo alle "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico"; l'articolo 280: "Attentato per finalità terroristiche o di eversione" e l'articolo 289 bis: "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione".

### Sub-paragraph 3 (e)

- *Have the offences set forth in the relevant international conventions and protocols relating to terrorism been included as extraditable offences in the bilateral treaties to which Italy is party?*

Tranne un Accordo reso esecutivo in Italia tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985, che all'articolo 3 fa riferimento ai reati di terrorismo, nella fattispecie quelli attinenti alla navigazione aerea, non esistono negli Accordi bilaterali di estradizione richiami a reati di terrorismo.

Nelle formule generalmente usate si rinvia al termine generale di fattispecie criminose per cui si richiede l'estradizione, comprendendo implicitamente anche i reati di terrorismo. Perché quindi sia possibile l'estradizione per un reato di terrorismo è necessario che entrambe le Parti considerino quella fattispecie come criminosa.

Si riporta qui di seguito la formula generalmente usata: 1) Saranno soggetti a estradizione: a) gli individui perseguiti per reati punibili dalle leggi delle Parti contraenti con una pena massima di almeno due anni di reclusione o con una pena più grave; b) gli individui che, per reati punibili dalle leggi delle due Parti contraenti sono stati condannati definitivamente dai Tribunali dello Stato richiedente ad una pena non inferiore ai sei mesi di reclusione. 2) In caso di richieste di estradizione relativa a più reati, alcuni dei quali non rispondenti alle condizioni menzionate nei commi precedenti per quel che concerne l'entità della pena, la Parte contraente richiesta può consentire l'estradizione per tutti i reati.

### Sub-paragraph 3 (f)

<sup>6</sup> Reservation made at the time of signature, on 27 January 1977, and confirmed at the time of deposit of the instrument of ratification, on 28 February 1986 - Or. Fr.

Italy declares that it reserves the right to refuse extradition and mutual assistance in criminal matters in respect to any offence mentioned in Article 1 which it considers to be a political offence, an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives: in this case Italy undertakes to take into due consideration, when evaluating the character of the offence, any particularly serious aspects of the offence, including : that it created a collective danger to the life, physical integrity or liberty of persons ; or, that it affected persons foreign to the motives behind it; or, that cruel or vicious means have been used in the commission of the offence. Period covered: 01/06/86 - The preceding statement concerns Article(s): 1)

- *Please outline the content of article 380 (1) and (2) of the Code of Criminal Procedure to the extent to which it is relevant for the implementation of this sub-paragraph.*

Il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale va inteso nel senso che non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intenda chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando la polizia di frontiera accerti che il richiedente è già stato condannato in Italia: per un delitto volontario per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni (comma 1 articolo 380 del codice di procedura penale); ovvero, al di fuori dei limiti di pena sopra indicati, per uno dei delitti indicati nel comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si tratta di una vasta tipologia di delitti, che vanno dai delitti contro la personalità dello Stato (tra i quali rientrano i delitti di terrorismo), ai delitti in materia di prostituzione e pornografia minorile, ai delitti di furto aggravato e di rapina, ai delitti concernenti le armi (comprese le armi da guerra, o parti di esse, gli esplosivi e le armi clandestine), ai delitti di associazione di tipo mafioso

### **Sub paragraph 3 (g)**

- *Sub-paragraph 3 (g) of the Resolution requests States to ensure "that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists". Please clarify how Italy intends to meet this requirement in view of Articles 10 (4) and 26 (2) of its Constitution.*

Gli articoli 10 comma 4 e 26 comma 2 della nostra Costituzione escludono l'estradizione per il reato politico. In conformità alla costante giurisprudenza secondo la quale gravi atti di terrorismo non si inquadrano nella previsione de qua ma ledono i diritti fondamentali alla vita e all'integrità fisica, nei trattati bilaterali conclusi dall'Italia i reati previsti nelle convenzioni internazionali contro il terrorismo possono fondare una domanda di estradizione.

- *In this context, please clarify whether Italy's reservation to the European Convention on the Suppression of Terrorism, done at Strasbourg on 27 January 1977, continues to be valid vis-à-vis the States Parties to the European Convention on the Suppression of Terrorism and explain whether it reflects Italy's practice with regard to other States.*

Si precisa che, nel rispetto degli articoli 10 comma 4 e 26 comma 2 della nostra Costituzione, che non ammettono l'estradizione per reati politici, la nostra giurisprudenza si è da tempo attestata su posizioni secondo le quali gravi atti di terrorismo, diretti verso cittadini inermi, non possono inquadrarsi nella previsione *de qua*. Si ritiene infatti preponderante la valutazione della necessaria tutela dei diritti fondamentali alla vita e all'integrità personale. Pertanto le riserve presentate dall'Italia alla Convenzione Europea per la Repressione del Terrorismo (Strasburgo, 27/1/1977) sono tuttora valide e d efficaci nei confronti degli Stati membri<sup>6</sup>.

### **Paragraph 4**

- *Has Italy addressed any of the concerns expressed in paragraph 4 of the Resolution?*

L'Italia segue con costante attenzione la questione dei legami tra terrorismo internazionale e le attività criminali indicate nell'articolo 4 della Risoluzione 1373. In tale contesto, particolare rilievo assume il traffico di esseri umani, il quale costituisce un fenomeno strettamente legato ad altre attività della criminalità organizzata, quali il contrabbando, il traffico di armi, di droga, lo sfruttamento della prostituzione. Inoltre, è evidente che consistenti flussi di persone, che spesso giungono sulle nostre coste privi di qualsiasi documenti di identità, comportano anche un rischio di infiltra-

zione nel territorio nazionale di elementi legati ad organizzazioni terroristiche. L'Italia quindi - ponte naturale nel Mediterraneo verso l'Africa, i Balcani e l'Oriente - è forse il confine esterno più sensibile d'Europa ed il tema del contrasto dell'immigrazione clandestina è una priorità, sia sul piano della sicurezza interna che della politica estera.

L'azione dell'Italia a livello bilaterale con i Paesi di origine e transito (art. 1 comma 2, il nuovo Testo Unico sull'immigrazione) prevede la valutazione della collaborazione offerta dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea in tema di lotta all'immigrazione clandestina, di repressione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata e di rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione. In tale contesto, occorrerà altresì proseguire nelle iniziative specifiche intraprese nei confronti di singoli Paesi e che in molti casi hanno condotto a risultati concreti. Nei confronti dei Paesi coinvolti o a rischio di coinvolgimento nei traffici illeciti di migranti via mare, è stata inoltre avviata una specifica azione diplomatica di sensibilizzazione sulla necessità che ciascuno Stato faccia rispettare, per le imbarcazioni in partenza dai propri porti o dalle proprie coste, le norme internazionali sulla sicurezza della navigazione (c.d. principio del "*Port State Control*"). Sin dal 1997 l'Italia ha impostato un'azione diplomatica per addivenire alla formulazione di norme internazionali volte a contrastare il traffico e trasporto di immigrati illegali via mare, concretizzatasi nell'adozione in ambito Onu del Protocollo contro il Traffico Illecito di migranti via terra, aria e mare, annesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata a Palermo nel dicembre 2000.

Il tema del contrasto all'immigrazione clandestina riveste anche una posizione centrale nell'impianto normativo del nuovo Testo Unico sull'immigrazione. Viene sostanzialmente rivisto il meccanismo dell'espulsione amministrativa, al fine di dare maggiori garanzie di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento. Sul piano penale vengono poi rese più stringenti le norme contro gli autori e fiancheggiatori dei traffici di esseri umani, prevedendo sconti di pena per chi tra di essi collabori con le forze dell'ordine e la magistratura. Il Ministero dell'Interno mantiene il coordinamento dei controlli alle frontiere mentre la Marina Militare potrà concorrere alle attività delle navi in servizio di polizia. Modifiche sono state introdotte anche in tema di diritto di asilo, al fine di evitare domande strumentali volte ad eludere provvedimenti di allontanamento. Sono stati previsti rilievi fotodattiloscopici o segnaleatici per lo straniero che chiede il permesso di soggiorno o il suo rinnovo.

Inoltre, l'Italia ha portato il tema dei flussi illegali al centro dell'attenzione dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri. Le conclusioni del Consiglio Europeo di Siviglia riflettono in grande misura la nostra impostazione. Il Consiglio ha dato un messaggio forte sui visti, gli accordi di riammissione, le politiche di allontanamento e rimpatrio, l'adozione della normativa per la lotta alle organizzazioni che gestiscono i traffici. Gli obiettivi fissati per i controlli alle frontiere comuni coincidono in larga parte con le proposte dello Studio di fattibilità sulla Polizia Europea di Frontiera presentato dall'Italia. Anche i risultati in tema di rapporti con i Paesi Terzi sono positivi, con l'inserimento di una clausola in materia migratoria negli accordi di cooperazione.

### **Other matters**

- *Could Italy please provide an organisational chart of its administrative machinery, such as police, immigration control, customs, taxation and financial supervision authorities, established to give practical effect to the laws, regulations and other documents that are seen as contributing to compliance with the Resolution.*

In relazione al quesito, è di fondamentale importanza ricordare il ruolo svolto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, i cui compiti ed attribuzioni in materia di supervisione di tutte le attività connesse al finanziamento del terrorismo sono stati ampiamente illustrati nell'ambito del primo rapporto presentato al CTC alla fine dello scorso anno. In questa sede, al fine di sottolineare anche le caratteristiche operative e l'attenzione portata nei confronti delle Nazioni Unite, è sufficiente ricordare che il Comitato è stato l'originatore delle proposte presentate dall'Italia ai fini dell'ampliamento della lista

di individui ed organizzazioni terroristiche ai sensi della Risoluzione 1390.

- Per quanto riguarda le attività di polizia mette innanzi tutto conto rilevare il ruolo svolto dal Ministero dell'Interno. Tra i Dipartimenti di cui esso si compone quello della Pubblica Sicurezza - cui è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza – assume particolare rilievo poiché esso provvede:
  - all'attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;
  - al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
  - alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
  - alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno.

Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge, il Dipartimento è organizzato in Direzioni centrali e in Uffici di pari livello, anche a carattere interforze.

In tale contesto, è di primaria importanza la polizia di prevenzione. Si tratta di un apparato a valenza specialistica costituito, a livello centrale, dalla Direzione Centrale per la Polizia di Prevenzione (DcPP) incardinata nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e, a livello periferico, dagli uffici Digos operanti presso le Questure.

Nella fase attuale, l'azione preventiva e di contrasto è indirizzata particolarmente verso i seguenti obiettivi:

- organizzazioni terroristiche interne ed a carattere internazionale;
- associazioni eversive aventi tra i propri scopi l'incitamento alla divisione ed alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- associazioni che perseguono l'obiettivo della distruzione dell'integrità, dell'indipendenza e dell'unità dello Stato ovvero la modifica dell'assetto costituzionale con mezzi non consentiti dall'ordinamento; gruppi estremisti che perseguono scopi di sovvertimento sociale attraverso il ricorso alla violenza o a pratiche illegali;
- associazioni a carattere militare o paramilitare;
- reati contro la Pubblica Amministrazione, qualora il fenomeno, in ragione della sistematicità e della gravità dei fatti delittuosi registrati, assuma dimensioni tali da incidere sulla credibilità e sullo stesso funzionamento delle Istituzioni;
- flussi di immigrazione clandestina e traffico internazionale di armamenti per gli aspetti connessi al coinvolgimento di organizzazioni terroristiche, nazionali ed internazionali;
- associazioni segrete;
- congregazioni ed altre realtà di tipo settario che perseguono finalità controindicate;
- terrorismo informatico e telematico;
- fenomeni di "violenza di gruppo" ispirati ad ideologie connotate dal ricorso sistematico a comportamenti aggressivi;
- episodi di illegalità nelle manifestazioni sportive ad opera di formazioni organizzate;
- altre fenomenologie trasgressive da cui derivino, anche indirettamente, ripercussioni negative per la difesa e la sicurezza dello Stato, la tutela della libertà e dell'esercizio dei diritti dei cittadini, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Di rilievo è anche la Direzione Centrale della Polizia Criminale che ha fra i suoi compiti:
  - coordinamento delle investigazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale, con particolare riferimento alla ricerca e cattura dei latitanti più pericolosi ed alle organizzazioni criminali di stampo mafioso;
  - raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni connesse alle fenomenologie criminali più rilevanti;
  - cooperazione internazionale con i paesi esteri nella lotta al crimine organizzato con reciproco scambio di informazioni e di strategie operative e procedure finalizzate a combattere i fenomeni criminosi transnazionali più preoccupanti (traffico di stupefacenti, riciclaggio, traffico di autovei-

- 
- coli, falso nummario, criminalità informatica ed ambientale);
  - gestione dei collaboratori di giustizia;
  - coordinamento a livello nazionale degli interventi relativi all'azione di prevenzione generale e di controllo del territorio;
  - supporto a livello tecnico-scientifico agli organi investigativi e all'Autorità Giudiziaria nell'espletamento di indagini che richiedono l'uso di specifiche professionalità.

L'art. 4 della Legge n. 438 del 15 dicembre 2001, attribuisce la competenza per il contrasto del terrorismo interno ed internazionale agli organismi investigativi specializzati dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

L'Arma dei Carabinieri dispone di una struttura di contrasto dedicata, sia alle attività informative ed investigative, sia agli interventi risolutivi contro azioni che richiedono una elevata specializzazione. Per quanto riguarda la prima attività, sin dal 1990 è stato istituito il Raggruppamento Operativo Speciale (Ros), reparto deputato al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo. Il Ros, Servizio centrale di polizia giudiziaria, composto da Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri, al comando di un Generale di Brigata, si articola in una struttura centrale, con sede in Roma, con compiti prioritari di analisi, coordinamento e supporto tecnico-operativo, ed in 26 Sezioni Anticrimine periferiche, dislocate nelle stesse sedi delle Procure Distrettuali per affiancare i magistrati inquirenti e fornire aderenti risposte operative.

In particolare, il Reparto Anti-Eversione analizza i fenomeni eversivi e terroristici, nazionali ed internazionali, coordina le attività operative delle Sezioni Anticrimine e degli altri reparti territoriali dell'Arma ed assume la direzione delle indagini più importanti. Il I e II Reparto investigativo, dal canto loro, assicurano il collegamento ed il raccordo delle attività investigative sulla criminalità organizzata, mentre il III Reparto svolge esclusivamente attività di analisi e studio dei citati fenomeni. Il Reparto Tecnico, infine, fornisce l'indispensabile supporto tecnologico alle investigazioni con l'impiego delle apparecchiature più avanzate, svolgendo anche attività di ricerca e sperimentazione ed indagini nel settore della criminalità informatica.

A livello periferico, le Sezioni Anticrimine conducono le attività informative ed investigative in relazione ai delitti concernenti la criminalità organizzata, il terrorismo e l'eversione. L'attività informativa del Reparto Anti-Eversione del Raggruppamento Operativo Speciale nonché delle Sezioni Anticrimine è alimentata con i dati di interesse acquisiti sul territorio nazionale dai Comandi Provinciali e dai circa 5.000 presidi – Compagnie Stazioni - preposti al controllo del territorio. Queste, oltre ad assicurare il primo intervento al verificarsi di eventi e delitti, svolgono una costante vigilanza delle realtà locali, garantendo il necessario flusso informativo verso il Ros mediante procedure standardizzate. Nella condotta delle specifiche indagini, il Ros ha costantemente migliorato nel tempo le procedure e le tecniche operative sfruttando soprattutto le nuove tecnologie in tema di sistemi di ripresa e di osservazione a distanza, di intercettazione di conversazioni telefoniche mobili e ambientali, di radio-localizzazione.

Da segnalare infine l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, che trae origine dalla necessità di rispondere ad una sempre più avvertita esigenza di razionalizzazione delle potenzialità strutturali ed operative delle singole Forze di Polizia, ottimizzando l'impiego e la distribuzione delle rispettive risorse ed integrando l'organizzazione e l'attuazione dei rispettivi servizi alla stregua di una comune e sistematica pianificazione. Questo ufficio, sia per il carattere integralmente interforze, sia per il particolare *modus operandi* a stretto e diretto contatto con i Comandi e Direzioni Centrali delle singole Forze di Polizia, sia, infine, per la speciale collocazione ordinamentale all'interno dell'Amministrazione della PS, può senz'altro definirsi una "casa comune" delle Forze di Polizia.

In relazione alle questioni del controllo dell'immigrazione va ricordato, ancora in seno al Ministero dell'Interno, il "Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione" che svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero dell'Interno nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:



l'immigrazione; l'asilo; la cittadinanza; le confessioni religiose.

## **Legge 14 dicembre 2001, n. 431**

### **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001

Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

#### **Legge di conversione**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### **Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

#### *Comitato di sicurezza finanziaria*

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita' connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, e' istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e *composto da undici membri*. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, *dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa* e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, *un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia*. La durata del Comitato puo' essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
- 2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.*

---

2-ter. *L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.*

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, *alla Commissione nazionale per le società e la borsa* e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

5. *I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.*

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni di carattere sanzionatorio*

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. *La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.*

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. *L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2.*

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del *testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30.*

#### Art. 2-bis.

##### *Obliterazione delle banconote denominate in lire*

1. *Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.*

*2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.*

*3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1° gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.*

*4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta.*

### **Art. 3.**

#### *Entrata in vigore*

*1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*

## Legge 15 dicembre 2001, n. 438

### "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale"

pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2001.

Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

#### Legge di conversione

##### Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### **Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2001

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

##### Art. 1.

#### *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale*

1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - *Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego*".

*1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:*

"Art. 270-ter (Assistenza agli associati). - *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto*".

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi".

3. (Soppresso) .

4. (Soppresso) .

5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato"

è aggiunta la seguente: "italiano". 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione". 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata". 5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse.

Art. 2.

(Soppresso)

Art. 3.

*Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni*

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-ter del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalità di terrorismo".

Art. 4.

*Attività sotto copertura*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche *operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5*, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, *stupefacenti*, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare *documenti, identità* o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero *al più presto e comunque* entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, *se necessario o se richiesto*, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, *nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.*

7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. *Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4.*

#### Art. 5.

##### *Intercettazioni preventive*

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, *nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale*), quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice.

2. *Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.*

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, *fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.*"

2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

3-bis. *Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e*

---

*transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.*

Art. 6.

*Intercettazioni di comunicazioni tra presenti*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4".

Art. 7.

*Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo*

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale".

Art. 8.

*Disposizione sulle prove*

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonché nell'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4";
- b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo 51 comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4";
- c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis o dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.".

2. *(Soppresso).*

Art. 9.

*Notificazioni*

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto at-testa in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2".

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse.

3. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161".



Art. 10.

*Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa, anche tra altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

Art. 10-bis.

*Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale*

1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter."
2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente."
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

---

## Legge 14 gennaio 2003, n. 7

### "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2003

---

#### Capo I Ratifica ed Esecuzione

##### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".

##### Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

#### Capo II

##### *Sanzioni*

##### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:  
"ART. 25-quater. - (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
*a)* se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;  
*b)* se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

##### Art. 4.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le se-

guenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,".

Art. 5.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-*bis* del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".

Capo III

*Fondo per le vittime del terrorismo*

Art. 6.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato".

Art. 7.

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce "Ministero dell'interno", per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

Capo IV

*Entrata in vigore*

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

## Legge 14 febbraio 2003, n. 34

### **"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2003  
Supplemento Ordinario n. 38

---

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

#### Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

#### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 280-bis. - (*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

#### Art. 4.

1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

“Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: “diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114”.

2. All'articolo 12, comma 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “diverse da quella prevista dall'articolo 98” sono sostituite dalle seguenti: “diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114”.

Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: “dall'articolo 270-*ter*” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 270-*ter* e 280-*bis*”.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NAZIONI UNITE

## **Resolution 1373 (2001)**

### **Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001**

*The Security Council,*

*Reaffirming* its resolutions 1269 (1999) of 19 October 1999 and 1368 (2001) of 12 September 2001,

*Reaffirming also* its unequivocal condemnation of the terrorist attacks which took place in New York, Washington, D.C. and Pennsylvania on 11 September 2001, and expressing its determination to prevent all such acts,

*Reaffirming further* that such acts, like any act of international terrorism, constitute a threat to international peace and security,

*Reaffirming* the inherent right of individual or collective self-defence as recognized by the Charter of the United Nations as reiterated in resolution 1368 (2001),

*Reaffirming* the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts,

*Deeply concerned* by the increase, in various regions of the world, of acts of terrorism motivated by intolerance or extremism,

*Calling* on States to work together urgently to prevent and suppress terrorist acts, including through increased cooperation and full implementation of the relevant international conventions relating to terrorism,

*Recognizing* the need for States to complement international cooperation by taking additional measures to prevent and suppress, in their territories through all lawful means, the financing and preparation of any acts of terrorism,

*Reaffirming* the principle established by the General Assembly in its declaration of October 1970 (resolution 2625 (XXV)) and reiterated by the Security Council in its resolution 1189 (1998) of 13 August 1998, namely that every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts,

*Acting* under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* that all States shall:

(a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts;

(b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts;

---

(c) Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;

(d) Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, of entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons;

2. *Decides also* that all States shall:

(a) Refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists;

(b) Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by provision of early warning to other States by exchange of information;

(c) Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts, or provide safe havens;

(d) Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against other States or their citizens;

(e) Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic laws and regulations and that the punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts;

(f) Afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings;

(g) Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border controls and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel documents;

3. *Calls upon* all States to:

(a) Find ways of intensifying and accelerating the exchange of operational information, especially regarding actions or movements of terrorist persons or networks; forged or falsified travel documents; traffic in arms, explosives or sensitive materials; use of communications technologies by terrorist groups; and the threat posed by the possession of weapons of mass destruction by terrorist groups;

(b) Exchange information in accordance with international and domestic law and cooperate on administrative and judicial matters to prevent the commission of terrorist acts;

(c) Cooperate, particularly through bilateral and multilateral arrangements and agreements, to prevent and suppress terrorist attacks and take action against perpetrators of such acts;

(d) Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999;

(e) Increase cooperation and fully implement the relevant international conventions and protocols relating to terrorism and Security Council resolutions 1269 (1999) and 1368 (2001);

(f) Take appropriate measures in conformity with the relevant provisions of national and international law, including international standards of human rights, before granting refugee status, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts;

(g) Ensure, in conformity with international law, that refugee status is not abused by the perpetrators, organizers or facilitators of terrorist acts, and that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists;

4. *Notes* with concern the close connection between international terrorism and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal arms-trafficking, and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other potentially deadly materials, and in this regard *emphasizes* the need to enhance coordination of efforts on national, subregional, regional and international levels in order to strengthen a global response to this serious challenge and threat to international security;

5. *Declares* that acts, methods, and practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations and that knowingly financing, planning and inciting terrorist acts are also contrary to the purposes and principles of the United Nations;

6. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council, consisting of all the members of the Council, to monitor implementation of this resolution, with the assistance of appropriate expertise, and *calls upon* all States to report to the Committee, no later than 90 days from the date of adoption of this resolution and thereafter according to a timetable to be proposed by the Committee, on the steps they have taken to implement this resolution;

7. *Directs* the Committee to delineate its tasks, submit a work programme within 30 days of the adoption of this resolution, and to consider the support it requires, in consultation with the Secretary-General;

8. *Expresses* its determination to take all necessary steps in order to ensure the full implementation of this resolution, in accordance with its responsibilities under the Charter;

9. *Decides* to remain seized of this matter.



**Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28.12.2001, L 344/93**  
**Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001**  
relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC)

**Resolution 1452 (2002)**  
**Adopted by the Security Council at its 4678th meeting, on 20 December 2002**

*The Security Council,*

*Recalling* its resolutions 1267 (1999) of 15 October 1999, 1333 (2000) of 19 December 2000, 1363 (2001) of 30 July 2001 and 1390 (2002) of 16 January 2002,

*Expressing* its determination to facilitate the implementation of counter-terrorism obligations in accordance with relevant Security Council resolutions,

*Reaffirming* its resolution 1373 (2001) of 28 September 2001, and reiterating its support for international efforts to root out terrorism, in accordance with the Charter of the United Nations,

*Acting* under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* that the provisions of paragraph 4 (b) of resolution 1267 (1999), and paragraphs 1 and 2 (a) of resolution 1390 (2002), do not apply to funds and other financial assets or economic resources that have been determined by the relevant State(s) to be:

(a) necessary for basic expenses, including pay-

ments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources, after notification by the relevant State(s) to the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) (hereinafter referred to as "the Committee") of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, assets or resources and in the absence of a negative decision by the Committee within 48 hours of such notification;

(b) necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State(s) to the Committee and has been approved by the Committee;

2. *Decides* that all States may allow for the addition to accounts subject to the provisions of paragraph 4

(b) of resolution 1267 (1999) and paragraphs 1 and 2 (a) of resolution 1390 (2002) of:

(a) interest or other earnings due on those accounts, or

(b) payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of resolutions 1267 (1999), 1333 (2000), or 1390 (2002),

provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to those provisions;

3. *Decides* that the Committee shall, in addition to the tasks set forth in paragraph 6 of resolution 1267 (1999) and paragraph 5 of resolution 1390 (2002):

(a) maintain and regularly update a list of the States that have notified the Committee of their intent to apply the provisions of paragraph 1 (a) above in their implementation of the relevant resolutions and as to which there was no negative decision by the Committee; and

(b) consider and approve, if appropriate, requests for extraordinary expenses as provided for in paragraph 1 (b) above;

4. *Decides* that the exception provided for in paragraph 4 (b) of resolution 1267 (1999) will cease to have effect from the date of adoption of this resolution;

5. *Urges* Member States to take full account of the considerations set out above in their implementation of resolution 1373 (2001);

6. *Decides* to remain seized of the matter.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34, considerando quanto segue:

(1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

(2) Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1373 (2001) che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso.

(3) L'8 ottobre 2001, il Consiglio ha ricordato la determinazione dell'Unione a colpire le fonti di finanziamento del terrorismo, in stretta concertazione con gli Stati Uniti.

(4) Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1333 (2000), il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/154/PESC (1) che prevede tra l'altro il congelamento dei fondi di Usama Bin Laden e dei soggetti e delle entità associate a quest'ultimo. Di conseguenza tali persone, gruppi ed entità non sono contemplati dalla presente posizione comune.

(5) L'Unione europea dovrebbe adottare ulteriori misure per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001).

(6) Gli Stati membri hanno trasmesso all'Unione europea le informazioni necessarie per attuare alcune di dette ulteriori misure.

(7) È necessaria un'azione della Comunità volta ad attuare alcune di dette ulteriori misure. È altresì necessaria un'azione degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di forme di cooperazione di polizia e giudiziarie in materia penale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. La presente posizione comune si applica, in

conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell'allegato, coinvolti in atti terroristici.

2. Ai fini della presente posizione comune per «persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici» si intendono:

— persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

— gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o a persone, gruppi ed entità ad esse associate.

3. Ai fini della presente posizione comune per «atto terroristico» si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commes-

so al fine di:

i) intimidire seriamente la popolazione; o

ii) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o

iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un'organizzazione internazionale:

a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;

c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;

d) distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o i proprietà private, che possono

---

mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e) sequestro di aeromobili o navi o i altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o i trasporto di merci;

f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;

g) diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i) minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);

j) direzione di un gruppo terroristico;

k) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo.

Ai fini del presente paragrafo, per «gruppo terroristico» s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

4. L'elenco è redatto sulla base di informazioni precise o i elementi del fascicolo da cui risulta che un'autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell'apertura di indagini o i azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell'elenco possono essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per «autorità competente» s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un'equivalente autorità competente nel settore.

5. Il Consiglio si adopera affinché nell'elenco, in allegato, delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi o delle entità siano inseriti dettagli sufficienti a consentire l'effettiva identificazione di esseri umani, persone giuridiche, entità o organismi, in modo da disculpate più agevolmente coloro che hanno un nome identico o simile.

6. I nomi delle persone ed entità riportati nell'elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.

## Articolo 2

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comu-

<sup>1</sup> Le persone contraddistinte da \*sono soggette al solo articolo 4.

nità europea,ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

#### Articolo 3

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, garantisce che i capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

#### Articolo 4

Gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. A questo scopo, per quanto riguarda le indagini e le azioni penali condotte dalle loro autorità nei confronti di persone, gruppi ed entità di cui all'allegato, essi si avvalgono appieno, su richiesta, dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell'Unione europea e i altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri.

#### Articolo 5

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

#### Articolo 6

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

#### Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
L. MICHEL

---

# Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28.12.2001 L, 344/70

## Regolamento (CE) N. 2580/2001 del Consiglio

### del 27 dicembre 2001

relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità,  
destinate a combattere il terrorismo

#### ALLEGATO

#### Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1<sup>1</sup>

##### 1. PERSONE

- \*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (attivista dell'ETA) nato il 1.1.1965 a Guernica (Guascogna), carta di identità n. 78.865.882
- \*— ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) nato il 7.10.1963 a Durango (Guascogna), carta di identità n. 78.865.693
- \*— ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) nato il 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n.15.954.596
- \*— ALCALDE LINARES, Angel (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) nato il 2.5.1943 a Portugalete (Vizcaya), carta di identità n.14.390.353
- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN, pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadino saudita
- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadino saudita
- AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1996 a Tarut, Arabia Saudita, cittadino saudita
- \*— ARZALLUZ TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA), nato l'8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207
- ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, nato nel 1960 in Libano, cittadino libanese
- \*— ELCORO AYASTUY, Paulo (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 22.10.1973 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n.15.394.062
- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) nato il 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadino saudita
- \*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 2.12.1972 a Baracaldo (Guascogna), carta di identità n. 20.172.692
- \*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) nato il 29.4.1967 a Guernica (Guascogna), carta di identità n. 44.556.097
- \*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna), nata il 23.12.1967 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 16.282.556
- \*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, M a Soledad (attivista dell'ETA), nata il 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità

<sup>1</sup> Vedi pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Parere espresso il 13 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- n.16.255.819
- IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, Ahmed; pseudonimo SA-ID, pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadino libanese
  - MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Abdul) nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Kuwait, cittadino kuwaitiano
  - \*— MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n.72.439.052
  - \*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (attivista dell'ETA) nata il 27.6.1970 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 34.101.243
  - MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, nato il 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
  - \*— MUÑOZA ORDOZGOITI, Aloña (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nata il 6.7.1976 a Segura (Guipúzcoa), carta di identità n. 35.771.259
  - \*— NARVAEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA), nato il 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101
  - \*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (attivista dell'ETA), nato l'11.9.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 34.084.504
  - \*— ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 22.9.1972 a Basauri (Guascogna), carta di identità n. 45.622.851
  - \*— OTEGUI UNANUE, Mikel (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato l'8.10.1972 a Itsasondo (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.132.976
  - \*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) nato il 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521
  - \*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 9.12.1963 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.962.687
  - \*— URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) nato il 25.5.1969 a Ondarroa (Guascogna), carta di identità n. 30.627.290
  - \*— VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) nato il 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n.15.254.214
- ## 2. GRUPPI O ENTITÀ
- \*— Continuity Irish Republican Army (CIRA)
  - \*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (E.T.A.)
- (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico E.T.A.:K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-ammistía)
- \*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppo di resistenza antifascista 1 o ottobre (G.R.A.P.O.)
  - Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)
  - \*— Loyalist Volunteer Force (LVF)
  - \*— Orange Volunteers (OV)
  - Jihad islamica palestinese (PIJ)
  - \*— Real IRA
  - \*— Red Hand Defenders (RHD)
  - \*— Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines
  - \*— Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
  - \*— Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
  - \*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo<sup>1</sup>, adottata dal Consiglio il 27 dicembre 2001,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Durante la riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

(2) Il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo della lotta al terrorismo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche.

(3) Con la risoluzione 1373(2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano.

(4) Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorrerebbe adottare misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi.

(5) È necessaria l'azione della Comunità per attuare gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC.

(6) Il presente regolamento è una misura necessaria a livello comunitario e complementare alle

procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell'Unione europea e nei paesi terzi.

(7) Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende tutti i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato alle condizioni stabilite nel medesimo.

(8) Per tutelare gli interessi della Comunità si possono accordare determinate deroghe.

(9) Quanto alla procedura per redigere e modificare l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esso stesso esercitare i corrispondenti poteri di attuazione riguardo ai mezzi specifici disponibili a tale scopo per i suoi membri.

(10) Per prevenire l'elusione del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione e le eventuali misure correttive del caso, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari.

(11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

(12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(13) È necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento.

(14) L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento può includere persone ed entità legate o facenti capo a paesi terzi oppure su cui si incentrano per altri motivi gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.



(15) La Comunità europea ha già attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999) e 1333 (2000) adottando il regolamento (CE) n. 467/ 2001 (3 )congelando le attività di determinate persone e gruppi e pertanto tali persone e gruppi non sono contemplate dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «Capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.

2) «Congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o a introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

3) «Servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura finanziaria, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) quali:

*Servizi assicurativi e connessi*

i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

A) ramo vita;

B) ramo danni;

ii) riassicurazione e retrocessione;

iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);

iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

*Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)*

v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

vii) leasing finanziario;

viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e i addebito, assegni turistici e bonifici bancari;

ix) garanzie e impegni;

x) compravendita e scambi per conto proprio o i clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

B) valuta estera;

C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;

E) titoli trasferibili;

F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti.

- xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi collegati;
- xii) intermediazione nel mercato monetario;
- xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o i portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
- xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
- xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.
- 4) «Atto terroristico» ai fini del presente regolamento, la definizione è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 2001/931/PESC.
- 5) «Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità»: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria.
- 6) «Controllo di una persona giuridica, gruppo o entità»:
- a) avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o i controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;
- b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o i controllo di una persona giuridica, gruppo o entità ricomposti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;
- c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
- d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;

e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera,

d) pur non essendo il titolare di detto diritto;

f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;

g) gestire una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;

h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità.

## Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:

a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;

b) è vietato mettere, direttamente o indiretta-

mente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.

2. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:

i) persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

iii) persone giuridiche, gruppi o entità di pro-

---

## ALLEGATO

### Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 5

prietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);

iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii).

#### Articolo 3

1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l'articolo 2.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato e alla Commissione.

#### Articolo 4

1. Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:

— forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 e le operazioni eseguite a norma degli articoli 5 e 6:

— alle autorità competenti dello Stato membro in

cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato e

— alla Commissione tramite dette autorità competenti,

— collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato per verificare le informazioni fornite.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono usate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e del Consiglio.

#### Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non si applica agli interessi versati sui conti congelati. Tali interessi sono anch'essi congelati.

2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengono appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda:

1) l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o i un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, affitto o ipoteca per la dimora familiare, contributi e spese per le cure mediche dei suddetti familiari;

2) l'uso dei conti congelati per effettuare pagamenti ai seguenti fini:

a) tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità e

b) spese bancarie dovute nella Comunità per la tenuta dei conti;

3) i pagamenti a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.

3. Le richieste di autorizzazione vanno rivolte all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati congelati i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche.

#### Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:

— scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,

— rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3

o

— prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione conformemente al paragrafo 2.

2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione elencate nel-

l'allegato e alla Commissione i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica, informandole dei requisiti che considera necessari per impedire il finanziamento di atti terroristici.

L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri, dal Consiglio e dalla Commissione entro due settimane.

#### Articolo 7

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

#### Articolo 8

Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 3 e 4, e quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

#### Articolo 9

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

1) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

2) a bordo di tutti gli aeromobili e i tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

3) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

4) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità

registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

difiche eventualmente necessarie.

5) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgono attività commerciali nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

#### Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 2001.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione sul suo impatto e propone le mo-

Per il Consiglio

Il Presidente

L.MICHEL

---

# Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29.5.2002, L 139/9

## Regolamento (CE) N. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

BELGIO  
Ministère des finances  
Trésorerie  
avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Fax (32-2)233 75 18

DANIMARCA  
Erhvervsfremmestyrelsen  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Alle 17  
DK-2100 København Ø  
Tel.(45)35 46 60 00  
Fax (45)35 46 60 01

GERMANIA  
— concerning freeze of funds:  
Deutsche Bundesbank  
Wilhelm Eppsteinstr.14  
D-60431 Frankfurt/Main  
Tel.(00-49-69)-95 66  
— concerning insurances: Bundesaufsichtsamt  
für das Versicherungswesen (BAV)  
Graurheindorfer Str.108  
D-53117 Bonn  
Tel.(00-49-228)-42 28

GRECIA  
Ministry of National Economy  
General Directorate of Economic Policy  
5 Nikis str.  
GR-105 63 Athens

Tel.(00-30-1)333 27 81-2  
Fax (00-30-1)333 27 93

SPAGNA  
Dirección General de Comercio e Inversiones  
Subdirección General de Inversiones Exteriores  
Ministerio de Economía  
Paseo de la Castellana,162  
E-28046 Madrid  
Tel.(00-34)91 349 39 83  
Fax (00-34)91 349 35 62  
Dirección General del Tesoro y Política Financiera  
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
Ministerio de Economía  
Paseo del Prado,6  
E-28014 Madrid  
Tel.(00-34)91 209 95 11  
Fax (00-34)91 209 96 56

FRANCIA  
Ministère de l'économie,des finances et de l'industrie  
Direction du Trésor  
Service des affaires européennes et internationales  
Sous-direction E  
139,rue du Bercy  
F-75572 Paris Cedex 12  
Tel.(33-1)44 87 17 17  
Fax (33-1)53 18 36 15

IRLANDA  
Central Bank of Ireland  
Financial Markets Department  
P.O.Box 559  
Dame Street  
Dublin 2

<sup>1</sup> Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>3</sup> Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Tel.(353-1)671 66 66  
Department of Foreign Affairs  
Bilateral Economic Relations Division  
76-78 Harcourt Street  
Dublin 2  
Tel.(353-1)408 24 92

#### ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
...

#### LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce  
extérieur, de la coopération, de l'action humani-  
taire et de la défense  
Direction des relations économiques internatio-  
nales  
BP 1602  
L-1016 Luxembourg  
Tel.(352)478-1 ou 478-2350  
Fax (352)22 20 48  
Ministère des Finances  
3 rue de la Congrégation  
L-1352 Luxembourg  
Tel.(352)478-2712  
Fax (352)47 52 41

#### PAESI BASSI

Ministerie van Financiën  
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke  
Zaken  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
Nederland  
Tel.(31-70)342 82 27  
Fax (31-70)342 79 05

#### AUSTRIA

— Articolo 3  
Bundesministerium für Inneres — Bundeskrimi-  
nalamt  
A-1090 Wien  
Josef-Holaubek-Platz 1  
Tel.(+431)313 45-0  
Fax (431)313 45-85 290  
—Articolo 4  
Oestereichische Nationalbank  
A-1090 Wien  
Otto-Wagner-Platz 3  
Tel.+431)404 20-0

Fax (431)404 20-73 99  
Bundesministerium für Inneres — Bundeskrimi-  
nalamt  
A-1090 Wien  
Josef-Holaubek-Platz 1  
Tel.(+431)313 45-0  
Fax (431)313 45-85 290

— Articolo 5  
Oestereichische Nationalbank  
A-1090 Wien  
Otto-Wagner-Platz 3  
Tel.+431)404 20-0  
Fax (431)404 20-73 99

#### PORTOGALLO

Ministério das Finanças  
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Rela-  
ções Internacionais  
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C2. o  
P-1100 Lisboa  
Tel.: (351-1) 882 32 40/47  
Fax: (351-1) 882 32 49  
Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Di-  
recção dos Serviços das  
Organizações Políticas Internacionais  
Largo do Rilvas  
P-1350-179 Lisboa  
Tel.:(351 21)394 60 72  
Fax:(351 21)394 60 73

#### FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet  
PL 176  
SF-00161 Helsinki  
Tel. (358-9)13 41 51  
Fax. (358-9)13 41 57 07 and (358-9)62 98 40

#### SVEZIA

— Articolo 3  
Rikspolisstyrelsen (RPS)  
Box 12256  
102 26 Stockholm  
tfn 08-401 90 00  
fax 08-401 99 00

<sup>4</sup> GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.



— Articolo 4 e 6  
Finanzinspektionen  
Box 7831  
103 98 Stockholm  
tfn 08-787 80 00  
fax 08-24 13 35

— Articolo 5  
Riksförsäkringsverket (RFV)  
103 51 Stockholm  
tfn 08-786 90 00  
fax 08-411 27 89

#### REGNO UNITO

HM Treasury  
International Financial Services Team  
19 Allington Towers  
London SW1E 5EB  
United Kingdom  
Tel:(44-207)270 55 50  
Fax:(44-207)270 43 65  
Bank of England  
Financial Sanctions Unit  
Threadneedle Street  
London EC2R 8AH  
United Kingdom  
Tel.(44-207)601 46 07  
Fax (44-207)601 43 09

#### COMUNITÀ EUROPEA

Commission des Communautés européennes  
Direction générale pour les relations extérieures  
Direction PESC  
Unit A.2/Mr A.de Vries  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Tel.:(32-2)295 68 80  
Fax:(32-2)296 75 63  
E-mail:anthonius-de-vries@cec.eu.int

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC<sup>1</sup>,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n.1390 (2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.

(2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n.1267 (1999) e 1333 (2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n.1390 (2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.

(3) A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n.1373 (2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.

(4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(5) Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.

(6) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

(7) La risoluzione n.1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

(8) Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni compe-

tente o dagli Stati membri.

(9) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(11) Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12) Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390 (2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio<sup>4</sup> e adottando un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le

---

fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.

2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

3) Per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche

## Articolo 2

1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designato dal comitato per le sanzioni ed elencato nell'allegato I sono congelati.

2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I, o stanziarli a loro vantaggio.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di una persona fisica o giuridica, ad un gruppo o a un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che la persona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

## Articolo 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità indicato dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I.

## Articolo 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o i promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

## Articolo 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2.

In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi, beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

## Articolo 6

Il congelamento dei fondi, delle altre disponibilità finanziarie e risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari, ritenuti in buona fede conformi al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.

## Articolo 7

1. La Commissione è autorizzata:

- a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni,
- a emendare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

## Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e i applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

#### Articolo 9

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o a qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.
3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

#### Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e i tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità operanti all'interno della Comunità.

#### Articolo 12

Il regolamento (CE) n.467/2001 è abrogato.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
M.ARIASCAÑETE

ALLEGATO I

## Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2

### *Persone giuridiche, gruppi ed entità*

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA).

Gruppo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul

Turath Al Islamia e Ahya Ul Turas; indirizzo degli uffici:Sede centrale -G.T.Road (probabilmente Grand Trunk Road), vicino a Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistan); Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad (Afghanistan).

Al Baraka Exchange L.L.C., P.O.Box 3313, Deira, Dubai (EAU); P.O.Box 20066, Dubai (EAU).

Al Qaeda/esercito islamico (alias «La Base », Al Qaida, Fondazione islamica per la salvezza, Gruppo per la tutela dei luoghi sacri, Esercito islamico per la liberazione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e Crociati, la Rete di Osama bin Laden, l'Organizzazione di Osama bin Laden)

Al Rashid Trust (alias Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi (Pakistan),
- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore (Pakistan),
- Office Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra (Pakistan),
- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar (Pakistan),
- Office Dha'rbi-M'unin, stanza n.3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi (Pakistan),
- Office Dha'rbi-M'unin, ultimo piano, studio dentistico Dott.Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat (Pakistan),
- Operazioni in Afghanistan:Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
- Attivo anche in Kosovo e in Cecenia.

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (già Al Taqwa Trade, Property and Industry), (già Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment), (già Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)

Al-Barakaat Bank, Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 (USA)

Al-Barakaat, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS)(alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio (Somalia)Bossaso (Somalia)

Al-Barakat Finance Group, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), P.O.Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio, Hargeysa (Somalia)

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), P.O.Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), P.O.Box 2923, Dubai (EAU)

Al-Barakat Investments, P.O.Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate (Yemen)

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa (Yemen)

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O.Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa (Yemen); presso il tempio accanto alla stazione di servizio, Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen); Al-Nasr Street, Doha, (Qatar)

Gruppo Islamico Armato (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O.Box N-4877, Nassau (Bahamas); c/o Arthur D.

Hanna &Company, 10, Deveaux Street, Nassau (Bahamas)

Baraka Trading Company, P.O.Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt.43, Dorchester, Massachussets 02122-3224 (USA)

Barakaat Construction Company, P.O.Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Group of Companies, P.O.Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stocolma (Svezia); Rinkebytorget 1, 04, Spanga (Svezia)

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga (Svezia)

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota (USA)

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets (USA); 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario (Canada)

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso (Somalia); Nakhiil (Somalia); Huruuse (Somalia); Raxmo (Somalia); Ticis (Somalia); Kowthar (Somalia); Noobir (Somalia); Bubaarag (Somalia);

Gufure (Somalia); Xuuxuule (Somalia); Ala Aamin (Somalia); Guureeye (Somalia); Najax (Somalia); Carafaat (Somalia)

Barakaat Telecommunications Co.Somalia, Ltd, P.O.Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington (USA)

Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio (USA)

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, (Somalia) Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland (Paesi Bassi)

Barako Trading Company, L.L.C., P.O.Box 3313, Dubai (EAU)

De Afghanistan Momtaz Bank

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota (USA)

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadiscio (Somalia)

Islamic Army of Aden/Esercito islamico di Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)/Movimento islamico dell'Uzbekistan (alias IMU)

Jaish-I-Momhammed alias ESERCITO DI MAOMETTO, Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia alias SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; (alias JIT), Kandahar (Afghanistan)

Gruppo combattente islamico libico/Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo (Germania)

Nada Management Organisation S.A. (già Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI, Svizzera)

Parka Trading Company, P.O.Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

RABITA TRUST, Room 9A, Secondo piano, Wahdat Road, Education Town, Lahore (Pakistan); Wares Colony, Lahore (Pakistan)

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On



The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan.NB:si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan

Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA)

Somali Internet Company, Mogadiscio (Somalia)

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga (Svezia)

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House n.125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar (Pakistan). Sedi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti

Youssef M.Nada &Co.Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna (Austria)

Youssef M.Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Svizzera)

### **Persone fisiche**

(le funzioni indicate tra parentesi si riferiscono all'ex regime talibano in Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del «Consolato generale »dei Talibani, Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); nato il 10.4.1960 a Bloomington, Indiana (USA); numero di sicurezza sociale (social security number, SSN)156-92-9858 (USA); passaporto (statunitense)n.27082171, rilasciato il 21.6.1992 ad Amman (Giordania) o passaporto (iracheno) n.M0887925; cittadino statunitense

Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; nato nel 1963 in Egitto; cittadinanza egiziana

Abdulkadir, Hussein Mahamud, Firenze (Italia)

Abu Hafs il Mauritano (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Nato l'1.1.1975

Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Nato il 12.3.1971 a Riyadh (Arabia Saudita)

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga (Svezia), nato l'1 giugno 1968

Agha, Abdul Rahman (Presidente del tribunale militare)

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M.Azim, Maulavi (Servizio visti e passaporti)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro dell'Haj e delle questioni religiose)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente della Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari [Ministro della sicurezza (Intelligence)]

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED IL TANZANIANO; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED)

Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN

Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar; nato il 14.3.1974 o il 13.4.1974 o il 14.4.1974 o l'1.8.1970 a Zanzibar (Tanzania); cittadinanza tanzaniana

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; nato nel 1965 in Egitto; cittadinanza egiziana

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro delle risorse idriche ed elettriche)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro delle miniere e dell'industria)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro dell'edilizia)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro della difesa)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro della sanità)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice ministro dei martiri e del rimpatrio)

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dott.Amin; alias UL HAQ, Dott.Amin); nato nel 1960 nella Provincia di Nangahar (Afghanistan)

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio (Somalia)

Ali, Abdi Adbulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga (Svezia), nato l'1 gennaio 1955

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga (Svezia), nato il 20 novembre 1974

Al-Jadawi, Saqar. Nato nel 1965 circa. Presunta cittadinanza yemenita e saudita. Aiutante di Osama bin Laden

Al-Jaziri, Abu Bakr; cittadinanza algerina; indirizzo: Peshawar (Pakistan) — membro dell'Afghan Support Committee

Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948 al Cairo (Egitto). Presunta cittadinanza egiziana e canadese

Allamuddin, Syed (Secondo segretario del «Consolato generale» talibano di Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — membro dell'Afghan Support Committee e della Revival of Islamic Heritage Society

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI), Yasin, Gedda (Arabia Saudita)

Al-Sharif, Sa'd. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell'organizzazione finanziaria di Osama bin Laden

Amin, Aminullah, Maulavi (Governatore della provincia di Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Centro stampa, Ministero degli esteri)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Addetto commerciale dell'«Ambasciata »talibana di Islamabad)

Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; nato il 30.3.1964 o il 14.5.1964 a Tripoli (Libia); cittadinanza libica

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Affari amministrativi)

Aref, Arefullah, Mullah (Vice ministro delle finanze)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna rossa afghana (Afghan Red Crescent Society -ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)

Atiqullah, Hadji Molla (Vice ministro dei lavori pubblici)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma (Italia)

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), nato nel 1935, cittadinanza somala

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad. Nato il 19.6.1951 a Giza (Egitto); passaporto (egiziano) n.1084010; o in alternativa n.19820215

Azizirahman, signor (Terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

Baqi, Abdul, Maulavi (Ministro degli Affari esteri, servizi consolari)

Baqi, Abdul, Mullah (Vice ministro dell'informazione e della cultura)

Baradar, Mullah (Vice ministro della difesa)

Bari, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Helmand)

Bin Marwan, Bilal; nato nel 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco (Germania); 129 Park Road, Londra NW8 (Regno Unito); 28 Chaussee De Lille, Mouscron (Belgio); Darvingasse 1/2/58-60, Vienna (Austria); Tunisia; nato il 21.1.1963 a Safais (Sfax — Tunisia)

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 (Germania); nato il 4.8.1958 ad Aleppo (Siria); passaporto (tedesco) n.1310636262

Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell'«Ambasciata » talibana di Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Vice Presidente della Corte Suprema)

Ehsanullah, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

Eshaq M.(Governatore della Provincia di Laghman)

Ezatullah, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Osama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); nato il 19.2.1976 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota

Faiz, Maulavi (Ministero degli Affari esteri, servizi informazione)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice ministro del commercio)

Fauzi, Habibullah (Primo segretario/Vice capo missione dell'«Ambasciata »talibana di Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); nato il 25.8.1972 o il 25.12.1974 o il 25.2.1974 a Moroni (Isole Comore); cittadinanza delle Isole Comore o del Kenya

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Addetto commerciale del «Consolato generale »talibano di Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Addetto ai rimpatri, «Consolato generale »talibano di Quetta)

Hamidi, Zabihullah (Vice ministro dell'istruzione superiore)

Hamidullah, Mullah, Capo dell'Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi [Governatore della Provincia di Wardak (Maidan)]

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice ministro della pubblica istruzione)

Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro delle pianificazione)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro degli affari frontalieri)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Ministro degli affari amministrativi)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Primo vice presidente del Consiglio dei ministri, Governatore di Kandahar)

HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid («il Marocchino»); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad («l'Americano »); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Giordania; nato nel 1968 in California (USA); SSN 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Svizzera); nato il 16 giugno 1938 a Damasco (Siria); cittadinanza svizzera e tunisina

Homayoon, Mohammad, Ing.(Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale)]

Hottak, M.Musa, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)

Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten (Svizzera), nato nel 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets (USA); 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario (Canada)

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (Governatore della Provincia di Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi [Vice ministro degli interni (questioni amministrative)]

Jalil, Abdul, Mullah (Vice ministro degli esteri)

Jama, Garad (alias Nor, Garad K., alias Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota (USA); 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota; nato il 26 giugno 1974

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro dell'informazione)

Jan, Ahmad, Maulavi (Governatore della Provincia di Zabol)

Janan, Mullah (Governatore di Fariab)

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali, alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali, alias Jumale, Ahmed Nur, alias Jumali, Ahmed Ali), P.O.Box 3312, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Kabir, A., Maulavi (Governatore della Provincia di Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (Secondo vice presidente del Consiglio dei ministri, Governatore della Provincia di Nangahar, Capo del settore orientale)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia)

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale »talibano di Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Governatore della Provincia di Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Vice ministro degli interni (Sicurezza)]

Kmalzada Shamsalah, signor (Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi (Pakistan)

Madani, Jan Mohammad, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Governatore della Provincia di Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (data di nascita alternativa 1937; (data di nascita alternativa 1938; data di nascita alternativa 1939; data di nascita alternativa 1940; data di nascita alternativa 1941; data di nascita alternativa 1942; data di nascita alternativa 1943; data di nascita alternativa 1944; data di nascita alternativa 1945); cittadinanza pakistana

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di nascita 15 aprile 1939; data di nascita alternativa 1938; cittadinanza pakistana

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)

Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dott.Mohamed), Ob.Heslibachstrasse 20, Kusnacht (Svizzera); Zurigo (Svizzera); nato nel 1928 in Egitto o negli EAU

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurigo (Svizzera)

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro dell'agricoltura)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro dei lavori pubblici)

Matiullah, Mullah, Dogane di Kabul

Mazloom, Fazel M, Mullah (Vice capo di Stato maggiore dell'esercito)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Addetto culturale, «Consolato generale »talibano di Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Governatore della Provincia di Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Governatore della Provincia di Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Vice ministro del commercio)

Mohammad, Qari Din (Ministro dell'istruzione superiore)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Governatore della Provincia di Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice ministro dell'Haj)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice ministro degli affari frontalieri)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro della pubblica istruzione)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro delle finanze)

Motmaen, Abdulhai (Servizi informazione e cultura, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Vice presidente della Corte Suprema)

Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); nato nel 1956 ad Alessandria d'Egitto; data di nascita alternativa 1951

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs); nato (probabilmente)nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza

---

## ALLEGATO II

### Elenco delle autorità di cui all'articolo 5

- egiziana. Primo luogotenente di Osama bin Laden
- Muhammad Salah alias Nasr Fahmi Nasr Hasa-nayn
- Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; nato il 19.6.1964 in Egitto; cittadinanza egiziana
- Mujahid, Abdul Hakim, inviato talibano alle Nazioni Unite
- Murad, Abdullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale »talibano di Quetta)
- Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Mustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhammad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); nato il 23.6.1976 al Cairo (Egitto); cittadinanza egiziana o kenyota; Documento d'identità kenyota n.12773667; n.di serie 201735161
- Mustasaed, Mullah (Presidente dell'Accademia delle scienze)
- Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro degli esteri)
- Muttaqi, Amir Khan (rappresentante talibano ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite)
- Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M., alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Svizzera); Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia (Svizzera); Via Riasec 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Svizzera); nato il 17 maggio 1931 o il 17 maggio 1937 ad Alessandria d'Egitto; cittadinanza tunisina.
- Naim, Mohammad, Mullah (Vice ministro dell'aviazione civile)
- Najibullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale »talibano di Peshawar)
- Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funzionario del ministero dell'istruzione superiore)
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primo segretario del «Consolato generale »talibano di Karachi),
- Nuri, Maulavi Nurullah (Governatore della Provincia di Balkh, Capo del settore settentrionale)
- Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)
- Nyazi, Manan, Mullah (Governatore della Provincia di Kabul)
- Omar, Mohammed, Mullah, Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen »), Afghanistan
- Omari, Alhaj M.Ibrahim (Vice ministro degli affari frontalieri)
- Paktis, Abdul Satar, Dott.(Ministero degli esteri, servizio protocollo)
- Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'«Ambasciata »talibana di Islamabad)
- Qalamuddin, Maulavi (Responsabile del comitato olimpico)
- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Addetto al rimpatrio dell'«Ambasciata »talibana di Islamabad)
- Rabbani, Mohammad, Mullah (Presidente del consiglio dirigente, Presidente del consiglio dei ministri)
- Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro della comunicazione)
- Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice ministro dell'istruzione superiore)
- Rahmani, M. Hasan, Mullah (Governatore della

Provincia di Kandahar)	Sharif, Mohammad (Vice ministro degli interni)
Rasul, M, Mullah (Governatore della Provincia di Nimroz)	Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad); nato in Egitto
Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del blocco centrale)	Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias «Ahmed il Lungo »; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmad Salem); nato il 9.4.1969 o il 9.4.1960 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota
Razaq, Abdul, Maulavi (Ministro del commercio)	Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del «Consolato generale » talibano di Karachi)
Razaq, Abdul, Mullah (Ministro degli interni)	Shinwari, Jalaludine, Maulavi (Vice ministro della giustizia)
Reshad, Habibullah, Mullah (Capo dei servizi investigativi)	Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Terzo segretario della «Ambasciata » talibana di Islamabad)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, «Consolato generale » talibano di Peshawar)	Stanekzai, Sher Abbas (Vice ministro della sanità)
Sadrudin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul)	Tahis, Hadji (Vice ministro dell'aviazione civile)
Safi, Rahmatullah, Generale (Rappresentante talibano in Europa)	Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro del rimpatrio)
Salek, Abdulhai, Maulavi (Governatore della Provincia di Urouzgan)	Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); nato il 15.3.1963 ad Alessandria d'Egitto
Sanani, Maulavi, Capo di Dar-ul-Efta,	Tawana, Maulavi (Governatore della Provincia di Paktia)
Saqib, Noor Mohammad (Presidente della Corte suprema)	Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice ministro delle comunicazioni)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul)	Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); nato il 29.6.1960 in Egitto
Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Nato nel 1963 circa, in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden	Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); cittadinanza pakistana
Sayyed, Saidudine, Maulavi (Vice ministro del lavoro e degli affari sociali)	Turab, Hidayatullah Abu (Vice ministro dell'aviazione civile)
Shafiq, A.Wahed, Maulavi (Vice governatore della Provincia di Kabul)	Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro della giustizia)
Shafiq, M, Mullah (Governatore della Provincia di Samangan)	Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul (Afghanistan); Pakistan
Shaheen, Mohammad Sohail (Secondo segretario dell'«Ambasciata » talibana di Islamabad)	Osama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad
Shahidkhel, S.Ahmed, Maulavi (Vice ministro della pubblica istruzione)	
Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice ministro dell'agricoltura)	



Bin Awad, alias Usama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim); nato il 30.7.1957 a Gedda (Arabia Saudita). Privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afgano

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londra (Regno Unito); nato il 30.12.1960 o il 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Addetto commerciale a Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah (Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio)

Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù)

Wali, Qari Abdul (Primo segretario del «Consolato generale »talibano di Peshawar)

Walijan, Maulavi (Governatore della Provincia

---

di Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]

Waziri, M. Jawaz (Ministero degli esteri, servizio ONU)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Capo del BIA)

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Ambasciatore talibano in Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Vice ministro degli esteri)

Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario della «Ambasciata »talibana di Islamabad)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painsa Mohammad al-Karim Set, Peshawar (Pakistan); c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar (Pakistan); c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar (Pakistan)

Zurmati, Maulavi Rahimullah [Vice ministro dell'informazione e della cultura (Pubblicazioni)]

**BELGIO**

Ministère des finances  
Trésorerie  
Avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Fax (32-2)233 75 18  
Ministère des affaires économiques  
Administration des relations économiques  
Service Licences  
60, rue Général Léman  
B-1040 Bruxelles  
Fax (32-2)230 83 22  
Tél.(32-2)206 58 11

**DANIMARCA**

Erhvervs-og Boligstyrelsen  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Alle 17  
DK-2100 København Ø  
Tel.(45)35 46 60 00  
Fax (45)35 46 60 01

**GERMANIA**

Deutsche Bundesbank  
Postfach 100602  
D-60006 Frankfurt/Main  
Tel.(49-69)95 66-01  
Fax (49-69)560 10 71

**GRECIA**

Ministry of National Economy  
General Directorate of Economic Policy  
5-7 Nikis Street  
GR-101 80 Athens  
Tel.(30-10)333 27 81-2  
Fax (30-10)333 28 10, 333 27 93

**SPAGNA**

Dirección General de Comercio Inversiones  
Subdirección General de Inversiones Exteriores  
Ministerio de Economía  
Paseo de la Castellana, 162  
E-28046 Madrid  
Tel.(34)913 49 39 83  
Fax (34)913 49 35 62  
Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6  
E-28014 Madrid  
Tel.(34)912 09 95 11  
Fax (34)912 09 96 56

**FRANCIA**

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Direction du Trésor  
Service des affaires européennes et internationales  
Sous-direction E  
139, rue du Bercy  
F-75572 Paris Cedex 12  
Tél.(33-1)44 87 17 17  
Fax (33-1)53 18 36 15

**IRLANDA**

Central Bank of Ireland  
Financial Markets Department  
PO Box 559  
Dame Street  
Dublin 2  
Ireland  
Tel.(353-1)671 66 66  
Department of Foreign Affairs  
Bilateral Economic Relations Division  
76-78 Harcourt Street  
Dublin 2  
Ireland  
Tel. (353-1)408 24 92

**ITALIA**

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Comitato di sicurezza finanziaria  
Via XX Settembre 97  
I-00187 Roma  
Email:csf@tesoro.it  
Tel.(39 06)4 761 39 21  
Fax (39 06)4 761 39 32

**LUSSEMBURGO**

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la  
coopération, de l'action humanitaire et de la défense  
Direction des relations économiques internationales  
BP 1602  
L-1016 Luxembourg  
Tél.(352)478-1 ou 478-2350  
Fax (352)22 20 48  
Ministère des finances  
3, rue de la Congrégation  
L-1352 Luxembourg

Tél.(352)478-2712  
Fax (352)47 52 41

PAESI BASSI  
Ministerie van Financiën  
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
Nederland  
Tel.(31-70)342 82 27  
Fax (31-70)342 79 05  
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29.5.2002 L 139/22

AUSTRIA  
Oesterreichische Nationalbank  
Otto-Wagner-Platz 3  
A-1090 Wien  
Tel.(43-1)404 20-0  
Fax (43-1)404 20-73 99  
Bundesministerium für Inneres —Bundeskriminalamt  
Josef Holaubek Platz 1  
A-1090 Wien  
Tel.(43-1)313 45-0  
Fax (43-1)313 45-85 290

PORTOGALLO  
Ministério das Finanças  
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais  
Avenida Infante D.Henrique, n.o 1, C 2.o  
P-1100 Lisboa  
Tel.(351-1)882 32 40/47  
Fax (351-1)882 32 49  
Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das  
Organizações Políticas Internacionais  
Largo do Rilvas  
P-1350-179 Lisboa  
Tel.(351-21)394 60 72  
Fax (351-21)394 60 73

FINLANDIA  
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet  
PL 176  
FIN-00161 Helsinki  
Tel.(358-9)16 05 59 00  
Fax (358-9)16 05 57 07

SVEZIA  
In relazione all'articolo 4:  
Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256  
SE-102 26 Stockholm  
Tel.(46-8)401 90 00  
Fax (46-8)401 99 00  
In relazione all'articolo 5:  
Finansinspektionen  
Box 7831  
SE-103 98 Stockholm  
Tel.(46-8)787 80 00  
Fax (46-8)24 13 35

REGNO UNITO  
HM Treasury  
International Financial Services Team  
19 Allington Towers  
London SW1E 5EB  
United Kingdom  
Tel.(44-207)270 55 50  
Fax (44-207)270 43 65  
Export Control and Non-Proliferation Directorate  
Department of Trade and Industry  
3-4 Abbey Orchard Street  
London SW1P 2JJ  
United Kingdom  
Tel.(44-207)215 05 10  
Fax (44-207)215 05 11  
Bank of England  
Financial Sanctions Unit  
Threadneedle Street  
London EC2R 8AH  
United Kingdom  
Tel.(44-207)601 46 07  
Fax (44-207)601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA  
Commission of the European Communities  
Directorate-general for External Relations  
Directorate CFSP  
Unit A.2/Mr A.de Vries  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Tel.(32-2)295 68 80  
Fax (32-2)296 75 63  
E-mail:anthonius.de-vries@cec.eu.int

## **G8 Recommendations on counter-terrorism Foreign Ministers' Meeting (Whistler, 12 giugno 2002)**

### **Preamble**

The G8 attaches the highest importance to preventing and combating terrorism. To assist in the effort, the G8 have defined a series of principles which provide guidance to strengthen capacities to combat terrorism. The following recommendations are the result of a revision of the Counter-Terrorism Experts Group 25 Measures, adopted in Paris in 1996. The revision was initiated by the United States, conducted by the G8 Counter-Terrorism Experts Group (Roma Group), and coordinated by the Canadian Presidency.

The recommendations update the Counter-Terrorism Experts Group 25 Measures to address new terrorist threats as well as to complement the 40 Recommendations of the G8 crime group, known as the Lyon Group (1996). The Lyon Recommendations have also been modified in order to address more effectively the challenge of transnational crime threats. The revised Lyon Group Recommendations, now entitled the *G8 Recommendations on Transnational Crime*, were endorsed by G8 Ministers of Justice and the Interior (Mont-Tremblant, May 13-14, 2002).

These recommendations are intended to complement the work of experts in other regional organizations and international fora. This includes other experts groups of the G8 such as the Non-Proliferation Experts' Groups which has developed Principles to prevent terrorists, or those that harbour them, from gaining access to weapons of mass destruction, radiological weapons and missiles.

The following revised *G8 Recommendations on Counter-Terrorism* comprise standards, principles, best practices, actions and relationships that the G8 views as providing improvements to the mechanisms, procedures and networks that exist to protect our societies from terrorist threats. They are intended as commitments by the G8, which we commend as guiding principles to all States.

States should ensure that their strategies for combating terrorism are dynamic and sufficiently flexible and innovative to respond to the constantly changing challenges. We urge all States to join the G8 in the implementation of the following measures.

### **Section 1: Rapid Implementation of Existing Counter-Terrorism Instruments**

We commit ourselves and urge all other States to:

1. Take actions to ensure, as rapidly as possible, full adherence to the following instruments relating to the prevention and suppression of terrorism:
  - a. the twelve United Nations conventions and protocols addressing counter-terrorism issues listed in the annex;
  - b. all relevant United Nations Security Council Resolutions, in particular, United Nations Security Council Resolution 1373 (2001); and,
2. Become a party, if entitled, to the Council of Europe's Convention on Cybercrime (2001), ensuring full and rapid implementation of its terms, or, ensure the availability of a legal framework approximating the measures called for in the Convention, as it provides useful measures to combat attacks by terrorists and other criminals on computer systems, as well as to gather electronic evidence of terrorism and other crimes.

## **Section 2: Support for Additional Multilateral Counter-Terrorism Initiatives and Instruments**

We commit ourselves and urge all other States to:

1. Work within the United Nations system to complete the draft UN Comprehensive Convention on International Terrorism, and coordinate our efforts in this regard.
2. Promote appropriate action in multilateral organizations of which we are members, including at the regional level, in order to usefully supplement counter-terrorism measures already taken or under development at the global level.

## **Section 3: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Weapons**

We commit ourselves and urge all other States to:

1.
  - a. With respect to ensuring effective action against the use of biological weapons by terrorists, make crimes the offences established in the Biological and Toxin Weapons Convention (1972), prosecute such crimes or, where appropriate, extradite individuals, in accordance with national law and bilateral extradition agreements, and work cooperatively to develop best practices to deter and detect such offences.
  - b. Take measures to work cooperatively to develop effective mechanisms to track and curb the illicit possession and transfer of selected biological agents both domestically and internationally, and to explore additional measures to prevent biological agents from being used to commit terrorist attacks.
2. Work within the United Nations system to complete work on the draft International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism and strengthen our cooperative efforts to this end.
3. Support ongoing negotiations to strengthen the 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and explore together potential additional international measures to advance its ends and investigate enhanced measures aimed at the problem of nuclear smuggling.
4. Work cooperatively to develop, in appropriate international fora, best practices to ensure the protection of chemical, biological, radiological, nuclear and related infrastructures against terrorist actions, and explore means to prevent sensitive information pertaining to these infrastructures from being used by terrorists for targeting purposes.
5. Coordinate efforts and encourage support in other fora where concerted CBRN prevention programs are underway, such as at the International Atomic Energy Agency (IAEA).
6. Develop best practice guidelines for contingency planning at national levels and strengthen existing arrangements for crisis response.

## **Section 4: Explosives and Firearms**

We commit ourselves and urge all other States to:

1. Accelerate research and development of methods of detection of explosives and weapons and other harmful substances that cause death or injury, and undertake consultations on the development of standards for marking explosives in order to identify their origin in post-blast investigations, and to promote cooperation, where appropriate.
2. Adopt effective domestic laws and regulations including export controls to govern manufacture, trading, transport, and export of firearms, explosives, or any device designed to cause violent injury, damage, or destruction, in order to prevent their use for terrorists' acts.